# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2772-A

# RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **GITTI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO**
**(TAVIANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO**
**(PELLA)**

***nella seduta del 31 gennaio 1961***

—

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

***Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1961***

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PAGINA BIANCA

# INDICE

PARTE PRIMA

**ESAME DELLA SPESA E DELL'ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

1. – ESAME GENERALE DELLA SPESA . *Pag.* 5

2. – NOTE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61 . . . . . » 7

I. – Ispettorato del lavoro. . » 8

II. – Uffici del lavoro e della massima occupazione . » 10

III. – Collocatori comunali e corrispondenti del collocamento . . . . . » 11

3. – L'AZIONE DEL MINISTERO IN CAMPO INTERNAZIONALE . . . » 11

I. – L'azione del Ministero nella Comunità economica europea « Fondo sociale europeo » . . . » 11

II. – L'azione del Ministero nella comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.). . . . » 12

III. – Riepilogo dei problemi internazionali del lavoro . . . . . » 12

IV. – Esame comparato dei trattamenti salariali e normativi vigenti nei paesi della Comunità economica europea . . » 14

A) *Durata del lavoro* . . » 14

B) *Ferie pagate* . . . . » 18

C) *I salari e il costo della vita* . . . . . » 19

*D) Massimali di contribuzione* . . . . . » 23

4. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELL'OCCUPAZIONE . . » 25

I. – Occupazione . . . . . » 25

II. – Gli iscritti nelle liste di collocamento . . . . . » 27

III. – Politica delle migrazioni interne e mobilità dei lavoratori . . . . . » 31

5. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE . . . . . *Pag.* 31

I. – Addestramento professionale . . . . . » 31

II. – Esigenza di uno sforzo eccezionale nel campo dell'istruzione professionale . . . . . » 34

6. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE . . . . . » 34

I. – Contributi previdenziali . » 34

II. – Passaggio dell'assicurazione contro la tubercolosi dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. . . . . » 35

III. – Problema dei contributi agricoli unificati ed in generale della riforma del sistema nell'agricoltura . . . . . » 37

IV. – Nuovo assetto del sistema di erogazione degli assegni familiari . . . » 39

V. – L'assistenza di malattia ai lavoratori agricoli, agli apprendisti ed ai pensionati . . . . . » 40

VI. – Assicurazione contro le malattie e tutela economica delle lavoratrici madri . . . . . » 41

7. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DEI « CONFLITTI DI LAVORO » . . . . . » 46

8. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DEI MINIMI NORMATIVI E SALARIALI . . . . . » 47

9. – L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELLA TUTELA DEL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI . . . . . » 50

I. – Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli . . » 50

II. – Tutela fisica delle lavoratrici madri . . . . *Pag.* 50

III. – Parità di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale. . . . . » 51

PARTE SECONDA

**INDICAZIONI PER UNA POLITICA SOCIALE E DEL LAVORO**

10. – PREMESSA . . . . . *Pag* 51

11 – LE ESIGENZE DI UN ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO . » 52

12. – LE ESIGENZE DI UNA POLITICA INCENTIVATRICE DELL'AUTONOMIA PRIVATO-COLLETTIVA NEL CAMPO DEI RAPPORTI DI LAVORO E SINDACALI . . . . *Pag.* 53

13 – I PROBLEMI ATTUALI DELLA ISTRUZIONE PROFESSIONALE . » 54

14. – LE MIGRAZIONI INTERNE E I PROBLEMI DELLA MOBILITÀ . . . » 55

15. – LA POLITICA SOCIALE NELLE IMPRESE . . . . . » 56

16. – I PROBLEMI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE . . . . . » 56

DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 58

PARTE PRIMA

## ESAME DELLA SPESA E DELL'ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### 1. — ESAME GENERALE DELLA SPESA

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale predisposto per l'esercizio finanziario 1961-62 presenta i seguenti dati riepilogativi:

1°) *Oneri di carattere generale.* – Importo complessivo degli stanziamenti . . . . . L. 13.214.100.000

In tale importo sono incluse le spese relative al personale in servizio e quelle riguardanti il personale collocato a riposo.

2°) *Interventi previdenziali ed assistenziali dello Stato.* – Importo complessivo degli stanziamenti . . . . . » 163.152.500.000

Tale importo è ripartito nella parte ordinaria ed in quella straordinaria dello stato di previsione della spesa rispettivamente per le somme di lire 162.670.000.000 e lire 482.500.000 e riguardano soprattutto rimborsi vari, concorsi e contributi dello Stato a favore dell'I.N.P.S., della Federazione Casse mutue malattia coltivatori diretti, per quelle degli artigiani ed esercenti attività commerciali, della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura, nonché previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

3°) *Interventi economici.* – Importo complessivo degli stanziamenti. L. 9.601.500.000

Tali interventi si riferiscono alle spese per l'assistenza e l'avviamento degli emigranti per la somma parziale di lire 1.480.000.000, al contributo per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori migranti nell'interno dello Stato per motivi di lavoro per la somma parziale di lire 106 milioni, all'attività cooperativistica per la somma parziale di lire 15.500.000 ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per la rimanente somma di lire 8.000.000.000.

4°) *Altre spese diverse.* – Importo complessivo degli stanziamenti. » 32.800.000

Tale importo ripartito nella parte ordinaria ed in quella straordinaria dello stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 32.600.000 e lire 200.000 si riferisce alle spese per la raccolta delle sentenze in materia di lavoro, degli statuti delle Associazioni sindacali, dei contratti collettivi di lavoro e di pubblicazioni speciali in materia di lavoro, per le provviste delle insegne per i decorati della Stella al Merito del del Lavoro, nonché per studi ed inchieste sul mercato del lavoro.

Lo stanziamento inscritto nella parte straordinaria riguarda invece la 23ª quota di annualità a

favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per estinzione di un mutuo di lire 10 milioni contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto della bonifica umana e la ortogenesi della razza.

Le previsioni sopraindicate comportano una spesa complessiva di lire 186.000.900.000 ripartite nel modo seguente:

Spesa ordinaria . L. 177.518.200.000
Spesa straordinaria . . . . . » 8.482.700.000

Se si raffrontano tali importi con quelli dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario 1960-61 si può notare che per l'esercizio 1961-62 esiste un aumento netto di lire 18.611.200.000.

Detto aumento è determinato dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi per la somma parziale di lire 6.328.000.000, dal trasferimento di fondi dal Ministero del tesoro per rimborsi alle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario per la somma parziale di lire 15.700.000 e dall'aumento derivante dal maggior fabbisogno previsto per l'ulteriore somma parziale di 12.267.500.000 lire.

Può osservarsi, da una analisi dettagliata, che per le spese di cui al capo 1°), quelle di personale presentano una sensibile riduzione rispetto agli analoghi stanziamenti dell'esercizio corrente per l'importo di lire 501.000.000 dovuta alla differenza tra l'aumento conseguente all'applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 185, e della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, (rispettivamente + 98.000.000 e + 230.000.000), e la diminuzione dipendente dall'andamento dei fabbisogni (—829.000.000).

Per le spese dei servizi di cui al già citato capoverso 1°) è previsto invece un aumento di lire 135.500.000 per le effettive occorrenze del nuovo esercizio.

Per le spese di cui al capo 2°), gli interventi dello Stato nel campo previdenziale ed assistenziale comportano un aumento complessivo di lire 18.945.300.000 sugli stanziamenti di parte ordinaria e straordinaria derivante:

*a*) applicazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047: Assicurazione invalidità e vecchiaia coltivatori diretti, mezzadri e coloni, + lire 2.000.000.000;

*b*) applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397: Contributo dello Stato alla Federazione nazionale Cassa mutua malattia esercenti attività commerciali, + lire 4.000.0000.00;

*c*) applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 55: Rimborso all'I. N. P. S. delle quote per pensioni di invalidità e vecchiaia, + lire 80.000.000;

per maggior concorso dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, + lire 13.000.000.000;

per riduzione derivante dall'adeguamento alle effettive esigenze delle somme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente sussidi straordinari ai familiari di lavoratori italiani emigrati all'estero, lire 134.700.000.

Circa le spese di cui al capo 3°) gli interventi economici prevedono un maggior onere di lire 2.400.000 dipendenti dall'adeguamento dei fabbisogni. Analogamente per le spese di cui al capo 4°) l'incremento di lire 29.000.000 rispetto agli stanziamenti iscritti sullo stato di previsione della spesa per il corrente esercizio, è in relazione alla necessità di intensificare gli studi e le inchieste sul mercato del lavoro.

Occorre, infine, porre in evidenza che alla spesa complessiva di lire 186.000.900.000 iscritta nello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 deve essere aggiunto l'importo di lire 9.949.000.000 accantonate negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro per far fronte all'onere derivante dai sottoelencati provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1°) disegno di legge inerente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora all'esame del Senato). Onere previsto . . . . . L. 650.000.000

2°) Disegno di legge per l'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del Clero. Contributo a carico dello Stato previsto in lire 450.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-1960 e per gli esercizi seguenti, oltre ad un contributo straordinario di 350

milioni per la durata di un decennio a partire dall'esercizio 1959-60. (Attualmente all'esame del Senato). Onere previsto:

parte ordinaria . . . L. 450.000.000
parte straordinaria . » 350.000.000

3°) Disegno di legge recante l'aumento del contributo dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136. Onere a carico dello Stato lire 2.575 milioni per l'esercizio finanziario a datore da quello 1960-61. Onere previsto . . . . . » 2.575.000.000

4°) Disegno di legge recante l'aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani. Concorso globale annuo dello Stato a partire dall'esercizio 1960-1961. Onere previsto . . . » 675.000.000

5°) Disegno di legge inerente il concorso dello Stato all'onere derivante dall'estensione dell'assicurazione per l'invlidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per l'esercizio finanziario 1959-60 e seguenti. (Il provvedimento si trova attualmente alla Commissione X del Senato in sede deliberante). Onere previsto. . . » 5.000.000.000

6°) Convenzione europera di sicurezza sociale. Onere previsto . . . . . » 200.000.000

7°) Concorso dello Stato su mutui I.N.A.I.L., I. N. P. S., E. N. A. O. L. I. per costruzione collegi-convitto. Parte straordinaria. Onere previsto . . . . . » 49.000.000

Raffrontando la spesa complessiva di lire 167.389.700.000 iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1960-61 con quella dell'esercizio 1961-62 per l'importo di lire 199.949.900.000 si può notare un incremento totale degli stanziamenti di lire 28.560.200.000 pari al 17 per cento circa.

## 2. — NOTE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61

L'attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata intensamente impegnata, nel corso dell'esercizio che volge al termine, dall'assolvimento dei numerosi e complessi compiti derivanti in conseguenza del continuo evolversi ed espandersi della legislazione del lavoro, dalla esigenza di adeguare, sempre meglio e con la maggiore possibile rapidità ed efficienza, le necessarie strutture tecnico-amministrative.

La carenza numerica – da più parti lamentata – del personale, specialmente in rapporto alle esigenze della organizzazione periferica degli Ispettorati del lavoro e degli Uffici del lavoro, ha dato luogo, nello scorso anno, alla predisposizione di un provvedimento legislativo per la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi del Ministero e per l'adeguamento degli organici del personale. Il relativo schema di disegno di legge è all'esame della competente Commissione del Senato ed ha richiesto e richiede tuttora particolare impegno di elaborazione, dato il considerevole numero degli emendamenti proposti.

Nel campo di un migliore assetto negli ordinamenti del personale, il Ministero ha, inoltre, rivolto la propria attenzione alla predisposizione ed all'*iter* degli schemi legislativi d'iniziativa parlamentare (onorevoli Scalia ed altri, onorevoli Quintieri ed altri, senatore Angelilli ed altri) relativi alla sistemazione del personale utilizzato dal Ministero nei servizi inerenti alla Gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed in quelli relativi all'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, o che introducono modifiche integrative alla legge 16 maggio 1956, n. 562, concernente la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

Nei limiti, poi, dei pochi posti di organico resisi disponibili, sono stati banditi – ed in massima parte espletati – i concorsi per la relativa copertura.

Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione e all'addestramento del personale, e specialmente di quello di nuova o recente immissione; a tal fine, durante l'esercizio sono stati svolti i seguenti Corsi:

*a) per il personale dell'Amministrazione centrale*:

n. 15 corsi di specializzazione in vari campi (diritto del lavoro e sicurezza sociale;

diritto sindacale; diritto e politica internazionale; scienze economiche e aziendali; tecniche selettive del personale; metodi e tecniche di lavoro in un ufficio moderno; analisi e perfezionamento dell'organizzazione amministrativa; calcolo contabile; archivistica) ai quali hanno partecipato 50 funzionari;

n. 1 corso informativo per consiglieri di 3ª classe di nuova nomina, al quale hanno partecipato 22 funzionari;

n. 1 corso di aggiornamento per funzionari dell'Ispettorato e degli Uffici del lavoro, da adibire alle ispezioni delle società cooperative, al quale hanno partecipato 26 dipendenti;

n. 6 corsi di lingua (francese, inglese, tedesca e russa), ai quali hanno partecipato 36 dipendenti.

*b) per il personale dell'Ispettorato del lavoro e dei Centri di emigrazione:*

n. 17 corsi di specializzazione in campi vari (diritto e procedura penale; diritto del lavoro; stenografia; contabilità di Stato), ai quali hanno partecipato 107 funzionari;

n. 1 corso di tirocinio per Ispettori Medici di nuova assunzione, al quale hanno partecipato n. 10 funzionari;

n. 12 corsi di lingua (tedesca, inglese, francese) ai quali hanno partecipato 76 funzionari.

*c) per il personale degli Uffici del lavoro:*

n. 6 corsi di specializzazione in campi varî (diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto del lavoro; economia politica), ai quali hanno partecipato 95 funzionarî;

n. 8 corsi di aggiornamento professionale (archivistica; stenografia; contabilità di Stato), ai quali hanno partecipato 128 dipendenti;

n. 24 corsi di lingua (francese, inglese, tedesco), ai quali hanno partecipato 146 dipendenti.

### I. — Ispettorato del lavoro.

Nell'anno 1960 sono stati istituiti gli Ispettorati provinciali di Aosta, Mantova, Asti, Brindisi ed Enna; ed è stata così completata l'organizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per cui l'Ispettorato del lavoro è in atto costituito da:

n. 17 Ispettorati regionali.
n. 75 Ispettorati provinciali
l'Ispettorato medico centrale.

Nell'anno in esame l'Amministrazione, oltre a fornire agli Uffici di nuova istituzione tutte le attrezzature occorrenti per il loro funzionamento, ha provveduto a migliorare la dotazione di mobili e macchine dei vari uffici, ad integrare il parco automobili, ed a dotare di apparecchi tecnici gli Ispettori addetti alle verifiche in materia antinfortunistica. Per numerose sedi, inoltre, è stato provveduto ad assumere in fitto locali più idonei.

Un sommario esame dell'andamento della vigilanza sull'applicazione delle leggi di tutela del lavoro e di previdenza sociale svolta nel 1960 dimostra come l'attività dell'Ispettorato, pur essendo ancora lontana dal garantire la frequenza di interventi necessaria, abbia raggiunto un volume sensibilmente superiore a quello del 1959, che già aveva segnato un notevole progresso nei confronti degli anni precedenti:

| | Anno 1960 | Variazioni rispetto al 1959 |
|---|---|---|
| Ispezioni alle Aziende . . . . . | 319.650 | + 6,82 % |
| Totale degli accertamenti eseguiti nel corso delle ispezioni . . . . . | 2.214.161 | + 7,09 % |
| Provvedimenti adottati nei confronti delle ditte inadempienti . . . . . | 858.315 (1) | + 2,45 % |

Al numero delle ispezioni sopra esposte vanno aggiunte n. 8.408 visite ispettive eseguite dagli Ispettori Medici, che riguardano il settore dell'igiene del lavoro.

Il totale delle somme che, per gli interventi diretti dell'Ispettorato, è stato possibile recuperare a favore di lavoratori e degli Istituti di previdenza, accertamento di con-

(1) di cui:
prescrizioni 670.025
contravvenzioni 188.290

tributi non versati, assegni familiari non corrisposti, differenze salariali ed altre voci minori, ammonta nell'anno ad oltre 25 miliardi di lire (il 7,20 per cento in più dell'anno 1959).

Per una valutazione dell'azione dell'Ispettorato, meno sommaria ed approssimativa di quella che può scaturire dal semplice esame dei dati sopra riportati, devono tenersi presenti la complessità e la delicatezza dell'ispezione del lavoro: la vigilanza demandata all'Ispettorato riguarda tutte le forme di tutela del lavoro e di previdenza ed assistenza sociale ed il suo pratico esercizio comporta, nel complesso o di volta in volta, la valutazione di specifiche situazioni aziendali e dei molteplici aspetti dell'applicazione delle leggi, i quali vanno da quelli di ordine giuridico, tecnologico ed economico a quelli di carattere spiccatamente tecnico (antinfortunistici, igienico-sanitari, ecc.).

Delle indicate 319.650 ispezioni, n. 240.492 (il 75,24 per cento) hanno riguardato aziende industriali; n. 57.008 (17,83 per cento) aziende commerciali, del credito e delle assicurazioni; n. 16.334 (5,11 per cento) aziende agricole; n. 5.816 (1,82 per cento) studi professionali e servizi familiari.

Le ispezioni eseguite nel settore industriale – verso il quale è maggiormente rivolta l'azione dell'Ispettorato perché vi sono concentrati i maggiori complessi aziendali, vi presta la propria opera il maggior numero di lavoratori e trovano applicazione, in genere, tutti gli istituti della legislazione del lavoro e previdenziale – si sono così ripartite secondo le dimensioni delle aziende:

| | | |
|---|---|---|
| aziende che occupano fino a 10 dipendenti . . . . . | N. | 165.514 |
| aziende che occupano da 11 a 100 dipendenti . . . . | » | 65.767 |
| aziende che occupano oltre 100 dipendenti . . . . . | » | 9.211 |
| Totale ispezioni . . . | N. | 240.492 |

Com'è noto, l'incremento della vigilanza può essere meglio valutato considerando, anziché i dati relativi alle ispezioni, quelli riguardanti gli accertamenti sull'applicazione delle varie leggi di tutela del lavoro e di previdenza e assistenza sociale.

Mentre per le ispezioni l'aumento nei confronti del 1951 è stato del 74,67 per cento e rispetto al 1959 del 6,82 per cento, gli accertamenti hanno segnato un incremento percentuale rispettivamente pari al 118,22 per cento ed al 7,09 per cento.

Altro aspetto di notevole interesse che l'ispezione del lavoro presenta da alcuni anni, è il volume sempre crescente della vigilanza che l'Ispettorato svolge di propria iniziativa, in ciò facilitato da un afflusso di denunce in quasi costante diminuzione dal 1953 e dal graduale potenziamento degli organici del personale. Al riguardo, non occorre sottolineare la maggiore efficacia degli interventi di iniziativa agli effetti di una concreta osservanza delle leggi poste a tutela dei lavoratori, essendo ben noti i vantaggi, che essi presentano, di prevenire le infrazioni o di rimuoverle nella loro interezza quando sono ancora in atto.

Nel 1960, di fronte a 102.651 visite determinate dall'esigenza di espletamento di denunce ed a 25.629 riviste eseguite per il controllo dell'adempimento di prescrizioni impartite in precedenti ispezioni, sono state effettuate 191.370 visite di iniziativa. Queste ultime hanno costituito, quindi, il 59,87 per cento delle ispezioni, percentuale che è aumentata di 3,32 nei confronti dell'anno precedente e di ben 39,43 rispetto al 1951. In valori assoluti, le visite di iniziativa del 1960 hanno superato di oltre 22.000 quelle del 1959 e di oltre 120.000 quelle del 1951.

Con riguardo alle tre grandi zone geografiche, le visite di iniziativa hanno segnato la massima prevalenza su quelle a richiesta nell'Italia centrale (67,77 per cento) e nell'Italia settentrionale (67,67 per cento), mentre una minore incidenza si è avuta nel meridione (54,67 per cento), ove molto elevato, in rapporto alle aziende esistenti e al numero dei lavoratori occupati, è l'afflusso di denunce e segnalazioni di inosservanza delle leggi sul lavoro.

Nel quadro dell'aumento complessivo dell'attività dell'Ispettorato del lavoro, particolare rilievo assume l'incremento della *vigilanza per la prevenzione degli infortuni.*

Senza considerare le verifiche periodiche eseguite ad ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole e i collaudi di nuovi impianti (complessivamente n. 9.550 controlli) nonché le numerose inchieste infortuni condotte non in sede di ispezione, il numero degli accertamenti in materia di sicurezza del lavoro è stato di 105.440, con un aumento del 33 per cento rispetto all'anno precedente e del 350 per cento nei confronti del 1951.

Alla vigilanza sull'applicazione della legislazione protettiva del lavoro sono collegati ulteriori controlli o atti amministrativi di diversa natura, attinenti a particolari situa-

zioni di fatto e giuridiche previste dalle varie leggi, nonché altri adempimenti più o meno connessi all'azione ispettiva. Tale attività. che sotto certi aspetti può considerarsi integrativa o complementare della vigilanza e che talvolta ha richiesto anche l'esecuzione di appositi sopraluoghi e indagini. ha riguardato principalmente:

la consulenza gratuita sull'applicazione delle leggi sul lavoro e le informazioni in ordine alle pratiche in corso (si sono recate a tal fine presso gli uffici dell'Ispettorato 408.157 persone);

l'assistenza ai dibattimenti giudiziari, come testi. dei funzionari che hanno elevato contravvenzioni non estinte con oblazione (n. 11.124 testimonianze);

la decisione o l'istruttoria di ricorsi amministrativi (sono stati decisi 221 ricorsi avanzati da datori di lavoro contro le diffide dell'I. N. A. I. L. in merito alla ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione infortuni e sono stati istruiti, per le successive decisioni del Ministero, n. 8.974 ricorsi di lavoratori contro le deliberazioni del Comitato speciale per gli assegni familiari);

il rilascio di abilitazioni e autorizzazioni e la concessione di deroghe nei casi previsti dalle singole leggi (n. 11.664 autorizzazioni a sostituire i libri-paga con scritturazioni equipollenti; n. 605 provvedimenti accoglimento o diniego delle domande di deroga alle norme di tutela del lavoro femminile e minorile; n. 3.353 determinazioni in materia di limitazione dell'orario di lavoro e di esecuzione di lavoro straordinario da parte di aziende industriali; n. 1.779 deroghe di divieto del lavoro notturno dei panettieri; n. 551 autorizzazioni alla tenuta di documenti di lavoro nelle aziende; n. 4.097 abilitazioni alla condotta di generatori di vapore, ecc.).

Pur con questa mole di attività, non si raggiunge tuttavia quel miglior grado di efficienza che è stato largamente auspicato anche in sede parlamentare per assicurare la piena osservanza delle leggi che tutelano il lavoro in tutte le sue manifestazioni e in tutti i suoi riflessi e che è conseguibile soltanto attraverso un sempre più adeguato rafforzamento delle strutture e dei mezzi.

## II. — Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La rete organizzativa degli Uffici dellavoro e della massima occupazione comprende:

n. 18 Uffici regionali;

n. 74 Uffici provinciali con 177 Sezioni staccate;

n. 5 Centri di emigrazione (Genova, Milano, Verona, Napoli, Messina).

L'organizzazione strutturale degli Uffici del lavoro ha richiesto per lunghi anni – dal momento in cui, costituiti di fatto in forma giuridicamente e sostanzialmente incompleta dal Governo militare alleato col procedere della liberazione del territorio italiano, furono posti alle dipendenze del Ministero del lavoro – un assiduo eccezionale impegno. La necessità di adeguare questi organi – che costituivano una vera e propria proiezione del Ministero nelle provincie della Repubblica – alla evoluzione rapidissima che in estensione e profondità, andava sempre più assumendo la legislazione del lavoro e quella previdenziale ed assistenziale, sempre più dilatando ed accrescendo la necessità d'intervento da parte dell'organo statale chiamato ad attuare la legislazione stessa, ha costituito uno dei più ardui problemi d'organizzazione che il Ministero si è trovato a dover affrontare.

Molto è stato fatto, per raggiungere l'assetto strutturale degli Uffici e l'ordinamento giuridico odierno del personale che vi era addetto; ma il disquilibrio fra l'accrescersi dei vecchi compiti d'istituto e l'incalzare di quelli nuovi da un lato, e la disponibilità di mezzi e di personale dall'altro, non è ancora stato colmato.

Permane, dunque, per gli Uffici del lavoro – come per l'Ispettorato – il problema dell'adeguamento strutturale. Per ciò che concerne il personale, alle esigenze degli uni e dell'altro cerca di sovvenire, sia pure nella misura parziale imposta da difficoltà d'ordine generale, il provvedimento legislativo di riordinamento dei servizi e degli organici del Ministero, di cui prima si è fatto cenno.

Per quanto riguarda l'attrezzatura degli uffici, è da rilevarne il costante, progressivo miglioramento: nell'esercizio in corso, infatti, è stato possibile provvedere all'assegnazione di mobili e di macchine da ufficio per un importo di 46 milioni di lire, mentre, proseguendo nell'opera di incremento e di aggiornamento del parco-macchine, ancora in gran parte costituito da autovetture in una nuova dotazione di 33 autovetture FIAT del tipo 1100.

Per 39 Uffici regionali e provinciali, poi. si è provveduto, nel corso dell'esercizio. alla necessaria sistemazione in sedi più idonee e procedendo all'assunzione in fitto di nuovi locali.

III. — COLLOCATORI COMUNALI E CORRISPONDENTI DEL COLLOCAMENTO.

Per il disimpegno del servizio del collocamento, sono oggi in servizio:

n. 150 collocatori di 1ª classe;
n. 1.097 collocatori di 2ª classe;
n. 5.523 collocatori di 3ª classe,

per un complesso di 6.760 unità.

Conferita, con la completa applicazione, ultimata nello scorso anno, della legge 16 maggio 1956, n. 562, l'attesa sistemazione giuridica ed economica ai collocatori comunali e posto allo studio, poi, un ulteriore perfezionamento di tale sistemazione, che forma oggetto di un apposito disegno di legge in avanzata fase di elaborazione, è stato possibile procedere alla progressiva attuazione del piano riorganizzativo degli Uffici di collocamento, che ha comportato il riordinamento di oltre mille uffici ed oltre 400 abbinamenti di essi, aventi lo scopo di garantire meglio l'espletamento del servizio in determinate località.

Col riassetto e la graduazione degli uffici in rapporto alla importanza della sede, si è provveduto a conferire qualifiche superiori a collocatori, i quali erano stati inizialmente tutti inquadrati alla qualifica di collocatori di 3ª classe. A 150 elementi è stata conferita, previo apposito scrutinio, la qualifica di collocatore di 1ª classe ed a 350 quella di collocatore di 2ª classe.

La rete dei *Corrispondenti per il servizio del collocamento*, attuata in applicazione della legge 16 maggio 1956, n. 562, presenta al momento n. 2.241 Uffici di corrispondenza. Essi sono così distribuiti nel territorio nazionale:

n. 1.227 nell'Italia settentrionale;
n. 364 nell'Italia centrale;
n. 650 nell'Italia meridionale ed insulare.

L'onere di spesa per i corrispondenti è stato nell'esercizio di lire 550 milioni. Ed uguale è lo stanziamento portato nello stato di previsione del nuovo esercizio 1961-62. La cifra, peraltro, non consente di attuare integralmente il piano di riorganizzazione del servizio del collocamento, che prevede la istituzione di n. 2.396 uffici di corrispondenza, contro i 2.241 esistenti.

L'insufficienza dello stanziamento appare ancor più evidente quando si tiene presente che degli attuali corrispondenti soltanto per n. 1.539 è assicurato un compenso di lire 23.000 mensili, mentre n. 504 percepiscono lire 15.000 mensili ed i restanti 198, soltanto lire 12.000 mensili.

## 3. — L'AZIONE DEL MINISTERO IN CAMPO INTERNAZIONALE

### I. — L'AZIONE DEL MINISTERO NELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA « FONDO SOCIALE EUROPEO »

A) *Libera circolazione della mano d'opera.*

Il Ministero del lavoro ha fattivamente partecipato, attraverso i propri esperti, alla stesura delle norme regolamentari, previste dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea, relative alla libera circolazione dei lavoratori nell'interno della Comunità stessa.

Il testo definitivo delle norme anzidette, emendato secondo i suggerimenti del Comitato sociale e dell'Associazione parlamentare europea, sarà quanto prima sottoposto al Consiglio dei Ministri della C. E. E. per la definitiva approvazione.

Sono inoltre in fase di avanzato studio da parte dei competenti servizi del Ministero del lavoro, provvedimenti legislativi occorrenti per adeguare la legislazione italiana alle norme contenute nel Trattato di Roma.

B) *Addestramento professionale.*

In applicazione delle norme contenute nella seconda parte del regolamento del Fondo sociale europeo, relative alla procedura che ogni Stato deve seguire ai fini del rimborso, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute per la riqualificazione professionale e la nuova sistemazione dei lavoratori disoccupati, che si trovino nelle condizioni stabilite dal regolamento stesso, è stata inoltrata richiesta alla Commissione della C. E. E. intesa ad ottenere il contributo previsto per le spese in questione sostenute negli anni 1958 e 1959, ammontanti complessivamente a lire 4.681.728.294.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento anzidetto, è stato compilato e trasmesso ai competenti Organi della C. E. E. un primo elenco di enti di diritto pubblico aventi titolo a fruire del contributo del Fondo sociale europeo. Anche per le spese sostenute da tali Enti al fine predetto, ammontanti per i due anni 1958 e 1959 a complessive lire 372.868.614, è stato chiesto il rimborso della spesa stessa nella misura prevista del 50 per cento.

### II. — L'azione del Ministero nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C. E. C. A.).

Sulla base degli accordi conclusi con la Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è proseguita anche nel corrente esercizio l'erogazione delle provvidenze, contemplate, dal Trattato istitutivo della Comunità stessa, a favore dei lavoratori licenziati per effetto dell'entrata in vigore del mercato comune dei due prodotti.

Come è noto, dette provvidenze si concretano nella corresponsione di:

1°) un'indennità di attesa, trimestralmente scalare, spettante per un periodo massimo di 15 mesi a partire dalla data del licenziamento;

2°) un'indennità di attesa, in caso di reimpiego dell'interessato, anch'essa spettante per un periodo massimo di 15 mesi, e consistente nella differenza tra il maggior salario del precedente impiego e quello inferiore della nuova occupazione;

3°) un'indennità di nuova sistemazione, spettante ai lavoratori che, per ottenere una nuova occupazione, siano costretti, durante il periodo che dà diritto all'indennità di attesa, a trasferirsi in località diverse da quella del precedente impiego.

L'entità degli interventi fino ad oggi attuati può così riepilogarsi:

| Settore | Numero dei beneficiari | Somme erogate Lire |
|---|---|---|
| Acciaio . . . . . | 18.738 | 6.290.310.176 |
| Carbone . . . . . | 5.000 | 2.063.412.439 |
| Totale . . . | 23.738 | 8.353.722.615 |

Ai fini del riadattamento della manodopera siderurgica licenziata, sono stati istituiti 36 corsi professionali, ai quali hanno partecipato 815 lavoratori, per una spesa complessiva di lire 145.400.267.

Allo scopo di agevolare la rioccupazione del personale siderurgico licenziato, la legge 23 marzo 1956, n. 296, dispone, come è noto, la concessione di un contributo del 2,50 per cento, da parte del Ministero del tesoro, sugli interessi relativi a finanziamenti accordati, in base alla stessa legge, ad imprese che abbiano assunto detto personale.

L'applicazione della citata legge ha dato, finora, i risultati indicati nella dimostrazione che segue·

| | | |
|---|---|---|
| Finanziamenti accordati alle aziende . . | L. | 6.270.000.000 |
| Contributi impegnati a carico del Tesoro | » | 1.567.500.000 |
| Contributi liquidati | » | 301.750.000 |
| Lavoratori occupati | N. | 531 |

### III. — Riepilogo dei problemi internazionali del lavoro.

1. — Il Ministero del lavoro svolge un'intensa attività in materia di rapporti internazionali del lavoro sia in sede bilaterale che nel quadro delle iniziative che fanno capo ad Organismi internazionali quali: la Comunità economica europea, la C.E.C.A., l'O.I.L, l'O.E.C.E, il Consiglio d'Europa.

Nel quadro delle trattative bilaterali è da ricordare che in questi ultimi tempi la divisione XIII dei problemi internazionali del lavoro è impegnata nelle trattative con la Svizzera per una nuova e più completa convenzione in materia di assicurazioni sociali mentre, per quanto, riguarda l'America Latina, ha provveduto alla predisposizione di due progetti di accordi bilaterali con l'Argentina e l'Uruguay. Per questi ultimi accordi si tratta di dare inizio nei rapporti con i Paesi dell'America, meta della tradizionale emigrazione italiana, a strumenti internazionali di notevole rilievo per la tutela del lavoro italiano all'estero.

2. — Nel quadro delle iniziative e degli studi della Comunità economica europea sono da porre in particolare rilievo le seguenti questioni:

*a*) Dopo un lungo *iter* il progetto di Regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori sta per essere sottoposto alle decisioni (e all'approvazione) del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del prossimo mese di maggio. Trattasi di uno strumento internazionale molto importante mediante il quale avrà inizio la concreta applicazione dei principî di libera circolazione delle forze di lavoro enunciati nel Trattato di Roma. Naturalmente la formulazione di tale progetto presenta ancora qualche difficoltà (soprattutto in relazione alla necessità di precisare il meglio possibile: i diritti sindacali dei lavoratori migranti, la politica comune dell'impiego, la priorità comunitaria e

la posizione della famiglia nel paese di immigrazione) che si spera possa essere superata nella riunione del Consiglio dei Ministri.

*b*) Per il Fondo sociale europeo è da ricordare innanzi tutto che il Regolamento n. 9, approvato nel maggio 1960, è entrato in vigore il 20 settembre dello stesso anno e che in questi ultimi tempi, scaduto il 20 marzo 1961 il termine previsto per la presentazione delle domande di rimborso, la Commissione della Comunità economica europea è stata in condizione di fare un primo bilancio delle situazioni del sei Paesi.

Naturalmente, per quanto riguarda l'Italia, il Governo è impegnato a predisporre con urgenza alcuni provvedimenti atti ad adeguare la nostra legislazione (sul collocamento, sull'addestramento, e sulla Cassa integrazione guadagni) alle nuove esigenze sorte dal Regolamento n. 9 sul Fondo sociale europeo.

*c*) In materia di addestramento professionale è da tener presente, innanzi tutto, che il nostro Paese ha svolto una azione coerente ed efficace al fine di ottenere una adeguata applicazione delle norme contenute nell'articolo 128 del Trattato di Roma relative alla attuazione di una politica comune di formazione professionale.

Inoltre, in relazione agli squilibri congiunturali di manodopera accertati per il 1961 si è svolta una intensa azione in sede comunitaria per la predisposizione di programmi di formazione professionale accelerata di lavoratori italiani che debbono trovare occupazione nella Repubblica federale tedesca e nei Paesi Bassi. È prevista in questo settore una notevole partecipazione finanziaria dei Paesi interessati all'assorbimento della nostra manodopera.

*d*) Nel quadro dei problemi relativi alla previdenza sociale è noto che da tempo sono stati approvati – e, conseguentemente, sono in corso di applicazione – i regolamenti n. 3 e n. 4 concernenti la sicurezza sociale per i lavoratori migranti nell'ambito della C.E.E.

La Commissione della Comunità europea, con l'appoggio determinante del nostro Paese, sta sviluppando iniziative atte a rendere più efficace e più completa la tutela dei diritti in materia di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori migranti. In particolare, si sta cercando da un lato di realizzare una maggiore tutela in materia di assegni familiari e di assistenza malattie per i familiari rimasti in patria dei lavoratori emigrati e dall'alto di realizzare dei Regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori stagionali e frontalieri.

*e*) Il Governo italiano e per esso il Ministero del lavoro ha preso parte ad iniziative di notevole rilievo in campo sociale – derivanti dagli impegni del Trattato di Roma – che hanno fatto capo alla Commissione della C. E. E. e per le quali si avranno decisivi sviluppi nel prossimo avvenire. Trattasi sopratutto dei problemi relativi: alla retribuzione del lavoro straordinario, alla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile, alle statistiche in materia di costo del lavoro, alla politica degli alloggi, al servizio sociale, allo scambio di giovani lavoratori, alla armonizzazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, alla lista uniforme delle malattie professionali, alle ferie pagate e alla applicazione dell'articolo 118 del Trattato concernente la collaborazione tra i Paesi membri della C. E. E. in materia sociale in genere. Sono da ricordare, infine, per i riflessi sociali che ne conseguono, i regolamenti in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni dei servizi.

3. — Nel quadro delle iniziative riguardanti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nel segnalare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prende parte a tutte le riunioni riguardanti i problemi sociali si vuol richiamare l'attenzione soprattutto sulla circostanza che è attualmente all'esame dei Ministeri competenti (Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro, Ministero dell'industria e commercio, Ministero delle partecipazioni statali, Presidenza del Consiglio dei Ministri) uno schema di disegno di legge concernente provvidenze in favore di lavoratori siderurgici italiani licenziati a seguito dell'apertura del Mercato comune dell'acciaio.

Tale disegno di legge fissa nuovi termini per la chiusura delle operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori siderurgici delle provvidenze di cui al paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato istitutivo della C. E. C. A. e per l'effettuazione dei conguagli tra Stato italiano ed Alta Autorità.

4. — Nel quadro della azione derivante dagli impegni dei confronti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua una attività veramente notevole sia per quanto riguarda la predisposizione degli elementi di valutazione per la ratifica delle convenzioni internazionali del lavoro e l'applicazione di altri strumenti quali le raccomandazioni e le risoluzioni sia per quanto con-

cerne la elaborazione dei rapporti e del materiali di documentazione necessario per la partecipazione alle sessioni della Conferenza internazionale del lavoro e delle varie riunioni convocate periodicamente (Commissione d'industria, Gruppi di esperti).

In particolare, per il prossimo avvenire è da ricordare l'impegno che il Ministero del lavoro pone ai fini della partecipazione alle prossime due Conferenze internazionali del lavoro che avranno luogo a Ginevra nel giugno del 1961 e nel giugno del 1962.

Importanti problemi riguardanti il mondo del lavoro e sociali in genere saranno affrontati dalle prossime due conferenze come risulta, a titolo sia pure orientativo, dall'ordine del giorno delle conferenze stesse.

Infatti:

*a*) la 45ª sessione della Conferenza internazionale dell'O. I. L. (che avrà luogo, come si è detto, nel giugno del corrente anno a Ginevra) comprende fra l'altro i seguenti argomenti: 1°) la riduzione della durata del lavoro; 2°) gli alloggi dei lavoratori; 3°) i problemi e le modifiche dell'impiego; 4°) la formazione professionale; 5°) l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale.

*b*) L'ordine del giorno della 46ª Conferenza dell'O. I. L. (giugno 1962) comprende tra l'altro: 1°) la formazione professionale (in secondo esame); 2°) la parità tra nazionali e non nazionali in materia di sicurezza sociale (in secondo esame); 3°) il divieto di vendita, di acquisto e di uso di macchine sprovviste di dispositivi di sicurezza; 4°) la cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento e sospensione dal lavoro.

5. — Nel quadro della attività dell'O. E. C. E. è da ricordare da un lato la partecipazione agli studi e alle indagini che fanno capo al Comitato della manodopera di tale Organismo e dall'altro la partecipazione ai lavori preparatori per la nuova Organizzazione, l'O. C. E. D. della quale, come è noto, dovranno far parte anche gli Stati Uniti e il Canadà.

6. — Nel quadro della attività del Consiglio d'Europa è da ricordare la partecipazione pienamente operante del Ministero del lavoro alla elaborazione della Carta sociale europea e alle riunioni che rientrano nel cosiddetto accordo parziale, con il quale si è avuto il passaggio di una parte delle attività dell'U. E. O. al Consiglio d'Europa stesso.

7. — È da tener presente, infine, che il Ministero del lavoro svolge una attività non indifferente nel quadro delle iniziative concernenti la « Cooperazione tecnica internazionale » mediante il coordinamento delle missioni concernenti tecnici in materia di lavoro e sociale in genere da inviare all'estero o da ricevere in Italia in provenienza da vari paesi stranieri.

## IV. — Esame comparato dei trattamenti salariali e normativi vigenti nei paesi della Comunità economica europea.

I trattamenti salariali e normativi vigenti in ciascuno dei paesi aderenti alla Comunità presentano differenze di ordinamento di struttura e di entità, soprattutto per quanto concerne i sistemi previdenziali, a causa delle diverse condizioni economiche e demografiche, per cui una comparazione dei dati relativi potrà essere utile sotto l'aspetto conoscitivo e documentativo, ma assai scarsa di possibilità concrete per la poca omogeneità dei dati stessi.

### A) *Durata del lavoro.*

1. – *Belgio.* — I contratti collettivi rinnovati nel Belgio nel 1959 sono stati caratterizzati da un nuovo progresso verso la generalizzazione della settimana lavorativa di 45 ore. Tale regime è oggi applicato praticamente in quasi tutta l'industria. La ripartizione delle 45 ore in 5 giorni – già estesa nel 1958 – ha continuato ad affermarsi sempre più, soprattutto per quanto riguarda il personale dello Stato.

Il Belgio non dispone ancora di uno strumento efficace per misurare la durata effettiva del lavoro. Tenendo conto dell'evoluzione della durata contrattuale del lavoro, non sembra tuttavia che si sia manifestata una tendenza all'aumento del numero medio delle ore di lavoro compiute. A quanto pare, la ripresa congiunturale ha determinato soltanto il riassorbimento della disoccupazione parziale provocata dalla recessione nell'industria tessile, in quella del legno e in quella metallurgica.

2. – *Repubblica federale di Germania.* — Nella Repubblica federale di Germania, nel 1959 i lavoratori hanno beneficiato – in forza dei contratti collettivi conclusi precedentemente – di riduzioni della durata del lavoro senza perdita di salario. La riduzione della

durata del lavoro ha anche avuto molta parte nella stipulazione di nuovi contratti. Sono state così decise varie riduzioni nelle miniere, nell'industria siderurgica e metallurgica, nella costruzione, nell'industria tessile e in quella della calzatura, in molti rami dell'industria alimentare, nell'industria degli stimolanti nonché nelle industrie grafiche. Alla fine del 1959, la durata contrattuale del lavoro, era quindi, fissata a 45 ore o meno per 13 milioni di operai e impiegati, e precisamente a 45 ore per 7 milioni, e a meno di 45 ore per 6 milioni. Alla fine del 1958 soltanto 700.000 lavoratori subordinati beneficiavano di una durata del lavoro ridotta contrattualmente a meno di 45 ore, mentre 11 milioni circa osservavano una durata ridotta a 45 ore. Tenendo conto degli impiegati, circa il 75 per cento delle persone occupate ha lavorato 45 ore o meno sulla base di contratti collettivi. Va ancora aggiunto un certo numero di lavoratori imprecisamente registrati che beneficiano di riduzioni della durata del lavoro accordato spontaneamente dalle imprese. Si ritiene che alla fine del giugno 1959 quasi 11,5 milioni di persone lavorassero soltanto 5 giorni alla settimana.

Nel 1959 la durata media effettiva del lavoro settimanale (2) (vale a dire il numero effettivo delle ore di lavoro prestate, comprese le ore straordinarie e il lavoro domenicale e festivo, ed escluse le pause effettuate nell'impresa e le assenze per giorni festivi, ferie, malattia o altre ragioni personali oppure inerenti all'impresa), era di 41,9 ore per i lavoratori dell'industria contro 42,2 ore nel 1958. Per quanto riguarda gli operai, essi hanno osservato la settimana lavorativa di 39 ore rispetto a 39,1 nel 1958. Per ambo i sessi la durata media settimanale del lavoro è quindi stata nel 1959 di 41,3 ore contro 41,5 nell'anno precedente. La riduzione della durata settimanale del lavoro è pertanto solo di 0,1 – 0,3 ore alla settimana ed è quindi nettamente inferiore a quella dell'anno precedente, in cui raggiungeva 1,4 ore per gli uomini e 2,0 ore per le donne. È tuttavia opportuno ricordare che questo risultato è in parte dovuto al fatto che i mesi del 1958 utilizzati per l'indagine comprendevano un maggior numero di giorni festivi.

Nell'industria (comprese le miniere) la durata settimanale media retribuita (che comprende il tempo di lavoro effettivo e le ore non lavorative retribuite: ad esempio, ferie pagate, giorni di malattia pagati, giorni festivi, ecc.) ha raggiunto 46,2 ore per gli uomini, 43,3 per le donne e 45,6 per l'insieme dei lavoratori (media annuale).

L'evoluzione dal 1953 al 1959 è indicata nella tabella seguente:

*Numero medio di ore settimanali retribuite.*

(1953-1959)

| ANNO | Lavoratori dell'industria (minatori compresi) | | |
|---|---|---|---|
| | Uomini | Donne | Uomini e donne |
| 1953 . . . . . | 48,9 | 45,3 | 48,1 |
| 1954 . . . . . | 49,7 | 45,7 | 48,8 |
| 1955 . . . . . | 49,8 | 45,9 | 48,9 |
| 1956 . . . . . | 49,1 | 45,3 | 48,2 |
| 957 . . . . . | 47,1 | 44,3 | 46,5 |
| 1958 . . . . . | 46,4 | 43,2 | 45,7 |
| 1959 . . . . . | 46,2 | 43,3 | 45,6 |

A partire dal 1956, e soprattutto dal 1957, l'influsso delle riduzioni della durata del lavoro prevista dai contratti collettivi risulta nettamente nei dati statistici. Nell'industria la durata media del lavoro settimanale retribuito è diminuito dal 1955 al 1959 di 3 ore e mezzo per gli operai e di oltre 2 ore e mezzo per le operaie. Ciò si è verificato indubbiamente anche per la durata effettiva del lavoro. Dal 1958 al 1959, la diminuzione riguardante gli uomini ha raggiunto soltanto 0,2 ore alla settimana. Anche la durata del lavoro delle operaie è leggermente aumentata. Rispetto all'anno precedente la media della durata settimanale retribuita era un po' più alta nel maggio e nell'agosto 1959 per quanto riguarda gli uomini e nel maggio, agosto e novembre per quanto riguarda le donne.

(2) La statistica è stata elaborata nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre per i lavoratori dell'industria, in maggio e novembre per l'artigianato e in settembre per l'agricoltura. Essa è fondata sui risultati di un intero mese o di quattro-cinque settimane di salario. Sui risultati così ottenuti influisce la scelta dei mesi, in particolare l'esistenza di giorni festivi (maggio-novembre), di ferie (agosto) e di disoccupazione parziale stagionale (febbraio).

Nel maggio 1959 la media della durata settimanale del lavoro retribuito nell'artigianato era per gli uomini allo stesso livello dell'anno precedente e cioè di 47 ore; per le operaie dei laboratori di confezioni maschili e femminili essa è stata di 46,2 ore contro 46,3 ore. Contrariamente a quanto avviene per la durata effettiva del lavoro, non si constata quindi in questo campo un regresso netto. In taluni settori dell'artigianato la durata del lavoro retribuito è anzi aumentata, come ad esempio per i falegnami, i sarti da uomo, gli idraulici, gli imbianchini ed i verniciatori.

Nell'agricoltura la durata del lavoro (e si tratta qui esclusivamente del lavoro retribuito) è stata censita soltanto per gli operai pagati ad ora che non fanno parte del nucleo familiare e lavorano in aziende con almeno 50 ettari di superficie coltivabile. È assolutamente impossibile determinare con precisione la durata del lavoro delle persone pagate a mese e conviventi con il proprietario dell'azienda agricola. La statistica dei salari agricoli, che a partire dal 1959 sarà stabilita soltanto una volta all'anno, dimostra che la durata media del lavoro mensile retribuito degli operai specializzati pagati ad ore è diminuita da 244 ore nel settembre 1958 a 236 ore nel settembre 1959, e da 239 ore a 234 ore per quanto riguarda gli altri operai pagati ad ore.

La media delle ore straordinarie effettuate dagli operai dell'industria (vale a dire le ore di lavoro che dànno diritto ad un supplemento di salario e che sono effettuate oltre alla durata regolare del lavoro settimanale senza essere compensate da ferie) è giunta nel 1959 – a seguito della ripresa congiunturale – a 2,7 ore settimanali, superando quindi di 0,3 ore la media dell'anno precedente. La media delle operaie dell'industria (0,8 ore) ha superato di 0,1 ore quella dell'anno precedente.

La ripresa congiunturale, ampliatasi nel corso dell'anno, si è riflessa anche nelle statistiche trimestrali del 1959; la durata media del lavoro straordinario effettuato dagli uomini è passata da 1,2 ore a 2,7 in maggio, a 2,9 in agosto e a 3,8 in novembre. Per le donne, le cifre corrispondenti sono 0,6, 0,8, 0,7 e 1,1, ore. Nella Repubblica federale di Germania sono state prestate ore straordinarie soprattutto nei birrifici, in taluni settori dell'industria dei generi alimentari e degli stimolanti, nella costruzione navale, nelle cartiere e nell'industria dei materiali da costruzione.

3. – *Francia.* — In Francia la durata settimanale media del lavoro – notevolmente diminuita nell'ultimo trimestre 1958 a causa del rallentamento dell'attività in un certo numero di settori (diminuita da 45,6 ore al 1° ottobre 1958 a 44,9 ore al 1° gennaio 1959) – è progressivamente aumentata nel corso dell'anno per raggiungere nuovamente un livello analogo a quello del 1957-1958. Il 1° gennaio 1960 tale durata era nuovamente di 45,6 ore con un aumento dell'1,6 per cento rispetto al 1° gennaio 1959.

Considerando i grandi settori si constata che la durata del lavoro è rimasta quasi immutata nel campo dell'energia e dei trasporti, mentre è leggermente aumentata nel settore del petrolio e delle attività commerciali ed è assai aumentata nell'industria tessile (più 8,5 per cento), nell'abbigliamento e nella lavorazione delle stoffe (+ 6,1 per cento), nel settore dei cuoi e pellami (+ 3,6 per cento), nell'industria del legno e dei mobili (+ 2 per cento) e nel settore della carta e del cartone (2 per cento), dove la diminuzione dell'attività era stata particolarmente notevole nel 1958.

La durata del lavoro delle varie categorie di lavoratori subordinati si distanzia tuttavia notevolmente dalla media generale di 45,6 ore registrata al 1° gennaio 1960. Per l'insieme delle attività, il 15 per cento dei subordinati lavorava 40 ore o meno, il 31 per cento da 41 a 47 ore, il 40,6 per cento 48 ore e il 13,4 per cento oltre 48 ore.

4. – *Italia.* — Nel 1959, la tendenza alla riduzione degli orari di lavoro è continuata in Italia sul piano dei contratti aziendali: alcune grandi ditte come ad esempio la « Fiat », la « Olivetti », la « Cogne », hanno concesso riduzioni di orario nella misura consentita dalla loro situazione. Dopo il contratto concluso per la siderurgia il 7 marzo 1958, la durata del lavoro in tale settore è stata ridotta da 48 a 46,3 ore settimanali. D'altra parte, in talune imprese, che già hanno notevolmente ridotto la durata settimanale del lavoro si manifesta la tendenza ad adottare una ripartizione delle ore in soli 5 giorni lavorativi. La riduzione dell'orario di lavoro è stata pure oggetto di negoziati nell'ambito di taluni settori e sul piano nazionale.

Per quanto riguarda gli orari effettivi di lavoro, la ripresa congiunturale sembra aver determinato un leggero prolungamento della loro durata nell'industria, come appare dalla tabella che segue.

*Durata mensile del lavoro degli operai, per ramo industriale* (1957-1958-1959).

| | 1957 | 1958 | 1959 | Variazioni in percentuale dal 1958 al 1959 |
|---|---|---|---|---|
| Miniere e permessi minerari | 165,42 | 160,11 | 162,03 | + 1,2 |
| Industria alimentare | 167,07 | 167,27 | 168,52 | + 0,8 |
| Industria tessile | 157,06 | 154,01 | 160,49 | + 4,4 |
| Industria metalmeccanica e mezzi di trasporto | 174,21 | 172,47 | 171,32 | — 0,7 |
| Varie | 170,08 | 169,18 | 170,42 | + 0,8 |
| Elettricità | 192,48 | 189,10 | 186,40 | — 1,3 |
| Totale | 168,58 | 167,18 | 168,49 | + 0,9 |

In media, la durata del lavoro è quindi aumentata di poco meno dell'1 per cento nell'insieme delle industrie estrattive, delle industrie manifatturiere e di quelle produttrici di energia. L'aumento non è stato tuttavia generale, poiché si è potuto constatare un leggero regresso nella metallurgia e nella trasformazione dei metalli. Il prolungamento degli orari è stato di gran lunga più pronunciato nel settore dei tessili anche se in tale ramo la media del numero delle ore di lavoro prestato è rimasta relativamente bassa.

5. — *Lussemburgo.* Nel Lussemburgo, la progressiva applicazione della settimana di 44 ore è continuata nel 1959. Tale sistema interessa attualmente 47.000 lavoratori del settore pubblico, dell'industria siderurgica e mineraria, e dei cementifici, cioè la metà circa del totale dei lavoratori subordinati. La settimana di 48 ore rimane tuttavia in vigore per la maggior parte del commercio e dell'artigianato e, per quanto riguarda l'industria, nell'alimentazione, nei tessili e nell'industria chimica.

La ripartizione degli orari di lavoro si orienta inoltre sempre più verso la settimana di 5 giorni, che è stata applicata in particolare nel settore delle assicurazioni: mentre potrebbe essere introdotta nelle banche in un prossimo futuro.

Si ricorda, ancora, un decreto granducale del 25 luglio 1959, che ha disciplinato la durata del lavoro e il riposo settimanale per i trasporti su strada e che ha garantito, in particolare, nel quadro della giornata di 8 ore un riposo giornaliero ininterrotto di 12 ore su 24.

6. – *Paesi Bassi.* — Nei Paesi Bassi si delinea una tendenza alla riduzione della durata contrattuale del lavoro. Nell'industria mineraria – dove prima del maggio 1957 già non si lavorava che 46 ore alla settimana – il numero dei sabati liberi, in numero di 12 a partire dal maggio 1957, è stato portato a 15 nel 1959 ed è stato ulteriormente aumentato da 15 a 20 nel 1960. Dall'ottobre 1959, l'industria dei sigari ha adottato la settimana di 45 ore; essa mirava in tal modo ad una migliore ripartizione del lavoro, le cui prospettive erano divenute sfavorevoli a causa del progresso della meccanizzazione. In taluni casi si è convenuto di ridurre progressivamente a 45 ore, o a una media di 45 ore settimanali, la durata del lavoro precedentemente fissata a 48 ore, e ciò soprattutto nell'industria della confezione, nell'industria grafica e in quella metallurgica. In altri casi o particolarmente nell'industria metallurgica, è stato convenuto che la durata del lavoro sarà ridotta da 48 a 45 ore nel 1961. La riduzione della durata del lavoro significa generalmente che nel giro di alcuni anni si giungerà ad una settimana lavorativa di 5 giorni, con 9 ore di lavoro al giorno. L'evoluzione in questo senso ha reso necessaria una revisione delle norme relative alle ore straordinarie; le modalità di tali norme differiscono da un ramo all'altro.

Rimane, inoltre, da segnalare l'elaborazione di un progetto di legge relativo alle ferie retribuite.

Per quanto riguarda la durata effettiva del lavoro settimanale, essa è progressivamente aumentata nel 1959 ed è stata in media superiore a quella del 1958. A seguito dell'evoluzione congiunturale il numero delle imprese che lavorano meno di 48 ore è infatti diminuito e si è fatto più largo ricorso alle ore straordinarie.

B) *Ferie pagate.*

(Per le ferie pagate si riporta la seguente tabella sinottica estratta dalla « Regolamentazione delle ferie pagate nei sei paesi della Comunità » pubblicata a cura della C. E. E.

| NAZIONI | Lavoratori | FERIE ANNUALI | | | GIORNI FESTIVI | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Durata minima stabilita | | Indennità supplementari di ferie espresse in giornate di remunerazione | Giorni festivi non lavorati e pagati in virtù | | Giorni festivi non lavorati e non pagati | |
| | | dalla legge | dai contratti collettivi | | della legge | dei contratti collettivi | | |
| Germania | Adulti | 12 | 12-24 circa | — | 10-13 | — | — | 22-37 |
| | Adolescenti | 24 | 24 | — | 10-13 | — | — | 34-37 |
| Belgio | Adulti | 12 | 12 | 6 + 11/2 | 12 | — | — | 24 + 71/2 |
| | Adolescenti | 18 | 18 | 6 + 11/2 | 12 | — | — | 30 + 71/2 |
| Francia | Adulti | 18 | 18 | — | 1 | circa 5 | (donne 10) | 24 |
| | Adolescenti | 24 | 24 | — | 1 | circa 5 | (10) | 30 |
| Italia | Adulti | — | 8-30 | — | 16 | — | — | 24-46 |
| | Adolescenti | — | 8-30 | — | 16 | — | — | 24-46 |
| Lussemburgo | Adulti | 8 | — | — | 10 | — | — | 18 |
| | Adolescenti | 12 | — | — | 10 | — | — | 22 |
| Paesi Bassi | Adulti | — | 12-15 | fino a 12 | — | 6-7 | — | 18-22 fino a 12 |
| | Adolescenti | — | 12-21 | fino a 12 | — | 6-7 | — | 18-28 fino a 12 |

Per l'interpretazione di questa tabella, è opportuno tenere presente che *in Germania* diversi contratti collettivi prevedono fino a 30 giorni di ferie ed oltre, e che una grande parte delle donne ha diritto ad un giorno speciale di congedo detto « jour de ménage », che *in Belgio*, gli impiegati hanno diritto ad un periodo di ferie supplementare in base ai contratti collettivi; che *in Francia* ferie supplementari sono concesse in diverse branche di industria, e che le donne e i ragazzi beneficiano di dieci giorni di ferie, di cui cinque sono generalmente pagati in base ai contratti collettivi; che *in Italia* esistono leggi speciali che disciplinano le ferie in certe categorie professionali; che *nel Lussemburgo* la legge prevede aumenti della durata delle ferie a partire da una determinata anzianità; e che *nei Paesi Bassi* il regime delle ferie è stabilito dai contratti collettivi per l'85 per cento dei lavoratori, e che una regolamentazione che stabilisce un minimo obbligatorio si applica al restante 15 per cento.

C) *I salari e il costo della vita* (3).

1. — In *Belgio*, il reddito nazionale è stato nel 1956 di 388,57 miliardi di franchi belgi e nel 1957 di 410,80 miliardi.

L'aliquota di reddito nazionale rappresentata dal reddito lordo del lavoro dipendente è stata nel 1956 di 209,10 miliardi di franchi belgi (53,8 per cento) e nel 1957 di 227,64 miliardi (55,4 per cento).

L'indice dei salari contrattuali per ora di lavoro (1953 = 100), che traduce soltanto imperfettamente l'evoluzione dei salari reali, ha segnato un aumento relativamente notevole dall'ottobre 1957 al gennaio 1958, passando da 127,5 a 130,5, con un aumento di 3 punti. Gli adeguamenti salariali posti in atto nelle industrie di base e nella costruzione furono determinati dall'aumento dello indice dei prezzi al minuto, verificatosi alla fine del 1957. Sono stati inoltre conclusi nuovi contratti collettivi nell'industria dell'alimentazione, dell'abbigliamento, del legno, del tabacco e nel settore dei trasporti. In virtù dell'accordo del 12 luglio 1957 i lavoratori occupati nell'industria metallurgica hanno ottenuto, a partire dal 1° gennaio 1958, un aumento salariale del 2 per cento.

Nel 1958 e nei primi due mesi del 1959 si constata tuttavia una certa stabilità dei salari. Infatti l'indice dei salari contrattuali è aumentato soltanto di 0,9 punti (gennaio e febbraio 1959 = 131,4).

L'indice dei prezzi al minuto (1953 = 100) è aumentato di 1,04 punti dall'ottobre 1957 (107,64) al gennaio 1958 (108,69). Già nel 1958 e poi nei primi due mesi del 1959 l'indice dei prezzi al minuto manifestava tuttavia una grande stabilità, aumentando soltanto di 0,26 punti. (Evoluzione dall'indice dei prezzi al minuto nel 1958: 108,69 – 108,31 – 108 – 108,31 – 108,35 – 108,51 – 108,08 – 108,07 – 108,08 – 108,24 – 108,34 – 108,76 – febbraio 1959: 108,95).

2. — In *Germania* (Repubblica Federale), il reddito nazionale è stato di 149,0 miliardi di marchi nel 1956, di 160,8 nel 1957 e di 169,1 nel 1958.

L'aliquota del reddito nazionale rappresentata dal reddito lordo del lavoro dipendente è salita da 91,8 miliardi di marchi (61,6 per cento) nel 1956 a 99,9 (62,1 per cento) nel 1957 ed a 108,1 (63,9 per cento) nel 1958.

I redditi di lavoro non sono aumentati soltanto in funzione dell'incremento dell'occupazione, ma anche e principalmente per effetto dei numerosi miglioramenti salariali ottenuti mediante contratti collettivi nel primo semestre e che hanno portato complessivamente a far salire del 6-6,5 per cento i tassi orari. Poiché le riduzioni della durata del lavoro attuate nel 1952 non hanno raggiunto, in generale, l'importanza dell'anno precedente, gli aumenti salariali di compensazione hanno avuto, in queste maggiorazioni, una parte soltanto secondaria. Di conseguenza, l'aumento dei tassi dei salari orari si è tradotto in un miglioramento pressappoco uguale dei guadagni settimanali.

Nell'industria la media dei guadagni orari lordi è salita dal novembre 1957 al novembre 1958 (ultimo mese per il quale si disponga di dati), per tutti i lavoratori da 211,6 *pfennig* a 234,1 *pfennig*, con un aumento cioè del 5,6 per cento. La media dei guadagni settimanali è aumentata nello stesso periodo, in valore nominale, del 4,9 per cento.

Nel corso del 1958 la media del guadagno lordo è stata, per l'insieme dell'industria, di 231,6 *pfennig* (contro 216,8 *pfennig* nel 1957). La media dei guadagni settimanali è stata nel 1958 di D. M. 105,82 (contro D. M. 100,74 nel 1957).

Mentre la mano d'opera maschile percepiva un salario lordo di 252,7 *pfennig* ed un salario settimanale lordo di D. M. 118,27, quella femminile arrivava a percepire in media un salario lordo di 161,2 *pfennig* all'ora e di D. M. 70,40 alla settimana: cioè, rispettivamente, il 64 per cento e il 59,4 per cento del corrispondente salario della mano d'opera maschile.

Le tendenze in materia di prezzi hanno avuto nel 1958 un'evoluzione favorevole ai compratori. Alla fine del 1957 e all'inizio del 1958 sembrava ancora che si dovesse contare su un rialzo dei prezzi del carbone e dell'acciaio e su un aumento delle tariffe ferroviarie. La tendenza al rialzo ha invece perduto rapidamente vigore per essere seguita da una fase stazionaria. Nel suo insieme, il livello dei prezzi non è più salito fra l'aprile del 1958 e il febbraio 1959. Secondo l'indice del costo della vita tale livello a fine novembre aveva appena superato dell'1,7 per cento quello di un anno prima (1950 = 119).

(3) *Fonte:* Relazione sulla evoluzione della situazione sociale nella Comunità. Allegata alla « Seconda relazione generale sull'attività della Comunità », pag. 68 e segg.

Poiché la media dei guadagni orari lordi nell'industria è aumentata dal novembre 1957 al novembre 1958 del 5,6 per cento circa e i guadagni settimanali medi del 4,9 per cento, mentre il costo della vita è aumentato, nello stesso periodo, soltanto dell'1,7 per cento, ne deriva per il 1958 un aumento notevole, sebbene meno pronunciato che negli anni precedenti, del reddito reale dei lavoratori dipendenti.

3. — In *Francia*, il reddito nazionale è salito da 14,230 miliardi di franchi nel 1956, a 15.840 nel 1957 e a 17.910 nel 1958.

L'aliquota del reddito nazionale costituita dal reddito lordo del lavoro dipendente è passata da 8.840 miliardi di franchi nel 1956 (59,3 per cento) a 9.420 nel 1957 (59,5 per cento) e a 10.680 nel 1958 (59,6 per cento).

Nel periodo dall'ottobre 1957 all'ottobre 1958 l'aumento dei salari ha raggiunto l'11,3 per cento. Durante il primo trimestre del 1958 i salari hanno ricuperato parzialmente il ritardo che avevano subìto nel 1957 rispetto al costo della vita. La crisi politica prima e il pericolo della disoccupazione poi, hanno frenato le rivendicazioni e messo termine agli aumenti salariali.

Il salario minimo interprofessionale garantito (S. M. I. G.) ha avuto tre maggiorazioni: il 1° febbraio è stato portato a 139 franchi all'ora, il 1° marzo a 144,80 ed il 1° giugno a 149,25. Questi successivi aumenti non hanno tuttavia influenzato in modo apprezzabile l'evoluzione dei salari reali nel loro complesso.

I risultati dell'inchiesta trimestrale del 1° gennaio 1959 hanno messo in luce che il livello dei tassi salariali è aumentato dello 0,9 per cento nel quarto trimestre del 1958. L'indice generale, con base 100 al 1° gennaio 1956, è salito da 127,5 al 1° ottobre 1958 a 128,6 al 1° gennaio 1959. L'unico aumento superiore all'1,5 per cento si è verificato nelle industrie poligrafiche (+ 3,5 per cento). Gli aumenti più esigui sono stati rilevati nel ramo tessile (+ 0,2 per cento), in quello del vetro, della ceramica e dei materiali da costruzione (+ 0,3 per cento) e nell'abbigliamento (+ 0,3 per cento). In generale l'aumento è dello 0,9 per cento per gli uomini e dello 0,6 per cento per le donne. Il rialzo dei salari è più sensibile nelle zone in cui l'indennità di contingenza è uguale a 0 (1,3 per cento) che non nelle altre. Si nota che l'aumento si accentua in uno con la qualifica e varia dallo 0,6 per cento per i manovali all'1,1 per cento per i lavoratori altamente qualificati:

| DATA | Indice dei tassi salariali in Francia (gennaio 1956=100) |
|---|---|
| 1° ottobre 1957 | 114,6 |
| 1° gennaio 1958 | 118,9 |
| 1° aprile 1958 | 123,5 |
| 1° luglio 1958 | 126,5 |
| 1° ottobre 1958 | 127,5 |
| 1° gennaio 1959 | 128,6 |

L'indice dei 250 articoli di consumo presi come base di calcolo è aumentato del 13,8 per cento dall'ottobre 1957 all'ottobre 1958. Diversi sono stati i fattori che hanno continuato a spingere al rialzo: raccolti insufficienti, spese pubbliche superiori a quelle dell'anno precedente, adeguamento dei salari. L'indice dei 250 articoli è salito però soltanto del 5,3 per cento dal gennaio all'ottobre 1958, mentre era salito del 13,9 per cento dal gennaio all'ottobre 1957.

Fra l'ottobre e il dicembre 1958 i prezzi si sono mantenuti al medesimo livello. Il rialzo dei prezzi, che deve ovviamente verificarsi in seguito ai recenti provvedimenti governativi (svalutazione della moneta, aumento di parecchie tariffe, abolizione delle sovvenzioni, ecc.), verrà contenuto dalla contrazione della domanda interna, che aveva già determinato una stabilizzazione dei prezzi nel secondo semestre del 1958; gli aumenti, del resto, nel gennaio e febbraio 1959, sono stati soltanto, rispettivamente, del 2,5 per cento circa e dell'1,4 per cento.

Al fine di attenuare le ripercussioni che potevano avere i rincari derivanti dall'abolizione delle sovvenzioni, si è deciso, con decreto del 31 gennaio 1959, di anticipare la procedura abituale, aumentando lo S. M. I. G. del 4,5 per cento già dal 1° febbraio 1959 anziché dal 1° aprile. Lo S. M. I. G. è così salito a 156 franchi per la prima zona della regione parigina, in sostituzione del tasso di 149,25 franchi già in vigore dal 1° giugno 1958.

| DATA | Indice dei prezzi (250 articoli) a Parigi dal luglio 1956 al giugno 1957=100 |
|---|---|
| Ottobre 1957 | 106,3 |
| Gennaio 1958 | 114,9 |
| Aprile 1958 | 118,7 |
| Luglio 1958 | 119,8 |
| Ottobre 1958 | 121,0 |
| Gennaio 1959 | 124,0 |
| Febbraio 1959 | 125,7 |

Dato che i salari orari reali sono aumentati soltanto di poco negli ultimi mesi del 1958, mentre i prezzi continuano a manifestare una tendenza al rialzo, seppure con un ritmo più lento e in misura inferiore al previsto, e data la riduzione della durata media del lavoro settimanale, si può concludere che si è avuta una contrazione leggera dei salari reali ed una contrazione del potere d'acquisto dei lavoratori francesi.

4. — In *Italia*, il reddito nazionale è stato di 10.746 miliardi di lire nel 1956, di 11.543 nel 1957 e di 12.288 nel 1958.

L'aliquota del reddito nazionale rappresentata dal reddito lordo del lavoro dipendente è passata da 6.018 miliardi di lire (56 per cento) nel 1956 a 6.479 (56,1 per cento) nel 1957 e a 6.903 (56,2 per cento) nel 1958.

| SETTORI INDUSTRIALI | 1957 | 1958 | Rapporto percentuale 1958-1957 |
|---|---|---|---|
| Miniere e concessioni minerarie. | 227,62 | 245,25 | + 7,7 |
| Alimentazione . . | 170,19 | 179,32 | + 5,4 |
| Tessili . . . . . | 168,13 | 173,08 | + 2,9 |
| Siderurgia, costruzioni meccaniche e trasporti. | 232,37 | 242,18 | + 4,2 |
| Industrie varie. . | 205,68 | 215,86 | + 4,9 |
| Elettricità . . . | 299,58 | 325,85 | + 8,8 |
| Complessivamente | 209,44 | 219,12 | + 4,6 |

Per quanto attiene ai salari, la precedente tabella dà un'idea dell'evoluzione seguita nell'industria dalla media oraria dei salari reali lordi (esclusi gli assegni familiari, le ferie pagate, i giorni festivi e le gratifiche).

La tabella dimostra che l'evoluzione non è stata uguale in tutti i settori. Mentre i salari progrediscono lentamente nel settore tessile, a ritmo moderato nei settori della metallurgia, dei trasporti e delle industrie varie, gli aumenti si accentuano nei settori elettrico e minerario.

Quanto all'indice dei salari contrattuali (media mensile del 1938 = 100) nell'industria italiana, si vede che esso è salito considerevolmente nel periodo dall'ottobre 1957 (8.905) al dicembre 1958 (9.476). In tale periodo si è infatti registrato un aumento di 571 punti, pari cioè al 6,4 per cento.

Nel 1958, 50 contratti collettivi sono stati riveduti. Grazie ai nuovi contratti, i lavoratori hanno ottenuto aumenti salariali che variano da un minimo del 2 per cento a un massimo del 15 per cento. I miglioramenti più notevoli sono stati ottenuti dai lavoratori delle imprese concessionarie di linee automobilistiche (8 per cento), dell'industria cementizia (6 per cento), delle imprese elettriche private ed a partecipazione statale (8 per cento), della radio-televisione (10 per cento), delle industrie petrolifere del gruppo E. N. I. (5,50 per cento), delle concessionarie private di ferrovie (7 per cento), delle imprese di trasporti su strada, per ferrovia e per tram (6 per cento), della industria della torcitura della seta (5 per cento), delle manifatture del tabacco (11 per cento), delle imprese di trasporti aerei (9 per cento), nonché dai lavoratori addetti alla monda ed al trapianto del riso (7 per cento) e delle compagnie dipendenti da società cinematografiche (7 per cento).

Nel 1958 i raccolti sono stati molto favorevoli. I lavoratori agricoli hanno beneficiato di questa situazione propizia ottenendo aumenti dal 9 al 10 per cento grazie ad accordi di adeguamento salariale.

L'indice del costo della vita è salito del 3,3 per cento dall'ottobre 1957 all'ottobre 1958, passando da 6.641 a 6.677 (media mensile 1938 = 100), ma ha poi seguito un andamento decrescente che lo ha portato, nel dicembre 1958, al livello di 6.620 punti.

Poiché, da un lato, i salari contrattuali hanno avuto un aumento relativamente considerevole, aumento che a sua volta generalmente comporta quello dei salari reali, e poiché, d'altro lato, i prezzi hanno dapprima palesato una più debole tendenza all'aumento, seguita poi da una tendenza al ribasso, e poiché infine la riduzione della durata del lavoro è stata di lieve entità, si può concludere che, nell'industria italiana in generale, i salari reali sono aumentati rispetto alla fine del 1957.

5. — Nel *Lussemburgo* il reddito nazionale è salito da 15.633 milioni di franchi nel 1956 a 16.867 nel 1957.

L'aliquota del reddito nazionale rappresentata dal reddito lordo del lavoro dipendente è passata da 9.148 milioni di franchi (58,5 per cento) nel 1956 a 9.884 (58,6 per cento) nel 1957.

Non si hanno ancora dati per il 1958.

Nel 1958 i prezzi e i salari sono rimasti, in linea generale, al livello raggiunto nel terzo trimestre del 1957. L'indice generale del costo della vita, che negli ultimi tre mesi del 1957 era in media di 131,41, non ha subìto in seguito variazioni apprezzabili e la sua evoluzione generale s'è, anzi, orientata verso il ribasso: l'indice infatti è stato di 131,04 nel dicembre 1958 ed è risultato, in media, pari a 131,03 per tutto il secondo semestre 1958. Pertanto il minimo salariale, che in base all'indice del costo della vita del 1° ottobre 1957 era salito a 22,90 franchi orari e a 4.580 franchi mensili, ha potuto essere mantenuto al medesimo livello; lo stesso dicasi per i salari contrattuali, pure collegati, nella maggior parte dei settori, alle fluttuazioni del costo della vita. Anche i salari reali non sono variati di molto, evidentemente a causa dell'andamento stazionario del costo della vita e dei salari contrattuali.

6. — Nei *Paesi Bassi*, il reddito nazionale è salito da 26.200 milioni di fiorini nel 1956 a 28.880 nel 1957 e a 29.840 (4) nel 1958.

L'aliquota del reddito nazionale rappresentata dal reddito lordo del lavoro dipendente è salita da 14.380 milioni di fiorini (54,9 per cento) nel 1956 a 15.990 (55,4 per cento) nel 1957 e a 16.460 (55,2 per cento) (5) nel 1958.

Nel 1957 il Governo, in considerazione della sfavorevole evoluzione economica e dopo aver consultato il Consiglio economico e sociale (Organo tripartito composto dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'interesse generale) nonché il Parlamento, ha adottato provvedimenti restrittivi nel settore delle spese. Per quanto riguarda l'evoluzione dei salari, il Governo ha adottato il principio dell'immobilismo salariale fatto salvo il caso di ritardato adeguamento o di ingiustizia evidente. Ciò ha avuto per conseguenza che delle modifiche di salario sono intervenute soltanto in alcuni settori (fra i più importanti si possono citare l'agricoltura, le ferrovie, l'edilizia e le industrie estrattive).

Dall'ottobre 1957 al giugno 1958 l'indice dei salari orari contrattuali è passato da 181 a 188 (30 giugno 1947 = 100), per poi stabilizzarsi a questo livello durante il secondo semestre del 1958. L'indice del costo della vita è sceso da 124 nell'ottobre 1957 a 123 nel giugno 1958 e a 121 nel dicembre 1958 (base 1951 = 100). Di conseguenza, l'indice dei salari orari reali è salito da 146 nell'ottobre 1957 a 153 nel giugno 1958 e a 155 nel dicembre 1958.

(4) Dati di stima.

(5) Dati di stima.

D) *Massimali di contribuzione.*

Per quanto concerne, infine, i massimali contributivi, si riporta la seguente tavola, estratta dalla Relazione sulla evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1959.

*Tavola comparativa e dei massimali di contribuzione nei sei paesi della Comunità Economica Europea al 31 dicembre 1959.*

| RISCHI COPERTI | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE | | | MASSIMALI DI CONTRIBUZIONI ANNUI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lavoratori (per cento) | Datori di lavoro (per cento) | TOTALE (per cento) | Unità monetaria nazionale | Unità A.M.E. |
| GERMANIA (Repubblica federale) | | | | | |
| Malattia – maternità | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7 920 | 1.886 |
| Invalidità-vecchiaia e superstiti | 7 – | 7 – | 14 – | 9.600 | 2 286 |
| Infortuni sul lavoro – malattie professionali | — | 1,2 | 1,2 | 9 000 | 2 143 |
| Assegni familiari | — | 0,8 | 0,8 | 9.000 | 2 143 |
| Disoccupazione (*a*) | 1 – | 1 – | 2 – | 9 000 | 2 143 |
| Altri | — | — | — | — | — |
| BELGIO | | | | | |
| Malattia – maternità (invalidità compresa) | 3,5 | 3,5 | 7 – | 72.000 | 1 440 |
| Invalidità-vecchiaia e superstiti | 4,25 | 4,25 | 8,5 | — | — |
| Infortuni sul lavoro - malattie professionali | — | variabile | variabile | — | — |
| Assegni familiari | — | 8,5 | 8,5 | 72.000 | 1.440 |
| Disoccupazione (*a*) | 1 – | 1 – | 2 – | 72 000 | 1.440 |
| Altri (ferie annue) | — | 6,5 | 6,5 | — | — |
| FRANCIA | | | | | |
| Malattia - maternità<br>Invalidità-vecchiaia e superstiti | 6 – | 12,5 | 18,5 | 660 000 | 1 320 |
| Infortuni sul lavoro - malattie professionali | — | variabile | variabile | — | — |
| Assegni familiari | — | 14,25 | 14,25 | 660.000 | 1.440 |
| Disoccupazione (contratto collettivo 31 dicembre 1958) | 0,2 | 0,8 | 1 – | (*b*) 3.204.000 | (*b*) 6.408 |
| Altri | — | — | — | — | — |
| ITALIA | | | | | |
| Malattia - maternità: (industria (*c*) | 0,15 | 10,08 | 10,23 | — | — |
| commercio (*c*) | 0,15 | 8,36 | 8,51 | — | — |
| Invalidità-vecchiaia e superstiti | 3,85 | 7,90 | (*d*) 11,75 | — | — |
| Infortuni sul lavoro - malattie professionali | — | variabile | variabile | — | — |
| Assegni familiari: industria | — | 33 – | 33 – | 300.000 | 484 |
| commercio | — | 25,5 | 25,5 | 270 000 | 436 |
| Disoccupazione: assicurazione disoccupazione | — | 2,6 | 2,6 | — | — |
| complementare sui redditi | — | 0,6 | 0,6 | v. ass. fam. | v. ass. fam. |
| Altri (I.N.A.-Casa) | 0,57 | 1,15 | 1,72 | — | — |

| RISCHI COPERTI | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE | | | MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE ANNUI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lavoratori (per cento) | Datori di lavoro (per cento) | TOTALE (per cento) | Unità monetaria nazionale | Unità A.M.E. |
| **LUSSEMBURGO** | | | | | |
| Malattia - maternità | | | | | |
| industria (*c*) | — | — | — | — | — |
| commercio (*c*) | 4 - | 2 - | 6 - | (*f*) 94.000 | (*f*) 1.898 |
| Invalidità-vecchiaia e superstiti | 5 - | 5 - | 10 - | — | — |
| Infortuni sul lavoro | — | variabile | variabile | — | — |
| Malattie professionali | — | — | — | — | — |
| Assegni familiari: | | | | | |
| industria | — | 4,37 | 4,37 | — | — |
| commercio) | — | 3,52 | 3,52 | — | — |
| Disoccupazione | — | — | — | — | — |
| Altri | — | — | — | — | — |
| **PAESI BASSI** | | | | | |
| Malattia - maternità: | | | | | |
| prestazioni in denaro | 1 - | (*g*) variabile | variabile | (*h*) 5.947 | (*h*) 1.586 |
| prestazioni in natura | 2,25 | 2,25 | 4,5 | — | — |
| Invalidità-vecchiaia e superstiti. | | | | | |
| invalidità-vecchiaia A. V. | (*i*) 5,5 | (*i*) — | (*i*) — | — | — |
| genitori, vedove ed orfani | 1,25 | — | 5,5 | — | — |
| Infortuni sul lavoro | — | — | 1,25 | — | — |
| Malattie professionali | — | variabile | variabile | (*h*) 5 947 | (*h*) 1 586 |
| Assegni familiari | — | 4,8 | 4,8 | (*h*) 5.947 | (*h*) 1 586 |
| Disoccupazione: | | | | | |
| salariati in attesa | variabile | variabile | variabile | (*h*) 5 947 | (*h*) 1.586 |
| disoccupati | 0,4 | 0,4 | (*m*) 1,2 | — | — |
| Altri | — | — | — | — | — |

(*a*) Le aziende che pagano complessivamente meno di 90.000 D M all'anno di salari sono esonerate dal versamento dei contributi.

(*b*) Il massimale è quello del regime di pensione degli impiegati direttivi.

(*c*) Compresa l'assicurazione tubercolosi.

(*d*) Di cui lo 0,15 per cento per le prestazioni agli orfani.

(*e*) Cifra che si riferisce agli uomini. Per quanto riguarda le donne, il massimale è di 240.000 lire italiane, cioè 388 unità A M E

Il massimale fissato dalla legge è:

nell'industria, per gli uomini di Lit. 1.000 al giorno e per le donne di Lit. 800 al giorno;

nel commercio di Lit. 900 al giorno.

(*f*) Il massimale fissato dalla legge è di 320 Fr. Lus. al giorno.

(*g*) A seconda delle categorie professionali, varia dallo 0,47 per cento al 18,97 per cento.

(*h*) Il massimale fissato dalla legge è di 19 Fl per ogni giornata lavorativa (313 all'anno).

(*i*) Contribuzione fissata in valore assoluto (marche) e variabile a seconda dell'età, del sesso e della classe di salario.

(*l*) A seconda delle categorie professionali varia dallo 0,45 per cento al 7,6 per cento.

(*m*) Lo Stato assume a suo carico lo 0,4 per cento.

## 4. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELL'OCCUPAZIONE

### I. — Occupazione.

L'azione del Ministero nel campo dell'occupazione è rivolta:

1°) A creare sulla base delle indicazioni fornite dallo studio del fenomeno della disoccupazione, pronte occasioni di lavoro mediante la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento. Tali interventi oltre a consentire la esecuzione di opere pubbliche di interesse locale che, altrimenti, a causa della scarsità dei mezzi a disposizione degli enti chiamati a provvedervi, difficilmente potrebbero essere realizzate, offrono ai lavoratori disoccupati i mezzi necessari per far fronte alle più urgenti necessità, in attesa di reperire una migliore e più stabile occupazione.

L'attività cantieristica realizzata nel corrente esercizio fino a tutto il 31 marzo 1961, si compendia nelle seguenti cifre:

| | Numero cantieri | Numero lavoratori occupati | Importo spesa impegnata |
|---|---|---|---|
| Italia settentrionale . . . . . | 3.494 | 70.095 | 6.594.559.390 |
| Italia meridionale e insulare . . . . . | 3.499 | 71.140 | 6.952.920.315 |
| Totali . . . | 6.993 | 141.235 | 13.547.479.705 |

2°) A favorire e controllare il trasferimento di manodopera disoccupata o sottoccupata da province esuberanti a province a carattere prevalentemente industriale, in cui si manifestano carenze di manodopera generica o qualificata.

A tale scopo sono state diramate istruzioni ai competenti Uffici periferici del Ministero perché, nel caso in cui non siano in grado di far fronte a richieste di manodopera con lavoratori disponibili nell'ambito della propria circoscrizione provinciale o regionale, provvedano a segnalare le indisponibilità riscontrate al Ministero che, a sua volta, segnalerà le richieste agli uffici del lavoro nelle cui circoscrizioni territoriali risultino disponibili lavoratori, provvisti delle qualifiche richieste, ai fini del loro avviamento verso le località d'impiego.

3°) Ad assistere la manodopera emigrante nell'interno del Paese per esigenza stagionale del settore agricolo (monda del riso, raccolta delle olive, dell'uva e di altri prodotti ortofrutticoli) mediante l'istituzione di posti di ristoro, la fornitura di mezzi protettivi, di indumenti ed oggetti igienici, la somministrazione di generi di conforto, la vaccinazione antileptospirosi (per le mondine), le manifestazioni ricreative, nonché il ricovero dei figli delle lavoratrici dai 6 ai 12 anni (circa numero 5.000) in colonie appositamente istituite da Enti assistenziali.

4°) Ad applicare le norme relative al collocamento in generale ed a vigilare affinché siano osservate le disposizioni di legge che disciplinano le assunzioni obbligatorie di particolari categorie di cittadini.

A questo riguardo si fa presente che, allo stato attuale, la legislazione sulle assunzioni obbligatorie al lavoro protegge le seguenti categorie di cittadini fisicamente o socialmente menomati:

gli invalidi di guerra, ex militari o civili;

gli invalidi per servizio;

gli invalidi del lavoro;

i tubercolotici clinicamente guariti;

i ciechi abilitati alle funzioni di centralinista telefonico;

i sordomuti;

gli orfani di guerra e dei caduti per servizio;

alcune categorie di profughi (dai territori ceduti allo Stato iugoslavo e dalla zona *B* del territorio di Trieste; dall'Egitto, dalla Turchia, da Tangeri, ecc.).

*Invalidi di guerra.* — Sono protetti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Gli obblighi di assunzione riguardano da un lato le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici e dall'altro i privati datori di lavoro con più di dieci dipendenti, provvedono al collocamento degli invalidi le Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra presso le quali è istituito un apposito ruolo dei minorati disoccupati.

Alla data del 30 giugno 1960 gli invalidi ex militari e civili di guerra occupati ammontavano a 262.869 unità, di cui 43.475 presso le Forze armate e gli altri Enti pubblici e

219.394 presso i privati datori di lavoro, mentre quelli disoccupati ammontavano a 81.432 unità.

*Invalidi per servizio.* — L'assunzione obbligatoria degli appartenenti alla categoria è disciplinata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, che riserva agli interessati un terzo dei posti conferibili – nelle pubbliche e nelle private Amministrazioni – agli invalidi civili di guerra.

Il collocamento dei minorati in parola è affidato agli Uffici del lavoro e della Massima Occupazione, presso i quali sono tenuti appositi elenchi dei disoccupati della categoria.

Alla data del 30 dicembre 1960 risultano occupati circa 40.000 invalidi per servizio, mentre i disoccupati ammontavano a circa 4.000.

*Invalidi del lavoro.* — L'obbligo di assunzione (sancito dal decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222) è a carico delle aziende private con più di 50 dipendenti.

Il collocamento di tale categoria di minorati fisici è affidato ad apposite Commissioni provinciali istituite presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Alla data del 30 dicembre 1960 risultavano occupati per il tramite delle competenti commissioni circa 40.000 invalidi del lavoro. A tale epoca i disoccupati iscritti ammontavano a 7.000 unità.

*Tubercolotici clinicamente guariti.* — Tali minorati si avvantaggiano di due disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86:

una che ha dichiarato prive di efficacia tutte le norme o clausole di qualunque natura, anche se previste da leggi o da regolamenti, che vietino o comunque limitino l'assunzione e la riassunzione in servizio dei tubercolotici clinicamente guariti;

l'altra che ha fatto obbligo alle case di cura sanatoriale, dipendenti da enti pubblici o da privati, di occupare, adibendoli a mansioni cui siano fisicamente adatti, i minorati in questione in ragione del 15 per cento del personale complessivamente in servizio presso le case stesse.

Per l'attuazione delle due riferite disposizioni sono previste apposite Commissioni provinciali costituite dal prefetto e presiedute dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Alla data del 30 dicembre 1960 i lavoratori della categoria occupati ammontavano a circa 2.000 e quelli disoccupati, regolarmente iscritti nell'apposito elenco formato dalle Commissioni, a 5.000 unità.

La scarsa occupazione degli ex tubercolotici è determinata dal fatto che le assunzioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di posti presso le case di cura sanatoriali in base a valutazioni che vengono compiute dagli stessi soggetti passivi controinteressati all'assunzione.

*Centralinisti telefonici ciechi.* — Le norme sul collocamento obbligatorio degli appartenenti alla categoria in questione sono contenute nella legge 28 luglio 1960, n. 778, che ha modificato, ampliandosi il campo di applicazione, la precedente legge 14 luglio 1957, n. 594.

Alla data del 28 febbraio 1961 i centralinisti ciechi occupati ammontavano a 299 unità, di cui 240 presso le Forze armate e gli altri Enti pubblici e 59 presso i privati datori di lavoro, mentre risultavano iscritti all'apposito albo compilato dalla competente Commissione istituita presso il Ministero del lavoro n. 745 unità

*Sordomuti.* — L'obbligo della assunzione dei sordomuti in varia misura percentuale è disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 308, e sussiste per i pubblici e privati datori di lavoro che occupino complessivamente più di 300 dipendenti.

Alla data del 31 dicembre 1960 risultavano occupati 700 sordomuti, mentre gli iscritti negli appositi elenchi provinciali dei disoccupati ammontavano ad oltre 3.000 unità.

*Profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo e dalla Zona B del territorio di Trieste ed altre categorie di profughi (ivi compresi quelli dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri.* — La materia è regolata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130; che, scaduta in data 28 marzo 1960 per trascorso biennio della sua efficacia, è stata successivamente prorogata, per altri due anni, con la legge 10 febbraio 1961, n. 80.

Detto provvedimento legislativo prevede l'equiparazione dei profughi ai minorati civili di guerra di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini del collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, ad una aliquota di posti del 10 per cento nelle nuove assunzioni di personale da parte dei privati datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Provvedono al collocamento dei profughi gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Alla data del 28 marzo 1960 risultavano occupati 10.000 lavoratori della categoria, mentre gli iscritti negli appositi elenchi dei disoccupati ammontavano a 6.000 unità.

### II. — Gli iscritti nelle liste di collocamento.

1. — La disponibilità della manodopera in cerca di occupazione subordinata, rilevata attraverso le iscrizioni nella prima e seconda classe delle liste di collocamento (« disoccupati già occupati » e « giovani inferiori ai 21 anni ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi »), ha continuato nel 1960 la sua fase discendente iniziata da alcuni anni e precisamente dal 1957.

La media degli iscritti nelle due predette classi ammonta, infatti, per il 1960, a 1.546.448 unità, come una diminuzione, rispetto all'anno precedente (1.689.013), di ben 142.565, pari all'8,4 per cento, così distribuita:

1ª classe: 100.027 unità, pari all'8,4 per cento (da 1.194.173 a 1.094.146);

2ª classe: 42.538 unità, pari all'8,6 per cento (da 494.840 a 452.302).

Dai predetti dati si rileva che, contrariamente a quanto si è verificato nel 1959, nel quale la diminuzione ha interessato in prevalenza gli appartenenti alla seconda classe (2ª classe: 5,4 per cento; 1ª classe: 3,4 per cento), nell'anno in esame la flessione si è manifestata in misura pressoché equivalente – in valore percentuale – in entrambe le classi.

È da sottolineare che l'andamento del mercato del lavoro ha registrato, a differenza del 1959, anche un alleggerimento della disponibilità di manodopera maschile superiore a quello determinatosi nella manodopera femminile (uomini — 108.151 unità, pari all'8,9 per cento; donne — 34.414 unità, pari al 7,2 per cento).

È opportuno, però, mettere in evidenza che la situazione illustrata risulta ancora per l'anno in esame influenzata, sia pure in misura marginale, dalla ridotta natalità determinatasi negli ultimi anni di guerra e nel primo periodo post-bellico.

La flessione ha sempre superato nei singoli mesi del 1960, rispetto ai corrispondenti mesi del 1959, le 100.000 unità ed ha raggiunto la media massima di 171.678 elementi nel trimestre aprile-giugno, pari al 10,3 per cento.

Risulta, pertanto, che la contrazione della manodopera disoccupata si è mantenuta nel 1960 costantemente su valori abbastanza elevati e ciò costituisce, senza dubbio, un favorevole elemento di giudizio nella valutazione della migliorata situazione economica del Paese.

Diverso si presenta, invece, l'andamento delle iscrizioni nelle altre 3 classi delle liste di collocamento, la cui media complessiva è passata da 184.475 nel 1959 a 199.910 nel 1960, con un aumento di 15.435 unità, pari all''8,4 per cento.

Tale incremento è stato, però, determinato unicamente dall'aumento delle iscrizioni nella 4ª classe (media iscritti 1959: 59.660 unità; 1960: 84.880 unità) che si è manifestato nella seconda metà dell'anno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che sanciva il divieto di corresponsione della indennità di disoccupazione ai pensionati.

In diminuzione si presenta, invece, il numero delle « casalinghe in cerca di prima occupazione » (3ª classe) e degli « occupati in cerca di altra occupazione » (5ª classe), la cui media è passata, rispettivamente, da 73.099 a 64.687 (— 8.412 unità, pari all'11,5 per cento) e da 51.716 a 50.343 (— 1.373 unità, pari al 2,7 per cento).

2. — L'assorbimento della manodopera disoccupata (1ª e 2ª classe) si è manifestato in tutti i rami economici, ma con netta prevalenza in quello industriale (— 124.383 unità, pari al 17,2 per cento) ed in quello delle attività e servizi vari (— 25.593 unità, pari al 30,2 per cento).

Nel ramo industriale la flessione ha interessato gli iscritti di entrambe le classi, ma in misura rilevante i disoccupati già occupati (1ª classe), con ben 109.027 unità (— 20,5 per cento), ed in misura meno sensibile i giovani inferiori ai 21 anni o in cerca di prima occupazione (2ª classe), con 15.356 unità, pari all'8,1 per cento.

Nel ramo delle attività e servizi vari la diminuzione si è, invece, verificata soltanto tra i disoccupati già occupati (— 25.871 unità, pari al 33,1 per cento), mentre pressoché stazionaria è rimasta la disponibilità dei giovani in cerca di prima occupazione (+ 278 unità, pari al 4,2 per cento).

Negli altri rami economici la flessione, che ha interessato gli iscritti di entrambe le classi, è stata sensibilmente inferiore, e precisamente del 10,9 per cento (— 2.097 unità) nei trasporti e comunicazioni, del

9,4 per cento (— 27.857 unità) nell'agricoltura, del 6,1 per cento (— 1.143 unità) nel credito, assicurazioni e gestioni finanziarie e di appena l'1,1 per cento (— 637 unità) nel commercio.

In diminuzione si presenta, inoltre, la disponibilità dei giovani (2ª classe) iscritti nelle categorie degli « impiegati » (— 1.919 unità, pari al 5,9 per cento) e della « manodopera generica » (— 22.987 unità, pari al 12,6 per cento).

La ridotta entità di questi ultimi va, senza dubbio, posta in relazione, oltreché alla favorevole congiuntura economica, anche alle aumentate possibilità di occupazione offerte attraverso l'apprendistato.

Di contro, è ulteriormente aumentata, per le ben note ragioni (difficoltà di inserimento dei lavoratori non qualificati nel ciclo produttivo) la disponibilità dei lavoratori appartenenti alla categoria dei « dimessi dai cantieri di lavoro e dai corsi di addestramento professionale » – costituita in prevalenza da generici – la cui media è passata da 275.512 unità nel 1959 a 339.563 unità nel 1960 (+ 64.051 unità, pari al 23,3 per cento).

3. — La composizione degli iscritti nella 1ª e 2ª classe per categorie professionali risulta, rispetto al 1959, diminuita per quel che concerne le professioni di natura industriale, ad eccezione di quelle inerenti alle industrie alimentari, del tabacco ed elettriche, la cui incidenza è, invece, aumentata, rispettivamente, dello 0,18 per cento, 0,16 per cento e 0,02 per cento, pur risultando i rispettivi valori assoluti leggermente inferiori a quelli dell'anno precedente. Ciò va, senza dubbio, posto in relazione con il maggior assorbimento di manodopera verificatosi nel settore industriale, come già rilevato dall'esame dei dati degli iscritti per rami economici.

Un fattore particolarmente positivo, circa la composizione qualitativa della manodopera disoccupata, emerge dalla riduzione verificatasi fra gli appartenenti alla categoria professionale della manodopera generica, la cui media è passata da 405.147 unità a 358.322 (— 11,6 per cento); di conseguenza, l'incidenza percentuale degli appartenenti a tale categoria è scesa al 23,2 per cento (— 0,8 per cento).

Detta incidenza risulta, invece, aumentata nelle restanti categorie professionali ed in particolar modo per quel che concerne i lavoratori della terra che dal 20,5 per cento sono passati al 21,8 per cento (+ 1,3 per cento), pur essendo diminuita, rispetto all'anno precedente, la loro entità numerica (— 9.216 unità, pari al 2,7 per cento).

4. — La permanenza media degli iscritti nelle liste di collocamento – ottenuta con la formula del rapporto di durata – ha registrato, nell'anno in esame, un'ulteriore e sensibile diminuzione. Essa è stata, infatti, di 75,4 giornate per gli appartenenti alla 1ª classe (— 15,8 rispetto al 1959), di 91,9 per quelli della 2ª (— 15,0) e di 82,2 per il complesso degli iscritti (— 16,0).

Tale flessione è stata determinata, oltreché dalla ridotta disponibilità, anche dalla aumentata mobilità delle iscrizioni.

| MOVIMENTI NELLE ISCRIZIONI | MEDIE MENSILI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 1959 | assolute | % |
| Iscrizioni e reiscrizioni: | | | | |
| 1ª classe | 436 823 | 394 525 | + 42 298 | + 10,72 |
| 2ª classe | 147 528 | 138 469 | + 9 059 | + 6,54 |
| Totale 5 classi | 641 044 | 575 141 | + 65 903 | + 11,46 |
| Avviamenti: | | | | |
| 1ª classe | 361 709 | 318 143 | + 43 566 | + 33,69 |
| 2ª classe | 105 321 | 96 525 | + 8 796 | + 9,11 |
| Totale 5 classi | 504 868 | 443 223 | + 61 645 | + 13,91 |
| Cancellazioni. | | | | |
| 1ª classe | 84 739 | 82 995 | + 1 744 | + 2,10 |
| 2ª classe | 46 450 | 46 285 | + 165 | + 0,36 |
| Totale 5 classi | 146.339 | 143.618 | + 2.721 | + 1,89 |

La permanenza risulta diminuita, per quel che concerne la 1ª classe, in tutte le categorie professionali, ad eccezione di quella inerente allo spettacolo che presenta un aumento di giorni 8,9 (da 110,6 a 119,5).

La riduzione registratasi nel complesso della 1ª classe (—15,8 giorni) risulta inferiore a quella verificatasi in numerose categorie, in conseguenza della modesta riduzione manifestatasi nella categoria dei lavoratori della terra (—10,6), che da sola comprende circa il 25 per cento degli appartenenti all'intera classe.

Sempre nell'ambito della stessa classe, le riduzioni più notevoli si sono verificate, trascurando gli addetti alle comunicazioni per la loro esigua entità numerica, nelle seguenti categorie professionali:

| | | |
|---|---|---|
| tessili | — 30,4 | giorni |
| tabacchi | — 29,3 | » |
| chimiche | — 29,3 | » |
| fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche | — 24,8 | » |

Sulla base dei valori medi ottenuti per categoria professionale, risulta che nel 1960 soltanto il 46,1 per cento degli iscritti nella 1ª classe è stato in forza nelle liste di collocamento per oltre 100 giorni, con una punta massima di 197,4 giorni per gli appartenenti alla categoria degli addetti alle industrie tessili.

Anche nell'ambito della 2ª classe, la permanenza media risulta diminuita in tutte le categorie professionali, fatta eccezione delle seguenti, nelle quali si è verificato un aumento:

| | | |
|---|---|---|
| tabacchi | + 14,6 | giorni |
| spettacolo | + 3,3 | » |
| lavorazione della terra | + 3,– | » |
| lavorazioni boschive | + 1,7 | » |

Le flessioni più sensibili, non tenendo conto, anche in tal caso, per la loro esigua entità numerica, degli addetti alla caccia ed alla pesca, si sono determinate nelle seguenti categorie professionali:

| | | |
|---|---|---|
| tessili | — 26,6 | giorni |
| manodopera generica | — 26,5 | » |
| fabbricazione carta e lavorazioni cartotecniche | — 24,1 | » |
| abbigliamento ed arredamento | — 21,6 | » |
| trasporti | — 20 – | » |

A differenza di quel che si è verificato nella 1ª classe, la riduzione avutasi nel complesso della 2ª classe (— 15,0 – giorni) è stata superiore alla flessione determinatasi in numerose categorie; ciò per effetto della notevole contrazione che si è manifestata nella permanenza degli appartenenti alla manodopera generica (— 26,5 giorni), la cui entità, pari a circa il 35 per cento dell'intera classe, ha di conseguenza influenzato la media generale.

In detta classe la percentuale degli iscritti con una permanenza media superiore a 100 giorni – calcolata sempre per categoria – è stata lievemente inferiore a quella degli iscritti alla 1ª classe (41,9 per cento rispetto a 46,1 per cento).

Per il 1960 la permanenza media, calcolata per rami economici, ha dato i seguenti risultati:

| RAMI ECONOMICI | Giorni di permanenza media nelle liste per gli iscritti della | | |
|---|---|---|---|
| | 1ª classe | 2ª classe | Totale 5 classi |
| Agricoltura | 31 | 80 | 39 |
| Industria | 77 | 77 | 81 |
| Trasporti | 64 | 105 | 77 |
| Commercio | 108 | 61 | 89 |
| Credito | 95 | — | 95 |
| Attività e servizi vari | 44 | 83 | 49 |

5. — La media mensile degli avviamenti al lavoro degli iscritti alla 1ª e 2ª classe è stata, nel 1960, di 467.030 unità, con un incremento, nei confronti di quella dell'anno precedente, di 52.362, pari al 12,6 per cento, di cui 43.566 tra gli appartenenti alla 1ª classe (+ 13,7 per cento) e 8.796 alla 2ª classe (+ 9,1 per cento).

L'aumento ha interessato tutti i rami economici, nella seguente misura:

| | | | |
|---|---|---|---|
| agricoltura | + 36.229 | unità, pari al | 21,5 % |
| industria | + 9.404 | unità, pari al | 5,6 % |
| trasporti e comunicazioni | + 775 | unità, pari al | 18,6 % |
| commercio | + 1.515 | unità, pari al | 12,1 % |
| credito, assicurazioni e gestioni finanziarie | + 520 | unità, pari al | 18 – % |
| attività e servizi vari | + 430 | unità, pari all' | 1,6 % |

A differenza di quanto si è verificato nell'anno precedente, nel quale l'aumento percentuale della media degli avviamenti è stato più sensibile fra gli appartenenti alla 2ª classe che non fra gli appartenenti alla 1ª (13,6 per cento rispetto a 6,1 per cento), nell'anno in esame si è determinata una situazione inversa, in quanto l'incremento maggiore si è manifestato, come già precisato, nella prima e non nella seconda classe (13,7 per cento rispetto a 9,1 per cento).

L'aumento degli avviamenti ha interessato in tutti i rami economici entrambe le classi, ad eccezione degli appartenenti alla seconda classe del settore agricolo, la cui media risulta diminuita di 1.522 unità, pari all'8,1 per cento. Ciò può essere posto in relazione con la tendenza dei giovani ad abbandonare l'attività agricola, preferendo la ricerca di un'occupazione in altre attività anche per motivi di remunerazione.

In aumento risulta, infine, la media degli avviamenti relativa agli iscritti della 1ª classe « dimessi dai cantieri di lavoro e di rimboschimento e dai corsi di addestramento professionale » (+573 unità, pari all'11,3 per cento) e quella degli iscritti alla 2ª classe delle categorie professionali « impiegati » (+1.201 unità, pari al 22,0 per cento) e « manodopera generica » (+1.715 unità, pari all'8,5 per cento).

6. — Territorialmente, la disoccupazione registrata (1ª e 2ª classe) risulta diminuita, rispetto all'anno precedente, in tutte le grandi ripartizioni geografiche, ad eccezione dell'Italia insulare che presenta, invece, una situazione pressoché stazionaria (— 129 unità, pari allo 0,1 per cento).

In valore percentuale, la flessione più elevata si è manifestata nell'Italia centrale con punti 13,7 (— 31.689 unità) e settentrionale con punti 13,2 (— 85.307 unità), mentre nell'Italia meridionale è stata di appena 4,3 punti (— 25.440 unità):

| RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | Medie mensili iscritti 1ª e 2ª classe | | Differenze | |
|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 1959 | assolute | % |
| Italia settentrionale | 561 886 | 647 193 | — 85 307 | — 13,2 |
| Italia centrale | 199 456 | 231 145 | — 31 689 | — 13,7 |
| Italia meridionale | 569 912 | 595 352 | — 25 440 | — 4,3 |
| Italia insulare | 215 194 | 215 323 | — 129 | — 0,1 |
| Repubblica | 1 546.448 | 1.689.013 | — 142.565 | — 8,4 |

Occorre, però, tener presente che le predette percentuali risultano influenzate dal forte flusso migratorio – particolarmente accentuatosi nel 1960 – che si verifica dalle Province del Mezzogiorno verso il settentrione, per cui si ha motivo di ritenere che, in assenza di tale fenomeno, il miglioramento della situazione del mercato del lavoro si sarebbe verificato soltanto nel centro-nord.

A ciò aggiungasi la considerazione che per effetto della differente struttura economica che il sud presenta rispetto al nord, la mobilità nelle iscrizioni risulta meno accentuata nel Mezzogiorno.

Nell'Italia settentrionale, la disoccupazione presenta una sensibile flessione in tutte le Regioni, con punte massime in quelle ad economia prevalentemente industriale e precisamente nel Piemonte, in misura del (— 17.21,0 per cento 324 unità), nella Lombardia, del 18,3 per cento (— 25.593 unità) e nella Liguria, del 14,4 per cento (— 4.011 unità).

Nelle restanti Regioni settentrionali, la diminuzione oscilla da un minimo del 4,1 per cento nella Valle d'Aosta ad un massimo del 10,6 per cento nel Veneto.

Analoga situazione, sia pure con valori e divari meno accentuati, si registra nell'Italia centrale: flessione massima nella Toscana col 16,3 per cento (— 13.389 unità), minima nell'Umbria coll'8,6 per cento (— 2.391 unità).

Nell'Italia meridionale, l'entità della disoccupazione registrata risulta diminuita in tutte le Regioni, ad eccezione della Basilicata che presenta, invece, un lieve aumento (+ 424 unità, pari all'1,7 per cento).

Nell'Italia insulare, infine, la disoccupazione risulta contratta in Sardegna (— 3.321 unità, pari al 7, 4 per cento) ed aumentata

in Sicilia (+ 3.192 unità, pari all'1,9 per cento).

Sull'effettivo significato dell'aumento verificatosi in Sicilia è opportuno, però, formulare alcune riserve, in quanto il controllo delle iscrizioni nelle liste degli Uffici di collocamento di quella Regione viene effettuato, a seguito di una legge regionale, bimestrale anziché mensilmente, per cui risulta prolungata, nei casi di infrazione alle norme sul collocamento, la permanenza nelle liste stesse.

### III. — Politica delle migrazioni interne e mobilità dei lavoratori.

Al fine di realizzare le finalità di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 5, che ha abrogato le norme sull'emigrazione interna e contro l'urbanesimo e agevolato la mobilità territoriale dei lavoratori, è stato recentemente istituito in seno al Ministero del lavoro un apposito Ispettorato il cui compito sarà soprattutto quello di conferire al collocamento dei lavoratori la fluidità, la scioltezza e il più ampio respiro richiesti, nel quadro di una libera mobilità del lavoro, da una visione unitaria, e perciò nazionale, del mercato del lavoro.

## 5. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

### I. — Addestramento professionale.

L'azione del Ministero del lavoro nel campo dell'addestramento professionale è anzitutto rivolta, nella fase attuale, a realizzare un riordinamento, sia sul piano giuridico che su quello amministrativo, delle norme e delle disposizioni che disciplinano l'intera materia, con particolare riguardo alla revisione ed al coordinamento dei programmi addestrativi, nonché all'aggiornamento delle metodologie e delle conoscenze tecnico-didattiche del personale istruttore.

È stata a questo fine costituita una apposita commissione consultiva, con larga partecipazione di esperti e di rappresentanti delle Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni interessati ai problemi dell'addestramento professionale, la quale sta concludendo i propri lavori e farà quanto prima conoscere le conclusioni cui è pervenuta e le proposte che, a suo avviso, potranno assicurare una più adeguata soluzione dei problemi anzidetti.

Per quanto concerne l'attività addestrativa svolta nell'esercizio corrente, va posto in evidenza che gli interventi del Ministero sono stati principalmente diretti a favorire la formazione professionale dei giovani, tenuto conto della grande importanza che tale problema assume ai fini del necessario miglioramento del livello qualitativo delle forze del lavoro.

Come noto, gli interventi anzidetti si concretano essenzialmente nel finanziamento di corsi di addestramento professionale che, a seconda dei soggetti alla cui formazione professionale sono rivolti, si distinguono in corsi di addestramento professionale per giovani lavoratori, corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati e corsi aziendali di riqualificazione.

La maggior parte dei corsi anzidetti si effettuano presso appositi centri di addestramento professionale, limitandone la istituzione presso sedi occasionali alle qualificazioni le cui caratteristiche mal si prestano alla precostituzione di sedi stabilmente organizzate (agricoltura, pesca ecc.) o in quei casi in cui si tratti di sopperire a necessità addestrative in zone sprovviste di centri di addestramento professionale.

In ogni caso il Ministero, nel deliberare gli interventi in questione, segue il criterio di favorire lo svolgimento di corsi di addestramento professionale per quei mestieri ed in quei settori che offrano, in relazione alla esigenze degli allievi riconosciuti idonei.

Nel quadro delle attività rivolte alla formazione professionale dei giovani debbono essere menzionati, in aggiunta a quelli di cui si è avanti parlato, anche i corsi di insegnamento complementare per apprendisti la cui istituzione obbligatoria, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, soddisfa l'esigenza di un insegnamento teorico necessario per completare la formazione prevalentemente pratica degli apprendisti svolta nell'azienda.

In ordine alle caratteristiche ed alla entità degli interventi attuati dal Ministero durante il corrente esercizio finanziario, attraverso la istituzione di corsi appartenenti ai 4 tipi sopra specificati, si forniscono le notizie ed i dati qui di seguito riportati.

A) *Centri di addestramento professionale.*

Alla data del 28 febbraio 1961 la struttura organizzativa dell'addestramento professionale risultava costituita da 1061 centri, con

2993 reparti di lavoro e 65.587 posti di lavoro così distribuiti nel territorio nazionale:

| Regione | N. Centri | N. Reparti | N Posti di lavoro |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 70 | 203 | 4 952 |
| Lombardia | 73 | 245 | 6 779 |
| Veneto | 158 | 484 | 11.715 |
| Liguria | 22 | 111 | 2.498 |
| Emilia | 77 | 224 | 4.896 |
| Toscana | 59 | 155 | 2.969 |
| Marche | 33 | 89 | 1 684 |
| Umbria | 28 | 67 | 1.279 |
| Lazio | 120 | 319 | 6 839 |
| Abruzzi | 33 | 78 | 1 698 |
| Campania | 133 | 373 | 7.983 |
| Puglie | 103 | 246 | 4 396 |
| Lucania | 7 | 10 | 229 |
| Calabria | 26 | 74 | 1 401 |
| Sicilia | 101 | 253 | 5 190 |
| Sardegna | 18 | 62 | 1.079 |
| Totali nazionali | 1.061 | 2.993 | 65.587 |

Allo scopo di rendere possibile l'intensificazione dell'addestramento professionale nelle zone e nei settori in cui maggiormente si manifestano le carenze di qualificazione, il Ministero ha recentemente deliberato il finanziamento di un programma di costruzione di 25 nuovi centri, di cui 10 da destinarsi alla qualificazione dei lavoratori dell'industria e 15 a quella dei lavoratori del commercio.

La realizzazione di tale programma, che comporta una spesa complessiva di lire 3.500.000.000, è stata affidata ai due principali enti di diritto pubblico I. N. A. P. L. I. e E. N. A. L. C. che operano nei settori anzidetti.

Per quanto concerne la distribuzione degli anzidetti nuovi centri, mentre per quelli riguardanti il settore commerciale, considerato che le carenze di manodopera qualificata si manifestano quasi uniformemente in tutto il territorio nazionale, ne è stata prevista la dislocazione pressoché in ogni regione e precisamente nelle province di Trieste, Bergamo, Ascoli Piceno, Novara, Piacenza, Trento, Padova, Genova, Perugia, Napoli, Salerno, Bari, Chieti, Palermo e Sassari, i dieci centri interessanti il settore industriale dovranno invece essere costruiti esclusivamente nelle regioni meridionali per venire incontro ai bisogni della industrializzazione del Mezzogiorno e precisamente nelle province di L'Aquila, Cosenza, Potenza, Lecce, Nuoro, Caltanissetta, Agrigento, Foggia, Avellino e Campobasso.

B) *Corsi di addestramento professionale per giovani lavoratori.*

Possono partecipare a questo tipo di corsi, senza alcuna spesa e ricevendo gratuitamente gli attrezzi di lavoro, i libri e il materiale didattico di cui abbisognano i giovani che, superato il 14° anno di età, desiderino conseguire rapidamente le nozioni pratiche indispensabili per l'esercizio di un mestiere.

Nell'anno finanziario 1960-61 sono stati istituiti complessivamente n. 12.670 corsi di addestramento professionale per giovani lavoratori con una spesa globale impegnata di circa lire 12.000.000.000 e geograficamente ripartite nel modo seguente:

| | N Corsi | Percentuale |
|---|---|---|
| Italia settentrionale | 6.043 | 47,70 % |
| Italia centrale | 2.248 | 17,74 % |
| Italia meridionale | 3.245 | 25,61 % |
| Italia Insulare | 1.134 | 8,95 % |

La ripartizione dei corsi in questione per settori economici è la seguente:

| | N. Corsi | Percentuale |
|---|---|---|
| Agricoltura, caccia e pesca | 1.911 | 15,08 % |
| Industria | 3.115 | 24,59 % |
| Costruzioni edili, stradali, ferroviarie e maritt. | 1.490 | 11,76 % |
| Trasporti e comunicazioni | 1.914 | 15,10 % |
| Commercio, credito e assicurazioni | 2.860 | 22,58 % |
| Altre attività | 1.380 | 10,89 % |

C) *Corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati.*

Hanno lo scopo di consentire l'addestramento di lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di acquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, per adattarle alle necessità della produzione, alle esigenze del mercato interno del lavoro ed alle possibilità di emigrazione.

Tali corsi hanno carattere prevalentemente pratico, durano di regola da due ad otto mesi e offrono ai lavoratori che li frequentano la possibilità di conseguire, sia pure in misura modesta ed in aggiunta all'indennità di disoccupazione ad essi eventualmente spettante, un beneficio economico che valga ad agevolare il soddisfacimento delle loro quotidiane esigenze.

Nell'esercizio finanziario 1969/61 sono stati istituiti complessivamente n. 1.017 corsi per lavoratori disoccupati con un impegno di spesa globale di lire 2.468.478.500.

Dei corsi anzidetti, di cui di seguito si indica la distribuzione geografica e per settori economici, n. 133 sono stati riservati alla preparazione di lavoratori aspiranti all'emigrazione (Francia, Paesi d'oltremare e Repubblica Federale Tedesca).

*Distribuzione geografica;*

| | N. Corsi | Percentuale |
|---|---|---|
| Italia settentrionale . | 467 | 45,92 % |
| Italia centrale. . . . | 154 | 15,14 % |
| Italia meridionale . . | 280 | 27,53 % |
| Italia insulare. . . . | 116 | 11,41 % |
| Totale . . . | 1.017 | 100,00 |

*Distribuzione per settori economici;*

| | N. Corsi | Percentuale |
|---|---|---|
| Agricoltura, caccia e pesca. . . . . | 14 | 1,38 % |
| Industria . . . . . | 426 | 41,89 % |
| Costruzioni edili, stradali, ferroviarie e marittime. . . . . | 169 | 16,62 % |
| Trasporti e comunicazioni . . . . . | 10 | 0,98 % |
| Commercio, credito e assicurazioni . . . | 339 | 33,33 % |
| Altre attività . . . . | 59 | 5,80 % |
| Totale . . . | 1.017 | 100,00 |

D) *Corsi aziendali di riqualificazione.*

Sono sostanzialmente rivolti a consentire ad imprese industriali di provvedere, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, alla riqualificazione di proprie maestranze per adeguarle alle nuove esigenze aziendali.

Nell'esercizio corrente sono stati istituiti n. 7 corsi aziendali di riqualificazione con una spesa complessiva di lire 53.470.042.

E) *Corsi di insegnamento complementare per apprendisti.*

Anche nel corrente esercizio finanziario il numero dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ha registrato un ulteriore aumento rispetto al precedente esercizio.

Sono stati, infatti, autorizzati n. 15.314 corsi di questo tipo a fronte degli 11.769 dell'esercizio 1959-60 con una spesa totale di lire 3.441.603.790.

I corsi anzidetti, che hanno complessivamente interessato 392.567 apprendisti, possono raggrupparsi territorialmente come segue:

| | Numero corsi | Numero apprendisti | Spesa |
|---|---|---|---|
| Italia settentrionale . . . . . | 11.184 | 297.128 | 2.532.239.400 |
| Italia centrale . . . . . | 1.380 | 58.994 | 522.072.795 |
| Italia meridionale . . . . . | 1.013 | 21.235 | 243.169.295 |
| Italia insulare . . . . . | 737 | 15.210 | 144.122.300 |
| | 17.314 | 392.567 | 3.441.603.790 |

Al notevole incremento del numero dei corsi organizzati nel predetto esercizio si è accompagnato un sensibile aumento del numero degli apprendisti occupati che sono passati dalle 172.918 unità al 31 marzo 1955, alle 704.719 unità al 31 marzo 1960, di cui 341.152 occupati presso aziende artigiane e 363.567 occupati presso aziende non artigiane.

Gli apprendisti occupati alla data del 31 marzo 1960, sono così suddivisi:

| | |
|---|---|
| Italia settentrionale . . . . . | 470.104 |
| Italia centrale . . . . . | 131.987 |
| Italia meridionale . . . . . | 66.778 |
| Italia insulare . . . . . | 35.850 |
| Totale . . . | 704.719 |

F) *Telescuola.*

Per completare il quadro degli interventi attuati dal Ministero del lavoro durante il corrente esercizio nel settore della formazione professionale giovanile, deve essere menzionato il contributo dato anche quest'anno dal predetto dicastero alla organizzazione nelle varie province dei posti di ascolto collettivo di « Telescuola ».

La determinazione di sostenere l'iniziativa della R. A. I. - TV è giustificata, com'è noto, dalla constatazione che, specialmente nelle località nelle quali i giovani non possono assolvere all'obbligo scolastico fino al 14° anno, la mancanza di un'adeguata preparazione scolastica rende ai giovani stessi estremamente difficoltoso, e talvolta addirittura irrealizzabile, la partecipazione ai corsi di addestramento professionale per lavoratori o, se apprendisti, il conseguimento di proficui risultati nel campo dell'addestramento pratico presso le aziende ed in quello della preparazione teorica nei corsi complementari.

In conseguenza di ciò, « Telescuola » è sembrato uno strumento idoneo per supplire almeno in parte alla carenza di formazione di base dei giovani, dovuta talvolta alla mancanza del normale strumento formativo, cioè la scuola di avviamento professionale.

I corsi di « Telescuola » possono quindi essere considerati come propedeutici, sia nel caso in cui gli allievi si iscrivano successivamente ad un corso di qualificazione, sia nel caso in cui si avviino al lavoro in qualità di apprendisti.

La situazione dei posti di ascolto collettivo « Telescuola » che hanno beneficiato nel corrente esercizio del contributo finanziario del Ministero del lavoro, è la seguente:

| Località | Posti di ascolto | Ammontare della spesa |
|---|---|---|
| Italia settentrionale . . . . . | 289 | 53.522.800 |
| Italia centrale. . . | 361 | 66.857.200 |
| Italia meridionale . | 700 | 129.640.000 |
| Italia insulare . . | 237 | 43.892.400 |
| | 1.587 | 293.912.400 |

II. — ESIGENZA DI UNO SFORZO ECCEZIONALE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE.

L'esigenza di uno sforzo eccezionale nel settore della formazione professionale dei lavoratori scaturisce dal prevedibile maggior fabbisogno di lavoro qualificato richiesto – a tutti i livelli d'impiego – dalle prospettive di sviluppo economico del Paese.

Tale sforzo richiederà un impegno finanziario considerevole diretto soprattutto:

1°) a sviluppare la formazione professionale dei giovani, che secondo una previsione attendibile, dovranno nel prossimo quinquennio essere oggetto di formazione in misura di almeno 80.000 unità ogni anno;

2°) a dedicare particolari cure alla formazione professionale degli adulti e, in modo particolare, di coloro che abbandoneranno le attività agricole per dirigersi verso altri settori di attività economica;

3°) a potenziare le attività dirette alla formazione ed all'aggiornamento del personale direttivo, insegnante ed istruttore, da adibire a corsi di formazione professionale. Personale che, tenuto conto del numero dei lavoratori, sia giovani sia adulti, da formare nel prossimo quinquennio, dovrà oscillare – al termine del quinquennio stesso – sulle quindicimila unità.

## 6. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

I. — CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

L'ordinamento previdenziale italiano è costituito da una legislazione frammentaria ed inorganica, nella quale si rispecchia l'autonomia delle iniziative, e ciò sia per i soggetti protetti, sia per le prestazioni, sia per gli Istituti od Enti gestori delle varie forme previdenziali ed assistenziali.

Attraverso tali iniziative si è finito col dar vita ad un ordinamento complesso, nel quale coesiste una pluralità di Istituti e di Enti preposti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ciascuno dei quali necessita di una propria organizzazione per far fronte, fra l'altro, alla diversità di criteri in uso per la commisurazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi di rispettiva pertinenza. Cosicché, da un lato si ha una molteplicità e complessità di adempimenti, che sono motivo di non indifferente disagio nelle categorie dei datori di lavoro, dall'altro, si ha

una sovrapposizione di servizi e di funzioni, che procurano maggior dispendio di mezzi.

Una tale molteplicità di funzioni e di adempimenti agevola, come facile conseguenza insita nel sistema, le evasioni contributive, onde la esigenza di unificare e, quindi, di semplificare le funzioni e gli adempimenti stessi, avvertita ormai da molto tempo.

È qui il caso di precisare, a tal fine, che l'attuale Governo ha posto nel suo programma il problema dell'unificazione dei contributi. Infatti, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Parlamento, il Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, ha detto, fra l'altro: « Ci sembra doveroso insistere perché il sistema mutualistico venga semplificato con l'adozione della riscossione unificata di tutti i contributi. Un progetto fu sottoposto nel 1958 al C. N. E. L. Se non sembrasse idoneo si muti, anche radicalmente, ma si giunga alla suddetta semplificazione, fonte di economie nel costo dei servizi, eliminatrice di evasioni contributive e, quindi, preparatrice o di riduzioni di contributi o almeno di miglioramento delle prestazioni ».

Muovendo dalle esigenze poste nelle premesse considerazioni e dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato predisposto un disegno di legge per la unificazione di alcuni degli attuali contributi di previdenza e di assistenza sociale, adeguandosi, nelle linee essenziali, ai suggerimenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel parere espresso in proposito.

Il disegno di legge si articola sui seguenti punti fondamentali:

1°) *Unificazione delle procedure di riscossione dei contributi dovuti all'I. N. P. S., all'I. N. A. M., all'E. N. A. O. L. I. ed alla Gestione I. N. A.-Casa.* — L'unificazione delle procedure di riscossione dei contributi concernenti l'assicurazione contro le malattie di particolari categorie di lavoratori gestita da Enti diversi dall'I. N. A. M. è rinviata al tempo della preannunciata istituzione della assicurazione contro le malattie.

2°) *Misure e calcolo dei contributi.* — Lo schema adotta puramente e semplicemente le misure e le basi di calcolo stabilito dalle norme vigenti.

Dal provvedimento, quindi, nessun onere deriva alle categorie produttrici interessate.

3°) *Unificazione dei documenti di versamento dei contributi e accertamento dei beneficiari.* — Si fa riferimento agli atti richiesti al riguardo per il versamento dei contributi e per l'accertamento dei beneficiari degli assegni familiari.

4°) *Affidamento all'I. N. P. S. del Servizio di riscossione dei contributi.* — Con questa disposizione si segue, in parte, la proposta formulata dal C. N. E. L., favorevole alla istituzione di una gestione autonoma affidata all'I. N. P. S., sotto la guida di un Comitato direttivo.

Non si è ritenuto di istituire una gestione autonoma anche per evidenti motivi di economia.

Nello schema, il Comitato predetto è configurato come organo di coordinamento fra gli Istituti interessati, con composizione paritetica, costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di sovraintendenza alla riscossione unificata dei contributi. Per i compiti particolari e correnti di funzionamento (ripartizioni mensili del gettito dei contributi), è prevista la istituzione di un Sottocomitato ristretto, le cui riunioni, per ovvi motivi funzionali, sono previste presso l'I. N. P. S.

5°) *Unificazione delle norme concernenti le sanzioni civili e penali.* — Lo schema apporta in materia, un'organica sistemazione giuridica che non solo viene a colmare una grave lacuna nel sistema contributivo dell'I. N. A. M., ma mira a conseguire, altresí, lo scopo di dare uniformità di regolamentazione all'ordinamento dei contributi I.N.P.S. che attualmente fa difetto per alcuni aspetti.

## II. — Passaggio dell'assicurazione contro la tubercolosi dall'I.N.P.S all'I.N.A.M.

Con un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri si provvede al trasferimento della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. al fine di precostituire le basi indispensabili per una unificazione della assistenza di malattia ed una conseguente maggiore funzionalità specie per quanto concerne la erogazione e la efficienza delle prestazioni.

Occorre tener presente al riguardo che l'assicurazione di cui trattasi venne introdotta in Italia col regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, in un periodo cioè in cui non esisteva una assicurazione obbligatoria contro le malattie, nella quale la particolare tutela assicurativa sarebbe certamente rientrata analogamente a quanto risulta per la generalità delle legislazioni sociali straniere.

Lo schema di provvedimento, pur lasciando inalterata la struttura e l'indipendenza della particolare assicurazione, si propone di inserire la stessa nel sistema dell'assicurazione generale contro le malattie in modo da consentire:

*a*) la unicità dell'organo tenuto a provvedere, in regime assicurativo, alla tutela dei lavoratori per tutti gli eventi fisici temporanei derivanti da causa non professionale, evitando così i talvolta inevitabili palleggiamenti della competenza da un Ente all'altro;

*b*) la possibilità, da parte dell'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie, di una più integrale azione nella lotta contro tale grave morbo attraverso la continuità dell'assistenza da parte del medesimo Ente. È noto, infatti, che le prestazioni sono erogate dalla particolare specifica assicurazione soltanto nel caso di tubercolosi in fase attiva per cui se la apprezzabile organizzazione conseguita dalla assicurazione stessa potrà proiettarsi alle manifestazioni assistite nel settore delle malattie generiche non sembra dubbio che i vantaggi che ne deriveranno non potranno non essere che positivi sia per quanto concerne la lotta in genere contro tale morbo e sia per quanto concerne le garanzie assistenziali nei confronti degli assistiti.

Per il conseguimento di tali finalità il disegno di legge in esame si attiene ai seguenti principî:

l'acquisizione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi viene stabilita per gli assicurati, oltreché allorquando possano far valere i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione a tal fine richiesti (due anni di anzianità assicurativa congiuntamente ad un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) anche quando risultino soddisfatte le condizioni previste nell'assicurazione generale di malattia per la concessione nei diversi settori di attività economica.

Per effetto di tale norma i lavoratori e loro familiari a carico assistiti dall'I.N.A.M che, pur essendo affetti da tubercolosi in fase attiva, non potevano ricorrere alle prestazioni dell'assicurazione per la mancanza di tali condizioni, sono automaticamente ammessi all'assistenza contro la tubercolosi in base agli stessi requisiti previsti per le malattie comuni.

Ora, tenuto conto che gli assicurati assistibili dall'I.N.A.M (esclusi i pensionati) sono 18.327.000 (ivi compresi i familiari) e considerato che il 20 per cento degli assicurati per la malattia non sono assistibili per la tubercolosi per la mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione attualmente richiesti, ben 3.665.400 unità assistibili dell'I.N.A.M potranno, per effetto di detta norma, acquisire il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi. L'onere che tale beneficio comporta è stato calcolato, tenuto conto della spesa totale risultante, in via provvisoria, per la tubercolosi nell'anno 1960, in un maggior importo di prestazioni per 8.300 milioni di lire, di cui 5.700 milioni per prestazioni sanitarie e 2.600 milioni per prestazioni economiche ivi comprese le spese di amministrazione.

Nessun aumento, per contro, viene stabilito dei relativi contributi stante la situazione della gestione dell'assicurazione tubercolosi la cui situazione patrimoniale al 31 dicembre 1960 presenta un avanzo di circa 82 miliardi di lire ivi comprese le riserve ammontanti a circa 17 miliardi di lire.

È pure da tener presente che il beneficio in esame dovrebbe comportare una contrazione degli oneri dell'assicurazione contro le malattie, in quanto tutti quei lavoratori che, per la mancanza dei requisiti amministrativi, avrebbero fatto, in certo qual modo, carico in caso di tubercolosi in fase attiva a quest'ultima assicurazione, potranno prontamente fruire delle specifiche prestazioni antitubercolari con quali risultati sul piano profilattico e quindi sulla futura contrazione dei costi sembra superfluo dilungarsi.

Per quanto concerne, poi, i soggetti dell'assicurazione contro la tubercolosi assistiti per le altre malattie da Enti diversi dall'I. N. A. M. viene previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e ferme restando le attuali disposizioni dei periodi minimi di contribuzione e di assicurazione per il diritto alle prestazioni antitubercolari, saranno, in corrispondenza a quanto disposto per gli assistiti I. N. A. M., emanate norme intese a determinare i requisiti e le condizioni valevoli per il diritto alle prestazioni stesse.

Viene, inoltre, stabilito che restano in vigore tutte le disposizioni in atto concernenti l'entità, i limiti e la durata delle prestazioni nonché la conservazione del diritto alle prestazioni stesse.

L'assistenza contro la tubercolosi viene inoltre estesa, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ai pensionati e rispettivi familiari a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'assistenza di malattia ai pensionati, nonché agli orfani assistiti dall'E. N. A. O. L. I. e il relativo onere, pre-

ventivato in 5.900 milioni di lire viene posto a carico della gestione assicurativa contro la tubercolosi.

Tenuto conto che tali nuovi assistibili ascendono a oltre 4 milioni di unità, per effetto del provvedimento in esame, oltre 7 milioni e 500 mila unità di persone potranno essere assistite contro la tubercolosi.

Il trasferimento della gestione assicurativa per la tubercolosi all'I. N. A. M. viene previsto, con la costituzione della gestione stessa nell'ambito di detto Istituto in forma autonoma e con contabilità e bilancio separati dall'assicurazione generale di malattia.

Un Comitato speciale con compiti e composizione qualificata più vasti di quelli attualmente attribuiti al corrispondente Comitato esistente presso l'I. N. P. S. viene preposto alla gestione predetta. Viene, inoltre, riconosciuta l'esigenza di una maggiore collaborazione della Gestione stessa con i Consorzi provinciali antitubercolari e comunque restano immutati gli attuali rapporti di collaborazione esistenti tra la Gestione e i Consorzi.

Per quanto concerne, infine, le istituzioni sanitarie dell'I. N. P. S. riguardanti l'assicurazione contro la tubercolosi ne viene previsto il trasferimento alla gestione autonoma come anche del personale ad esse addetto, al quale vengono garantiti tutti i diritti ed aspettative di carriera acquisiti.

### III. — Problema dei contributi agricoli unificati e in generale della riforma del sistema nell'agricoltura.

Occorre, innanzi tutto, premettere che i « contributi agricoli unificati » sono i contributi che vengono riscossi per le assicurazioni sociali dei lavoratori *subordinati dall'agricoltura*, e per determinate assicurazioni (malattie, tubercolosi, assistenza orfani dei lavoratori) dei lavoratori associati (coloni e mezzadri).

Non sono, quindi, ricompresi nella dizione suddetta i contributi riscossi per l'assicurazione malattie a favore dei coltivatori diretti.

Precisato l'esatto contenuto della dizione « contributi agricoli unificati », può passarsi all'esame del « problema » costituito dai detti contributi.

Da parte delle categorie interessate viene genericamente postulata un'insostenibilità dell'onere rappresentato da tali contributi.

Ammesso che tale postulato sia esatto – e la cosa non è del tutto pacifica – una corretta impostazione del problema, soprattutto ai fini della sua risoluzione, impone di accertare se la conclamata insostenibilità derivi da una reale onerosità *in assoluto* del carico contributivo, oppure rappresenti un riflesso di una situazione obiettiva di disagio in cui versa l'economia agricola italiana.

Precisando che l'onere contributivo rappresenta appena l'1,50 per mille del valore della produzione agricola lorda vendibile, è evidentemente da scartarsi la prima delle due ipotesi sopra formulate.

Può, quindi, affermarsi con sufficiente sicurezza che il problema è costituito non dalla gravosità dell'onere, che anzi si appalesa particolarmente tenue, bensì dall'incapacità dell'impresa agricola a far fronte ad oneri elementari di gestione.

Pertanto, il problema dei contributi agricoli unificati non è un problema di natura strettamente previdenziale, ma è un problema di natura e portata ben più vasta giacché in tanto essa si pone, in quanto sussistono fatti, circostanze e situazioni che esulano totalmente dal campo previdenziale.

La riprova di tale incontestabile realtà sta proprio nel fatto che se, in ipotesi, potesse arrivarsi alla totale abolizione dei contributi agricoli unificati (il cui onere è costituito da circa 25 miliardi di lire annue) nessun apprezzabile beneficio ne deriverebbe per l'economia agricola, i cui problemi attuali rimarrebbero intatti nella loro gravità.

Proprio per le considerazioni predette occorre rifuggire dalla facile suggestione rappresentata dalla illusione di poter risolvere il problema dei contributi agricoli unificati fuori del quadro della sistemazione generale dell'economia agricola italiana, e proprio per tali considerazioni il Governo ha ritenuto che la sede più opportuna per la trattazione del problema stesso fosse la Conferenza nazionale dell'agricoltura italiana attualmente in corso.

Ogni riforma del sistema tecnico di imposizione dei contributi in agricoltura resta subordinato alle conclusioni che saranno adottate in quella sede.

* * *

Giova, però, ricordare che allo stato attuale il settore agricolo ha beneficiato di una situazione di particolare favore per quel che concerne il rapporto fra il volume delle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori ed il gettito dei relativi contributi.

Un raffronto in tal senso può agevolmente rilevarsi dall'esame dell'accluso prospetto, dal quale emerge che, a fronte di un gettito per contributi agricoli unificati previsto per l'an-

no 1961 in circa lire 25 miliardi, fa riscontro per lo stesso anno un volume di prestazioni a carico degli Enti previdenziali che si aggira sui 218 miliardi di lire.

Ciò si è potuto ottenere in massima parte con i noti provvedimenti che il Governo ed il Ministero del lavoro hanno adottato in materia contributiva a sollievo dell'economia agricola.

Tali provvedimenti sono stati attuati sulla base di due direttive: l'una nel senso del blocco delle aliquote contributive, la cui misura è rimasta praticamente invariata dall'anno 1954, nonostante il continuo aumento delle spese per le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate ai lavoratori agricoli; l'altra nel senso della sospensione della riscossione di buona parte del carico contributivo.

Il risultato, come si è visto, è stato che fra il costo delle prestazioni suddette ed il gettito dei contributi agricoli unificati, si è determinata una differenza sul piano delle prestazioni, valutabile in circa 193 miliardi per l'anno 1961, che va a tutto beneficio del settore agricolo.

In tal modo il Ministero del lavoro ha attuato in favore del settore agricolo una redistribuzione di oneri (riferiti ai datori di lavoro) e di redditi (riferiti ai lavoratori) che costituiscono, indubbiamente, un elemento determinante per l'economia del settore, ma è giunto ad un punto in cui reputa pericoloso progredire ancora su tali direttive, senza che si ricorra contestualmente a riforme fondamentali non solo riferite al settore, ma riguardanti tutto il sistema della previdenza e dell'assistenza sociale.

*Quadro di raffronto tra il gettito dei contributi agricoli unificati e le correlative prestazioni erogate ai lavoratori agricoli.*

(valori espressi in milioni di lire).

| FORME ASSICURATIVE | CONTRIBUTI | | PRESTAZIONI | |
|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 1961 | 1960 | 1961 |
| Assicurazione invalidità e vecchiaia | 5.016 | 4 166 | 100 000 | 102.000 |
| » disoccupazione | 2.278 | 1 879 | 16.300 | 28.000 |
| » tubercolosi | 1.989 | 1.296 | 12.750 | 12.200 |
| » malattie | 7.164 | 4.720 | 27.150 | 28.000 |
| Tutela maternità | 353 | 292 | 1.100 | 1.100 |
| Assegni familiari | 12.893 | 10.886 | 46.980 | 46.980 |
| Assistenza orfani lavoratori | 120 | 79 | 145 | 203 |
| Totale contributi | 29.813 | 23.318 | 204.425 | 218.483 |
| Addizionale spese accertamento | 2.613 | 2.480 | | |
| Totale carico ruoli | 32.426 | 25.798 | | |
| Ulteriori sospensione riscossione 1960 | (a) 4.316 | | | |
| Totale riscossioni | 28.110 | | | |

(a) Con provvedimento governativo adottato nell'ottobre 1960 sono state disposte ulteriori sospensioni della riscossione dei contributi agricoli unificati per un importo complessivo di lire 6.590.000.000 annui. Il provvedimento ha avuto effetto dalla rata di ottobre e, quindi, sui due terzi del carico dei ruoli relativo ai contributi per l'anno 1960.

IV. — NUOVO ASSETTO DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

Con disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri si è provveduto alla modifica del vigente sistema sulla erogazione degli assegni familiari in base ai seguenti criteri:

*a*) sostituzione, secondo il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dgli attuali nove settori in cui è articolata attualmente la Cassa assegni familiari (industria, agricoltura, commercio e professioni e arti, credito, assicurazione, servizi tributari appaltati, artigianato, lavorazione della foglia del tabacco e giornalisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali il cui servizio è gestito dall'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani) con tre soli settori: *il primo* dei quali raggruppa gli attuali settori dell'industria, del commercio e delle professioni ed arti, dell'artigianato, del tabacco e dell'agricoltura; *il secondo* che raggruppa i settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, e *il terzo* per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

La misura degli assegni è unica per tutte le categorie comprese nella tabella e la parificazione viene conseguita sulla base della categoria avente l'assegno più alto.

In particolare:

*per la tabella* A) l'assegno è nell'attuale misura dell'industria (lire 178 giornaliere per i figli, lire 127 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti) giovando in tal modo ai lavoratori dell'artigianato che usufruiscono ora di assegni più bassi (lire 120 per i figli, 85 per il coniuge e 55 per gli ascendenti) nonché a quelli dell'agricoltura, i cui assegni sono per gli impiegati in lire 167 giornaliere per i figli, lire 116 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti e per gli operai in lire 135 per i figli, lire 85 per il coniuge e lire 55 per gli ascendenti;

*per la tabella* B) la parificazione avviene nella misura del credito (lire 6.500 mensili sia per i figli che per il coniuge e per gli ascendenti) giovando sia ai lavoratori dell'assicurazione le cui misure di assegni attualmente sono di lire 4.576 mensili per i figli, lire 3.562 per il coniuge e lire 1.898 per gli ascendenti che a quelli dei servizi tributari appaltati le cui misure sono di lire 4.160 per i figli, lire 2.808 per il coniuge e lire 1.430 per gli ascendenti.

Nessuna innovazione è prevista per la *tabella* C) e cioè quella concernente i giornalisti professionisti, i quali godono attualmente degli assegni pari a quelli dell'industria;

*b*) per quanto concerne i contributi è prevista l'abolizione del massimale, già abolito per tutti gli altri settori della previdenza con la legge 4 aprile 1952, n. 218, con conseguente pagamento del contributo sull'intera retribuzione in modo da ripartire gli oneri in rapporto alla effettiva potenzialità economica delle categorie.

Il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro ha espresso parere favorevole all'abolizione del massimale proponendo tuttavia che per un triennio sia stabilito un massimale di 2500 giornaliere. Il disegno di legge aderisce a tale proposta, uniformandosi ai criteri espressi dal predetto Consiglio.

Le aliquote contributive necessarie per assicurare le prestazioni nelle nuove misure e per consentire il graduale riassorbimento dei disavanzi patrimoniali accumulatisi negli ultimi anni sono state così fissate:

*per la tabella* A:

*a*) per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati: lire 110,10 per giornata di lavoro;

*b*) per tutte le altre categorie: 16,75 per cento sulla retribuzione lorda;

*per la tabella* B: 18,38 per cento sulla retribuzione lorda;

*per la tabella* C: 10,80 per cento sulla retribuzione lorda;

*c*) elevazione da 21 a 26 anni del limite di età per il godimento degli assegni familiari per i figli che seguono studi universitari;

*d*) unica gestione della Cassa assegni familiari in luogo delle attuali otto, con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi;

*e*) riorganizzazione del Comitato speciale per gli assegni familiari per quanto concerne la rappresentanza dei datori di lavoro, e dei lavoratori e conferimento al predetto organo della facoltà di fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni;

*f*) elevazione a due anni del termine di prescrizione del diritto agli assegni familiari attualmente stabilito in un anno estendendo in tal modo agli assegni, secondo una raccomandazione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, la prescrizione biennale prevista per i contributi dall'articolo 32 del vigente testo unico.

V. — L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI AGRICOLI, AGLI APPRENDISTI ED AI PENSIONATI.

Non si può mancare in questa sede di porre l'accento su alcuni problemi che attendono da tempo adeguata soluzione.

*A*) È noto che nel campo della previdenza sociale a favore dei lavoratori agricoli sono stati compiuti, in questi ultimi tempi, sensibili progressi. Basterebbe accennare alla estensione a questo settore degli assegni familiari per rendersi conto della importanza sotto il profilo economico sociale di taluni provvedimenti già adottati a favore di queste categorie di lavoratori.

Tuttavia, si deve ammettere che permangono ancora gravi lacune e sperequazioni rispetto al trattamento previdenziale degli altri lavoratori dipendenti, sperequazioni che occorre eliminare non soltanto per un doveroso senso di giustizia sociale ma anche per alleviare il disagio e migliorare il tenore di vita dei lavoratori dei campi.

Intere categorie, come i braccianti eccezionali, i coloni e mezzadri, insieme a tutti i familiari dei lavoratori agricoli non godono ancora, nella assicurazione di malattia, dell'assistenza farmaceutica.

Come pure la misura delle indennità di malattia è rimasta ancorata ai limiti stabiliti col decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947 e risulta perciò inadeguata ed insufficiente rispetto ai bisogni vitali. Occorre sanare tale situazione ed apprestare perciò i necessari provvedimenti.

Ma, ponendo in luce queste esigenze, è doveroso richiamare l'attenzione sul grave squilibrio che già esiste nella gestione previdenziale del settore agricolo, squilibrio che, specialmente nell'assicurazione di malattia, ha assunto proporzioni molto gravi per la insufficienza organica contributiva aggravata dai vari provvedimenti di esenzioni, riduzioni e sospensioni che in questi ultimi anni si sono dovuti via via adottare in conseguenza della particolare situazione economica del settore dell'agricoltura.

Sta di fatto che durante l'anno 1960 l'I.N.A.M ha riscosso, per contributi nel settore agricolo, 5 miliardi e 648 milioni erogando per contro, agli stessi lavoratori agricoli, un complesso di prestazioni per un importo di 32 miliardi 508 milioni con un disavanzo quindi di oltre 26 miliardi. Per il 1961 sono previsti 34 miliardi di prestazioni contro un gettito contributivo ancora ridotto rispetto all'anno precedente e pari a 4 miliardi e 720 milioni tanto che si (prevede, sempre limitatamente al settore dell'agricoltura, un disavanzo di circa 30 miliardi.

Se si dovessero eliminare le disparità di trattamento previdenziale ora esistenti ai fini dell'assistenza di malattia, l'importo delle prestazioni aumenterebbe di altri 30 miliardi.

È chiaro che l'insufficienza contributiva nel campo dell'agricoltura non può più trovare compensazione solidaristica nell'ambito dell'apporto dato dalle altre categorie al bilancio dell'istituto di malattia.

Il problema richiede di essere considerato in funzione di una solidarietà più ampia che deve investire tutta la Nazione secondo le linee programmatiche già indicate dal Capo del Governo.

Lo Stato, che ha ritenuto doveroso intervenire direttamente nel finanziamento della assistenza di malattia per categorie di lavoratori autonomi di limitate possibilità economiche, non può ignorare ulteriormente la necessità di porre sullo stesso piano della solidarietà generale anche i lavoratori agricoli, i bisogni dei quali meritano indubbiamente pari considerazione.

*B*) Sempre in tema di assicurazione contro le malattie, si deve anche accennare alla necessità che siano forniti mezzi finanziari adeguati per coprire gli oneri delle prestazioni concesse agli apprendisti, la cui gestione in seno all'I. N. A. M. è fortemente deficitaria per la insufficienza delle entrate rispetto a crescente volume delle prestazioni.

*C*) Infine, deve essere richiamata l'attenzione sulla grave situazione che si sta delineando nella gestione della assistenza di malattia a favore dei pensionati.

Con la legge 4 agosto 1955, n. 692, venne prevista la totale copertura degli oneri delle prestazioni a carico del « Fondo adeguamento pensioni ed assistenza malattia pensionati » con il criterio del rimborso ai costi assistenziali sostenuti dall'I. N. A. M. Senonché, a partire dal 1° settembre 1960, i mezzi finanziari posti a disposizione per l'assistenza di malattia ai pensionati sono stati limitati agli importi derivanti dal gettito contributivo dell'aliquota dell'1,50 per cento fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54.

Sta di fatto, però, che l'entità di tale gettito contributivo è risultata insufficiente a coprire i costi delle prestazioni tanto che per il 1961 si prevedono 48 miliardi di contributi

contro 80 miliardi di prestazioni da concedere ai pensionati ed ai loro familiari.

Se si deve abbandonare il criterio del rimborso al costo delle prestazioni erogate dall'I. N. A. M., è evidente che bisogna fissare un'aliquota contributiva in misura congrua con un criterio di revisione periodica perché nel settore dei pensionati non si può ancora affermare che l'assicurazione di malattia abbia raggiunto il suo pieno regime perciò i costi sono in fase di espansione in conseguenza dell'aumento del numero dei pensionati e dei loro familiari nonché per la dilatazione della frequenza di ricorso alle prestazioni ed infine per il progressivo incremento dei costi unitari della assistenza.

In altri termini, qualunque sia il criterio che si voglia adottare per il finanziamento di questa gestione previdenziale, occorre predeterminare la integrale copertura degli oneri non soltanto per lo scorcio dell'esercizio 1960 ma anche per l'esercizio in corso e quelli futuri.

## VI. — Assicurazione contro le malattie e tutela economica delle lavoratrici madri.

L'estensione, dell'assicurazione contro le malattie dal numero dei lavoratori, pensionati e familiari assistiti dagli Enti indicati nella tabella I.

L'assicurazione di malattia interessa ormai circa 41 milioni di persone, senza contare gli iscritti alle Casse di soccorso per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto in concessione ed alle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti di fatto e non ancora fusi nell'I. N. A. M.

Recentemente, con legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'assicurazione contro le malattie è stata estesa anche agli esercenti le piccole attività commerciali (si calcola che oltre 2 milioni e mezzo di persone potranno usufruire della nuova forma assicurativa). Pertanto circa l'85 per cento della popolazione italiana è protetta contro il rischio di malattia.

La gestione del trattamento di malattia, in regime generale, è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, al quale sono iscritti i lavoratori dipendenti dei settori economici dell'industria, agricoltura, commercio, credito e assicurazione e i lavoratori appartenenti a speciali settori (addetti alla piccola pesca, ai servizi domestici e familiari, ai cantieri di lavoro, ecc.), nonché quasi tutti i pensionati provenienti da categorie di lavoratori del settore privato.

L'assistenza di malattia per i lavoratori dipendenti in regime speciale è gestita:

per il personale dello Stato, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

per il personale degli Enti locali, dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali;

per il personale degli Enti pubblici, dall'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico;

per i lavoratori dello spettacolo, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

per i giornalisti professionisti, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

per la gente di mare, dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena;

per gli impiegati di aziende agricole e forestali, dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

per altre categorie minori, dalle rispettive Casse aziendali.

Inoltre, per i lavoratori autonomi provvedono:

per i coltivatori diretti, le Casse mutue comunali e provinciali che fanno capo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

per gli artigiani, le Casse mutue provinciali che fanno capo alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

per i piccoli commercianti, le Casse mutue provinciali che fanno capo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Per quanto riguarda, infine, i pensionati, con i provvedimenti del 1953 e del 1955 l'assicurazione di malattia è stata estesa anche ai pensionati per cui non vi è soluzione di continuità nell'assistenza alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in pensione o per decesso del lavoratore.

L'I. N. A. M. è il maggior Ente di malattia, sia per il numero dei lavoratori iscritti sia per movimento finanziario. Nel 1960 il 61 per cento del complesso risultava assistito presso l'Istituto, il quale ha erogato in tale anno per prestazioni oltre 287 miliardi di lire con un incremento, rispetto al 1959, del 25 per cento dovuto anche al miglioramento delle prestazioni attuato con la « Pic-

cola riforma », che ha esplicato interamente i suoi effetti nel corso del 1960.

I dati promossi sulle prestazioni economiche e sanitarie, erogate nel 1960 dagli enti ed istituti di malattia, sono indicati nell'allegata tabella II; inoltre, nella tabella III sono state analizzate le prestazioni sanitarie secondo la forma di somministrazione.

Infine, nella tabella IV sono indicati i dati (provvisori) relativi al 1960, sui contributi e le prestazioni, sulle entrate e sulle uscite, sulle riserve e sugli avanzi o disavanzi dell'anno, per tutti gli enti previdenziali e assistenziali a carattere nazionale (anche locale quando trattasi di enti che esercitano forme di assicurazione sociale obbligatoria). È da far presente che fatta eccezione per l'I. N. A. M. e per qualche altro ente, il totale delle prestazioni indicato nella tabella IV non coincide con quello indicato nella tabella II in quanto gli enti cui si riferiscono i relativi dati gestiscono altri trattamenti previdenziali e assistenziali, oltre l'assicurazione di malattia.

TABELLA I.

*Assicurazione contro le malattie. — Numero degli assicurati e dei loro familiari.*

(Anno 1960 – Dati provvisori)

| ENTE GESTORE DELL'ASSICURAZIONE | Lavoratori | Familiari dei lavoratori | Pensionati | Familiari dei pensionati | Totale assistibili |
|---|---|---|---|---|---|
| I. N. A. M. | 10 120 000 | 9 290.000 | 2.950.000 | 1.400 000 | 23 760.000 |
| E. N. P. A. S. | 1.134.150 | 1.715.000 | 590.000 | 435.000 | 3.874 150 |
| E. N. P. D. E. D. P. | 208 116 | 358.563 | 22.000 | 15.248 | 603 927 |
| I. N. A. D. E. L. | 461 206 | 679.668 | 101.373 | 43 985 | 1.286.232 |
| Cassa marittima Adriatica | 18.200 | 46 590 | (a) | (a) | 64.790 |
| Cassa marittima Meridionale | 33.123 | 105.994 | (a) | (a) | 139.117 |
| Cassa marittima Tirrena | 34.095 | 85.237 | (a) | (a) | 119 332 |
| Cassa nazionale mutua gente dell'aria | 4.900 | 6 600 | (a) | (a) | 11 500 |
| E. N. P. A. L. S. | 37.224 | 49.418 | 4.649 | 2.128 | 93.419 |
| I. N. P. G. I. | 2 616 | 4 066 | 893 | 175 | 7 750 |
| C. N. A. I. A. F. | 12.755 | 31 887 | (a) | (a) | 44 642 |
| Federmutue coltivatori diretti (b) | 6.418 631 | — | — | — | 6.418.631 |
| Federmutue artigiani | 900.000 | 1.200.000 | — | — | 2.100 000 |
| Cassa malattia Trento | 63.000 | 60 000 | 21.000 | 8 800 | 152.800 |
| Cassa malattia Bolzano | 73 814 | 58.394 | 10.763 | 4.778 | 147 749 |
| Totali | 19.521.830 | 13 691 417 | 3.700 678 | 1 910.114 | 38.824.039 |

(a) I lavoratori in pensione sono assistiti dall'I. N. A. M.
(b) Numero degli assistibili iscritti nei ruoli, per i quali viene pagato il contributo pro-capite.

*Nota.* — Sarebbero inoltre da aggiungere circa 2 milioni e mezzo, fra titolari di azienda e familiari, che saranno assistiti dalle Casse mutue provinciali dei piccoli commercianti.

TABELLA II.

*Assicurazione obbligatoria contro le malattie e di maternità. — Prestazioni economiche e sanitarie.*

(Anno 1960 – Dati provvisori)

| ENTI GESTORI | Prestazioni erogate nel 1960 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| | Economiche | Sanitarie | Totale |
| I. N. A. M. | 34.800 | 252.800 | 287.600 |
| I. N. P. S. (*a*) | 18 | — | 18 |
| E. N. P. A. S. (*b*) | 1.683 | 46.476 | 48.159 |
| E. N. P. D. E. D. P. | 332 | 9.168 | 9.500 |
| I. N. A. D. E. L. | 300 | 22.570 | 22 870 |
| Cassa marittima Adriatica | 405 | 950 | 1.355 |
| Cassa marittima Meridionale | 560 | 979 | 1 539 |
| Cassa marittima Tirrena | 1.553 | 2.424 | 3.977 |
| E. N. P. A. L. S. | 96 | 1.124 | 1.220 |
| I. N. P. G. I. | — | 341 | 341 |
| C. N. A. I. A. F. | — | 350 | 350 |
| Coltivatori diretti | — | 25.788 | 25.788 |
| Artigiani | 500 | 6.520 | 7.020 |
| Cassa mutua nazionale malattia Gente dell'aria | 28 | 271 | 299 |
| Cassa mutua provinciale malattia di Trento | 461 | 1.593 | 2.054 |
| Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano | 411 | 1.478 | 1.889 |
| Totale | 41.147 | 372.832 | 413.979 |

(*a*) Indennità di maternità per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
(*b*) Dati riferiti all'esercizio finanziario che termina al 30 giugno 1960.

TABELLA III.

*Assicurazione contro le malattie — Prestazioni sanitarie distinte secondo il tipo.*

Anno 1960 (dati provvisori – in milioni di lire)

| ENTI GESTORI | Rette ospedaliere | Prestazioni ambulatorie | Onorari medici | Farmaci | Altre prestazioni | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. N. A. M. | 79 000 | 12.000 | 51 800 | 93.000 | 17.000 | 252.800 |
| E N. P. A. S. | 12 612 | 40 | 10.105 | 16.974 | 6.745 | 46.476 |
| E. N. P. D. E. D. P. | 1.472 | 422 | 1.829 | 4.091 | 1 354 | 9 168 |
| I. N. A. D. E. L. | 4 400 | 2.500 | 3.270 | 9.400 | 3.000 | 22.570 |
| Cassa marittima Adriatica | 198 | 70 | 220 | 425 | 37 | 950 |
| Cassa marittima Meridionale | 203 | 101 | 102 | 570 | 3 | 979 |
| Cassa marittima Tirrena | 544 | 111 | 506 | 1.156 | 107 | 2.424 |
| E. N. P. A. L. S. | 306 | 84 | 233 | 433 | 68 | 1.124 |
| C. N. A. I. A. F. | 71 | 30 | 89 | 140 | 20 | 350 |
| Coltivatori diretti | 13.546 | 360 | 11.750 | — | 132 | 25.788 |
| Artigiani | 3 600 | — | 2.700 | — | 220 | 6.520 |
| Cassa mutua provinciale malattia Bolzano | 478 | 75 | 474 | 389 | 62 | 1.478 |
| Cassa mutua provinciale malattia Trento | 470 | 61 | 420 | 445 | 146 | 1.542 |
| Totali | 116 900 | 15 854 | 83.498 | 127.023 | 28.894 | 372.169 |

TABELLA IV.

*Contributi e prestazioni – entrate e uscite – degli enti di previdenza e assistenza sociale.*

Anno 1960 (dati provvisori – in milioni di lire)

| ENTI | Contributi | Prestazioni | Entrate | Uscite | Riserve | Avanzo o disavanzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. N. P. S. | 1 349.320 | 1 368.043 | 1 399.199 | 1.437 793 | 45.436 | — 84.030 |
| I. N. A. I. L. | 96.090 | 68.945 | 111.035 | 97 235 | 30.442 | — 16.642 |
| I. N. A. M. | 291.900 | 287.600 | 310.000 | 314.700 | — | — 4.700 |
| E. N. P. A. S. (*a*) | 65.956 | 66.527 | 72.165 | 74.526 | 1.827 | — 4.188 |
| I. N. A. D. E. L. | 30.712 | 26 490 | 32.649 | 30 950 | 3.765 | — 2.066 |
| E. N. P. D. E. D. P. | 10.415 | 9 500 | 11.297 | 11.010 | — | 287 |
| I. N. P. D. A. I. | 10.741 | 3.264 | 13.485 | 3 820 | 9 665 | — |
| I. N. P. G. I. « G. Amendola » | 2 226 | 1.181 | 2.613 | 1.383 | 1.220 | 10 |
| E. N. P. A. L. S. | 4.420 | 2.924 | 5 442 | 3.607 | 1.487 | 348 |
| Cassa marittima Adriatica | 1.838 | 1.610 | 1 918 | 1 827 | 58 | 33 |
| Cassa marittima Meridionale | 2.592 | 1.912 | 2.700 | 2.445 | 244 | 1 |
| Cassa marittima Tirrena | 5 050 | 3.977 | 5 445 | 4.884 | 280 | 281 |
| Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali | 1 571 | 977 | 2.062 | 1.293 | 730 | 39 |
| Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti | 25.425 | 25 788 | 25.966 | 29.053 | 82 | — 3.169 |
| Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani | 7.650 | 7.020 | 7.830 | 8.270 | — | — 440 |
| Cassa mutua provinciale malattia Trento | 1.972 | 2.054 | 2.460 | 2.562 | — | — 102 |
| Cassa mutua provinciale malattia Bolzano | 2.172 | 1.889 | 2 233 | 2.215 | 11 | 7 |
| Cassa mutua nazionale malattia gente dell'aria | 360 | 299 | 364 | 322 | — | 42 |
| Ente nazionale assistenza orfani di lavoratori italiani | 8.035 | 6.683 | 8.835 | 7.421 | 1.226 | 188 |
| Opera nazionale pensionati d'Italia | 2.350 | 1.090 | 2.591 | 1.457 | 700 | 434 |
| Ente nazionale assistenza gente di mare | 143 | 138 | 168 | 167 | 1 | — |
| Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio | 5.448 | 1.581 | 6.784 | 2.066 | 3.952 | 766 |
| Fondo nazionale previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime | 624 | 218 | 306 | 234 | 572 | — |
| Cassa previdenza agenti delle librerie di stazione | 75 | 57 | 97 | 60 | 35 | 2 |
| Cassa nazionale (previdenza) gente dell'aria | 204 | 63 | 208 | 70 | 138 | — |
| Cassa nazionale avvocati e procuratori | 2.172 | 956 | 2.635 | 1.006 | 1.629 | — |
| E. N. P. A. M. | 3.252 | 1.285 | 3.586 | 1.367 | 2 219 | — |
| E. N. P. A. O. | 530 | 62 | 547 | 84 | 457 | 6 |
| E. N. P. A. F. | 1.237 | 176 | 1.267 | 214 | 1.053 | — |
| Cassa geometri | 206 | 25 | 233 | 42 | 163 | 28 |
| Ente pittori e scultori | 28 | 25 | 29 | 29 | — | — |
| Cassa nazionale assistenza musicisti | 29 | 27 | 35 | 35 | — | — |
| Cassa nazionale previdenza e assistenza autori drammatici | 24 | 19 | 26 | 25 | — | 1 |
| Cassa nazionale assistenza e previdenza scrittori italiani | 26 | 18 | 28 | 23 | — | 5 |
| Totale generale | 1.934 793 | 1.892.418 | 2.036.738 | 2.042.205 | 107.392 | — 112 859 |
| Totale generale netto (*b*) | 1.832.902 | 1 863 938 | 1.934.847 | 1 940.314 | 107.392 | — 112.859 |

(*a*) I dati si riferiscono all'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 1960.

(*b*) Il totale generale netto si ottiene eliminando le duplicazioni dovute al passaggio di contributi fra le gestioni dello stesso ente o fra enti diversi. Si è tenuto conto solo dei più importanti trasferimenti che ammontano a 101 miliardi e 891 milioni.

## 7. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DEI « CONFLITTI DI LAVORO »

L'azione del Ministero nel campo dei conflitti di lavoro si svolge sulle ormai tradizionali direttrici rappresentate, da una parte, da interventi volti a prestare assistenza e collaborazione alle contrapposte Organizzazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, e, dall'altra, a conciliare le controversie di carattere collettivo derivanti dall'applicazione di tali contratti e da problemi economici di vario ordine, ovvero da provvedimenti di licenziamento che le aziende adottano per far fronte a particolari situazioni economico-produttive.

L'intervento conciliativo, come è noto, si svolge sia su iniziativa del Ministero o dell'Organo periferico sia su richiesta delle Organizzazioni sindacali.

In ogni caso esso tende, in mancanza di un qualsiasi carattere arbitrale dell'intervento della pubblica Amministrazione, ad una vera e propria mediazione fra le parti nella ricerca di quelle soluzioni che possano costituire il punto di equilibrio fra le opposte richieste delle parti stesse.

Con tale carattere l'azione del Ministero si è sviluppata fino ad oggi e può dirsi che essa abbia corrisposto alle esigenze della realtà economico-sindacale del Paese, favorendo l'accoglimento delle richieste avanzate dalle categorie lavoratrici, senza trascurare peraltro i riflessi che per l'economia generale e per la stabilità della moneta avrebbe avuto un indiscriminato aumento dei salari.

Durante l'esercizio in corso sono stati rinnovati o stipulati *ex novo* circa 20 contratti collettivi di lavoro interessanti quasi un milione di lavoratori occupati nei più diversi settori della attività produttiva del nostro Paese.

La quasi totalità dei contratti collettivi ha comportato per i lavoratori un sensibile aumento del trattamento salariale oltre ad interessanti modifiche migliorative di taluni istituti contrattuali riguardanti diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro.

Non può non guardarsi con particolare soddisfazione a questa evoluzione di rapporti economici e di lavoro realizzati all'atto del rinnovo dei patti collettivi, poiché essi dimostrano in modo tangibile che le classi lavoratrici migliorano le proprie condizioni, a mano a mano che aumenta la produttività del lavoro e in conseguenza si accresce il reddito nazionale.

I miglioramenti economici, a seguito di rinnovo di contratti collettivi nazionali di lavoro nel corrente esercizio, variano da un minimo del 2,50 per cento ad un massimo del 10 per cento rispetto alle retribuzioni previste dagli accordi precedenti.

### Contrattazione collettiva.

I contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati nel 1960 hanno in media una durata di due anni e nella maggior parte dei casi andranno a scadere verso la fine del 1962.

Tra i contratti rinnovati con l'intervento conciliativo del Ministero sono da ricordare:

1°) il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende del gas;

2°) il rinnovo del contratto collettivo per gli addetti alla industria delle fisarmoniche;

3°) il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da farmacie;

4°) il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti.

### Vertenze collettive per il ridimensionamento aziendale o per problemi vari.

Particolarmente importante per il Ministero del lavoro è stata, come negli anni precedenti, l'azione di conciliazione svolta, qualche volta di concerto con altri Ministeri e particolarmente quello delle partecipazioni statali, in occasione di vertenze sorte per il ridimensionamento di aziende, che hanno dato luogo a licenziamenti di personale.

In tali casi l'opera di mediazione del Ministero è valsa a far ridurre il numero dei licenziamenti, nonchè ad ottenere per i lavoratori licenziati, un trattamento di fine lavoro superiore a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.

Altre vertenze di carattere vario, che hanno molto impegnato per la loro complessità l'attività del Ministero sono state:

1°) quella per il « Premio Olimpiadi » di dipendenti dell'A.T.A.C e della « Stefer » di Roma;

2°) quella per miglioramenti di competenze accessorie del personale della ferrovia Roma-Nord;

3°) la complessa vertenza relativa ai miglioramenti economici per gli addetti alle miniere sarde della Società Pertusola e della Società Correboi;

4°) la vertenza sorta presso la Società Cogne di Aosta e relativa, tra l'altro, alla

istituzione di un premio « Cogne » e alla regolamentazione dei turni del personale presso l'Alto forno in caso di sciopero;

5°) la vertenza relativa al miglioramento del trattamento economico, di cui al contratto del 23 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende elettromeccaniche del Gruppo I.R.I;

6°) quella relativa ai miglioramenti richiesti dal personale dipendente dalla Società per azioni Borsalino di Alessandria;

7°) la vertenza particolarmente delicata e complessa interessante tutte le maestranze dei Cantieri navali dell'Adriatico.

Per quanto riguarda l'attività conciliativa svolta dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro, anche nel 1960, come per il passato, notevole è stato il contributo fornito dai predetti Uffici per la risoluzione di controversie insorte per la stipulazione di contratti provinciali integrativi di contratti nazionali nonchè per la stipula di contratti aziendali.

Ma particolarmente importante è stata l'attività dei predetti Uffici diretta alla conciliazione di vertenze di lavoro sorte per l'esatta applicazione di contratti di lavoro nei vari settori lavorativi.

Risulta infatti che nel 1960 gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, interessati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori alla risoluzione di numerose controversie individuali, plurime e collettive, ne hanno conciliate ben 19.770, di cui 146 a carattere collettivo.

## 8. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DEI MINIMI NORMATIVI E SALARIALI

Fra i compiti ai quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sta attendendo, assume oggi particolare rilievo quello dell'attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, nota come « legge *erga omnes* », con la quale il Governo è stato delegato ad emanare norme transitorie per assicurare minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Con il sistema accolto dalla legge n. 741, si è voluto in primo luogo attuare l'applicazione delle odierne pattuizioni collettive anche a quei rapporti rimasti senza tutela collettiva a causa della mancata adesione delle imprese alle associazioni sindacali stipulanti. Ed è per questa fondamentale finalità che gli articoli 1 e 4 della stessa legge stabiliscono l'obbligo da parte del Governo di uniformarsi, nell'emanazione delle norme delegate, a tutte le clausole dei singoli accordi e contratti nazionali e locali depositati dalle predette associazioni presso il Ministero del lavoro.

La legge n. 741 mira, in altri termini, a concedere un trattamento minimo salariale e normativo a tutti i lavoratori di qualsiasi settore e categoria, ma non vuole, come invece da qualche parte si è sostenuto, cristallizzare una situazione di fatto, togliendo così al contratto collettivo di lavoro la sua connaturata funzione di stimolo per la migliore organizzazione tecnologica e per la giusta ripartizione dei risultati economici del lavoro aziendale. Resta infatti salva la facoltà di stipulare in avvenire tutte le pattuizioni che le associazioni sindacali ritenessero opportune o necessarie, a patto però – e ciò non sembra che possa valutarsi alla stregua di una restrizione della autonomia sindacale – che le pattuizioni medesime non deroghino ai trattamenti minimi stabiliti nelle leggi delegate con condizioni di minor favore per i lavoratori.

In secondo luogo, la legge n. 741 tende ad assicurare una maggiore garanzia delle legittime aspettative dei lavoratori, siano essi aderenti o meno ai sindacati. Ciò in quanto non solo trasferisce la pattuizione collettiva dal diritto privato a quello pubblico del lavoro, ma configura inoltre la violazione delle nuove norme come reato contravvenzionale per il quale il responsabile è chiamato a rispondere in sede penale, evitando così lunghe e costose vertenze dinanzi al giudice civile. Sarà pertanto sufficiente la denuncia dell'Ispettorato del Lavoro, che è chiamato ad esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi delegate, perché gli inadempienti possano essere penalmente tratti a giudizio.

Poste così, nelle sue grandi linee, le finalità della legge di delegazione, si può convenire che, in definitiva, si è raggiunta una tappa importante nella dinamica dell'ordinamento giuridico delle relazioni di lavoro, tanto più che non può sfuggire che la stessa legge, oltre ad assicurare minimi retributivi e normativi, determina una stretta correrelazione tra la sfera privatistica e quella pubblicistica del diritto del lavoro, contribuendo altresì a dare nuovo incentivo a quest'ultima, attraverso l'assunzione di talune clausole contrattuali che hanno vivificato ed adeguato alle aspirazioni dei lavoratori il contenuto di molti istituti già da tempo staticizzati in schemi tradizionali e quindi spesso anche anacronistici.

L'influenza della legge n. 741 sarà avvertita, del resto, oltreché per le suddette conseguenze, anche per la vastissima sua sfera d'azione che concerne tutte le categorie professionali vale a dire l'intera classe dei lavoratori. Prova ne sia che la elaborazione dei provvedimenti delegati ha richiesto uno sforzo organizzativo davvero eccezionale, in dipendenza sia del copioso numero degli strumenti contrattuali depositati, sia delle questioni che si sono dovute quotidianamente affrontare e risolvere per dar vita ed una normativa, che, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge di delegazione, non travissasse la volontà delle parti nel contratto.

Ma va anche detto che i risultati finora conseguiti hanno ripagato tale sforzo, e tutto lascia prevedere che l'incarico conferito al Governo sarà ultimato nella consapevolezza di non essere venuti meno alle aspettative del legislatore delegante.

La legge *erga omnes* ha anche fornito dati ed elementi di estremo interesse sullo stato attuale della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, dati ed elementi non solo di ordine numerico, ma, sopratutto, concernenti i suoi aspetti strutturali e sindacali.

Esperienza preziosa, questa, sia per le associazioni di categoria, che tanto validamente hanno collaborato e collaborano per l'attuazione del precetto delegante, e sia per gli stessi organi di Governo, ai fini di quello che sarà il definitivo assetto da dare al nostro mondo del lavoro.

I contratti collettivi di lavoro depositati in base alla legge sono stati circa quattromila, di cui un migliaio nazionali e gli altri locali (interregionali, regionali, interprovinciali, provinciali e finanche comunali); tale numero, peraltro, aumenta tuttora quotidianamente a seguito della proroga concessa alla delega con la legge 1° ottobre 1960, n. 1027.

Quanto ai contratti depositati, per la maggior parte di essi è stato già compiuto l'*iter* previsto sia in sede amministrativa (accertamento della autenticità, pubblicazione nel bollettino, esame di istanze, memorie, ricorsi, ecc.), sia in sede legislativa (studio dei vari provvedimenti, predisposizione degli stessi, stampa, invio al Consiglio dei Ministri ed alla firma del Presidente della Repubblica).

Infatti a tutt'oggi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 decreti delegati che contengono circa 800 pattuizioni, in quanto ciascun decreto si riferisce a più strumenti collegati per materia o per territorio; sono in corso di emanazione, poiché già approvati dal Consiglio dei Ministri, n. 47 provvedimenti relativi ad oltre 600 contratti. Sono pronti per l'esame del Consiglio dei Ministri 45 schemi di decreti, con circa 400 pattuizioni; sono infine in corso di stampa oltre 180 decreti, contenenti circa 2000 contratti.

Si deve, però, tenere presente che i dati surriferiti variano giorno per giorno trattandosi di lavoro che procede quotidianamente in tutte le sue fasi.

Per le pattuizioni locali la loro trasformazione in legge ha fatto seguito a quella dei contratti nazionali, in quanto questi ultimi ne costituscono il presupposto; e ciò a prescindere dalle maggiori difficoltà e dal maggior tempo richiesti per reperire e coordinare le pattuizioni stipulate nelle varie provincie. Tuttavia, quando è stato possibile e tenuto conto delle esigenze di taluni settori, si è proceduto con la maggiore urgenza a predisporre i decreti contenenti contratti provinciali; così appunto dicasi per quelli relativi agli addetti alla raccolta delle olive, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e per gli undici decreti concernenti i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali, approvati dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso.

Non può, quindi, sfuggire la mole di lavoro affrontata e le difficoltà tecnico-legislative e politico-sindacali affiorate, specie considerando che la legge *erga omnes* ha forgiato uno strumento affatto nuovo e per molti aspetti singolare, per la cui attuazione non poteva soccorrere alcuna esperienza di diritto o di prassi sindacale.

Vale la pena di ricordare il principale problema che il Ministero ha dovuto affrontare e risolvere per dare veste formale ai provvedimenti delegati, nel rispetto del meccanismo di produzione normativa diretta stabilito dal legislatore delegante, e nello stesso tempo nella elusione del possibile travisamento del significato delle clausole contrattuali recepite.

In un primo tempo si pensò alla recezione materiale di dette clausole nelle norme delegate, previi gli emendamenti che si sarebbero resi necessari od opportuni in relazione alle esigenze formali e sostanziali della legge Tale sistema, però, appariva ben presto inadatto allo scopo, perché, dopo un attento ed analitico esame dei vari testi contrattuali, si ebbe modo di accertare che numerose modificazioni si sarebbero dovute ad essi apportare. Il che avrebbe, in ultima analisi, provocato una certa rivoluzione nei testi, con il rischio di travisare, nel suo insieme o nelle singole clausole, la volontà contrattuale.

Per questo, si è venuti nella determinazione di fare proprie nei decreti le clausole contrattuali così come erano state formulate dalle associazioni stipulanti, come del resto veniva da più parti suggerito.

Il sistema prescelto non è del tutto nuovo nella nostra legislazione, seppure di limitata applicazione e particolarmente per le convenzioni internazionali.

D'altronde, non è fuor di luogo sottolineare che con esso, oltre ad evitare il pericolo di turbare l'equilibrio negoziale raggiunto dalle parti nelle pattuzioni, si sono voluti evitare quei possibili eccessi rispetto alle limitazioni del potere normativo delegato, il quale non può ovviamente che rapportarsi ai principî che informano le deleghe in genere e secondo i quali le stesse sono concesse proprio ed esclusivamente in ragione della competenza di mero carattere tecnico del Governo. Non può del resto sfuggire che la eventuale incompatibilità di singole norme con le disposizioni di legge vigenti può sempre essere accertata ed eliminata in sede di applicazione dei provvedimenti.

I provvedimenti constano di un'articolo unico che rinvia all'allegato o agli allegati contratti, a seconda che siano uno o più di uno. Nello stesso articolo unico è prevista la sfera di applicazione delle norme, e questo punto si è subito posto all'attenzione del Ministero, forse il più irto di difficoltà tra i problemi d'ordine tecnico-legislativo e politico-sindacale connessi con l'esercizio della delegazione dei poteri normativi.

Va detto subito che l'individuazione della categoria professionale delineava la possibilità di adottare due contrapposti criteri: quello merceologico e quello contrattuale.

Per meglio chiarire, ci si è domandati se, allo scopo di stabilire con esattezza le categorie professionali destinatarie dei singoli provvedimenti, si doveva fare riferimento all'attività economica obbiettivamente considerata ovvero alla partecipazione delle associazioni alla stipulazione dei contratti e degli accordi, vale a dire all'inquadramento sindacale.

Certamente quest'ultimo criterio rispecchiava in pieno la volontà delle parti interessate, ma prestava il fianco a delle critiche ove si considerasse che la sua validità sul piano del diritto andava rapportata troppo rigidamente all'ordinamento privato delle relazioni di lavoro anziché a quello pubblico, di cui sarebbero entrate a far parte le norme delegate. D'altro canto, non si poteva tralasciare la considerazione espressa dalla gran parte degli studiosi di diritto ed autorevolmente avallata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la quale il Governo non si poteva ritenere autorizzato ad ignorare la sfera di operatività della negoziazione collettiva.

Ciò stante, ed atteso altresì che il criterio della categoria in senso merceologico si rilevava anch'esso di indubbia validità pur non sottovalutando le ripercussioni che la sua adozione avrebbe comportato nel quadro generale della situazione contrattuale, è sembrato opportuno di non chiudere immediatamente la porta alle possibili interpretazioni delle leggi delegate che si risolvessero nella aderenza della loro efficacia alle concrete aspettative dei lavoratori. Per la qual cosa, la formula dell'articolo unico si è predisposta in vista di questa specifica finalità e consente una elasticità di adattamento delle norme delegate alle diverse esigenze che si presentano nella realtà dell'assetto sindacale e contrattuale, com'è noto così complesso e multiforme.

Situazioni del genere si hanno, ad esempio, per quanto riguarda quei settori per i quali sono stati stipulati soltanto contratti collettivi industriali e non anche contratti per l'artigianato. È ovvio che in tali casi non si poteva lasciare privi di disciplina i lavoratori di una medesima categoria solo perché risultavano alle dipendenze di imprese artigiane. Pertanto, il Ministero ha di recente tenuto a precisare, con apposita circolare, che i decreti che si uniformano alle pattuizioni industriali devono intendersi estesi anche ai lavoratori delle imprese artigiane operanti negli stessi settori considerati dalle pattuizioni. Nel caso, invece, di esistenza di una pattuizione per l'artigianato accanto a quella per l'industria, non si è voluto ignorare la realtà sindacale, di modo che si è provveduto a recepire sia l'una che l'altra in appositi provvedimenti recanti la medesima sfera di efficacia voluta dalle parti interessate.

Altri e non meno complessi problemi già si presentano e si presenteranno ancora in sede di applicazione delle norme delegate che hanno trasformato in legge la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro; problemi inerenti principalmente all'azione di vigilanza che nella materia dovranno svolgere gli Ispettorati del lavoro, specie per quanto riguarda il campo di applicazione dei singoli decreti e le aziende che in ciascuno di essi devono rientrare, e problemi relativi al funzionamento dei vari organismi di conciliazione delle vertenze, cui sono interessati gli Uffici del lavoro e le associazioni sindacali.

L'attuazione della legge *erga omnes* porrà interrogativi, perplessità e questioni di rilievo; ad essi l'interpretazione del giudice e gli organi del potere esecutivo potranno, con la fattiva collaborazione delle parti interessate, fornire a mano a mano esauriente risposta, sì da rendere efficace ed operante l'azione con tanto impegno intrapresa dal Governo, e in particolare dal Ministero del lavoro, in ossequio al compito affidato dal legislatore, per assicurare a tutti i prestatori d'opera di ogni categoria un trattamento economico e normativo unitario.

## 9. — L'AZIONE DEL MINISTERO NEL CAMPO DELLA TUTELA DEL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

### I. — Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (*Legge 26 aprile 1934, n. 653*).

Dall'esame dei dati in possesso del Ministero, si è potuto rilevare che il fenomeno dell'occupazione dei fanciulli di età compresa tra i 12 e i 14 anni non riveste più un carattere di particolare importanza; mentre in alcune regioni esso è molto limitato, in altre è addirittura inesistente.

In considerazione di ciò ed in relazione all'avvenuta ratifica delle convenzioni internazionali n. 59-60 concernenti l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali e non industriali, il Ministero ha invitato, con sua circolare n. 202 del 31 agosto 1959, tutti gli ispettorati del lavoro dipendenti a non avvalersi più della facoltà concessa dall'articolo 7 della legge n. 653 del 26 aprile 1934 sul rilascio anticipato dei libretti di lavoro ai minori dei 14 anni.

È risultata, inoltre, soddisfacente l'osservanza generale della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; le infrazioni rilevate hanno avuto origine, spesso, dalla scarsa conoscenza da parte delle lavoratrici e dei datori di lavoro delle norme di legge relative.

Il maggior numero delle infrazioni riguarda l'obbligo dei versamenti dei contributi da parte dei datori di lavoro all'I. N. A. M., altre si riferiscono alla inosservanza delle norme sull'interdizione di lavoro pre e post-partum, sulla istituzione delle camere di allattamento e degli asilinido, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici madri.

Circa il *divieto del lavoro notturno delle donne* nel settore dell'industria, di cui all'articolo 12 della menzionata legge n. 653, – la cui facoltà di deroga è stata rimessa dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1958, n. 520, all'Ispettorato del lavoro – il Ministero ha, in diverse occasioni, impartito disposizioni intese a limitare la concessione delle autorizzazioni al lavoro notturno femminile ai casi tassativamente stabiliti dalla legge ed alle condizioni richiamate nella circolare n. 164 del 14 luglio 1955.

Si fa presente, inoltre, che è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge il quale, tenendo conto delle convenzioni internazionali relative alla tutela del lavoro delle donne e dei minori, apporta delle modifiche alla legge 26 aprile 1934, n. 653, che attualmente disciplina tale materia; in tale disegno di legge, mentre viene elevata a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli, si prevede la possibilità – in determinati casi e con determinate cautele – l'occupazione di fanciulli di età inferiore ai 12 anni.

### II. — Tutela fisica delle lavoratrici madri

(*Legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni e Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568*).

In considerazione delle difficoltà di attuazione delle disposizioni legislative nel settore dell'agricoltura, il Ministero ha dedicato una particolare cura alla *tutela delle lavoratrici agricole e alla assistenza dei loro bambini*.

In particolare per quanto riguarda l'esame delle questioni relative all'assistenza a i *figli delle mondariso*, hanno avuto luogo, a Milano e a Bologna, riunioni cui hanno partecipato, oltre ai funzionari di della Amministrazione Centrale e degli Ispettorati del lavoro competenti, i rappresentanti sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro agricolo e degli Enti di assistenza (O. N. M. I., O. N. A. R. M. O., C. I. F.).

A conclusione di tali riunioni, mentre, per quasi tutte le zone interessate, si sono raggiunti accordi per la istituzione di asilinido e per l'assistenza a favore delle mondariso e dei loro figli, per le province del Piemonte e Lombardia le trattative sono tuttora in corso.

Il Ministero ha, inoltre, seguito con particolare attenzione i problemi del lavoro delle donne e dei minori addetti alle raccolte delle

olive, dell'uva e del gelsomino; ha provveduto inoltre, tramite i suoi organi periferici, ad effettuare una speciale azione di vigilanza e di assistenza nei confronti di tali lavoratori.

III.) — PARITÀ DI REMUNERAZIONE TRA LA MANODOPERA MASCHILE E LA MANODOPERA FEMMINILE PER UN LAVORO DI VALORE UGUALE.

(*Articolo 37 della Costituzione italiana – Convenzione internazionale n. 100 della Conferenza internazionale del lavoro e relativa raccomandazione n. 90 articolo 119, del Trattato istitutivo del Mercato comune*).

Con legge in data 22 maggio 1956 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione internazionale dell'O. I. L. n. 100 concernente la parità di salario tra i due sessi: per l'attuazione del principio enunciato nella suddetta convenzione, e in ossequio al disposto dell'articolo 37 della Costituzione, il Ministero – in data 21 giugno 1957 – ha diramato una circolare a tutte le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con la quale si invitava a tener presente, nella stipulazione dei contratti collettivi, la norma costituzionale e la Convenzione summenzionata.

Successivamente, nel corso del 1958, il Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione, a seguito di un Convegno di studi tenutosi a Milano nell'ottobre 1957 – e al quale il Ministero aveva inviato un proprio osservatore – presentò al Ministro un progetto di legge per l'attuazione del principio della parità di remunerazione tra la manodopera maschile e quella femminile per un lavoro di valore uguale.

Altri due analoghi progetti di legge sono stati presentati alla Camera – l'uno dall'onorevole Penazzato e l'altro dall'onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano – e sono attualmente presso la Commissione Lavoro in sede referente.

Sullo stesso argomento, la Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale ha intrapreso lo studio di un metodo per la valutazione obiettiva delle mansioni, ai fini di una classificazione degli impieghi senza discriminazione di sesso e di età. Tale studio è, attualmente, in fase conclusiva.

Con l'occasione si fa presente che nel frattempo, e sempre per l'azione costante svolta dal Ministero, sia nel settore industriale sia in quello commerciale sono già stipulati degli accordi di massima che prevedono la parità salariale per le lavoratrici; per quanto riguarda il settore agricolo sono in corso trattative.

Il Ministero, allo scopo di rendersi conto dell'entità del fenomeno di *licenziamento del personale femminile in occasione di matrimonio*, ha provveduto a svolgere una indagine sul fenomeno stesso e ad elaborare i dati forniti in proposito dagli Ispettorati del lavoro.

Il Ministero ha seguito con particolare cura e attenzione i convegni di studio, i congressi, i dibattiti che le associazioni femminili hanno tenuto nel corso del 1960 e del 1961 ed ha provveduto, attraverso la Direzione competente, a fornire gli elementi di risposta in ordine ai *questionari formulati dai vari organismi internazionali* che si interessano di problemi sociali e di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (B I. T., Consiglio di Europa, Consiglio economico e sociale dell'O. N. U., Commissione sulla condizione della donna, ecc.), ad adottare le decisioni di competenza sui *ricorsi* avanzati dalle ditte contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro e a dare *pareri* sui vari quesiti formulati dagli organi periferici e dalle Associazioni sindacali.

## PARTE SECONDA

## INDICAZIONI PER UNA POLITICA SOCIALE E DEL LAVORO

### 10. — PREMESSA

In questa seconda parte, il vostro relatore ritiene opportuno completare le considerazioni e l'analisi, svolte nella parte precedente in sede prevalentemente consuntiva, suggerendo alcune brevi indicazioni per una moderna ed efficace azione del Ministero del lavoro in alcuni settori della politica sociale, oggi particolarmente bisognosi di soluzioni nuove e chiarificatrici. Queste indicazioni non hanno la pretesa di esaurire la gamma complessa e varia dei problemi che la società industriale attuale e l'attuale fase di sviluppo dei rapporti di lavoro e sindacali pongono all'attenzione del pubblico potere e degli organi chiamati a svolgere la loro azione specifica nel campo della politica sociale. Il relatore ha cercato soltanto di raccogliere e di rielaborare, con sforzo di obiettività e senza personalismi, quel complesso di idee e di con-

vincimenti che sono emersi nel corso della discussione in Commissione e che rappresentano ormai, fra l'altro, un dato pressoché pacifico della esperienza sociale e sindacale di questi anni, circa gli aspetti di maggiore rilievo e più urgenti della politica sociale nel nostro paese.

Gli aspetti su cui il relatore ritiene sia più che mai necessario che il Ministero concentri i suoi sforzi e la sua azione di indirizzo e di stimolo sono i seguenti: la riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero nei suoi uffici centrali e periferici; l'azione del Ministero nel campo dei rapporti di lavoro e sindacali; l'istruzione professionale; le migrazioni interne e la politica della mobilità; la politica sociale delle imprese; i problemi relativi alla trasformazione del sistema previdenziale.

## 11. — LE ESIGENZE DI UN ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO

Non si può non sottolineare, in via pregiudiziale, la esigenza di una maggiore funzionalità delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, sia in termini di attrezzatura e di uffici, sia in termini di preparazione di uomini. Sarebbe vano o perlomeno ingenuo chiedere al Ministero del lavoro uno sforzo sempre più positivo e puntuale nei vari settori in cui oggi è chiamato più efficacemente ad operare, se non si provvedesse, attraverso una adeguata riforma, a metterlo in grado di affrontare, a livello centrale e periferico, i compiti nuovi, sempre più delicati e complessi, che scaturiscono dalle trasformazioni della società industriale contemporanea, dalle innovazioni tecnologiche del lavoro e dell'impresa, dall'evoluzione dei rapporti sindacali, dall'evoluzione del mercato del lavoro, dall'estensione dei sistemi di tutela e di previdenza, ecc. È necessaria una robusta ed efficiente struttura organizzativa, che sia in grado, oltre che di amministrare bene le leggi e di adempiere con puntualità ed adeguatezza di mezzi i compiti amministrativi e burocratici che ciò impone, di prevedere ed assecondare i fenomeni della realtà sociale ed agevolarne la tendenze positive, di continuamente conoscerne le motivazioni e gli stimoli, in modo da potere essere in grado di proporre, con tempestività e sensibilità, le soluzioni più opportune e più adeguate.

È doveroso dare atto al Ministero del lavoro ed al Governo degli sforzi fatti in questa direzione. Il disegno di legge n. 1205, presentato al Senato, è una testimonianza apprezzabile di questi sforzi, rivolti a potenziare le strutture centrali del Ministero tramite un più razionale assetto della sua organizzazione interna, e a rafforzare quelle periferiche, in particolare, tramite il ridimensionamento dei compiti e delle strutture degli organi ispettivi. Pare al relatore di dover sottolineare, con particolare enfasi, le esigenze di una riforma e di un potenziamento degli attuali Ispettorati del lavoro chiamati ad una attività sempre più ampia, e soprattutto più continuativa e più sistematica, nel campo della vigilanza e del controllo della legislazione sociale, al fine di reprimere gli abusi e le violazioni. Soprattutto deve prendersi atto, con soddisfazione, della soluzione proposta dal Governo tendente, fra l'altro, a conferire all'azione ispettiva e di controllo un carattere, oltre che repressivo, preventivo, di stimolo all'applicazione delle leggi sociali, con una adeguata razionalizzazione dei servizi ed un opportuno snellimento delle procedure.

Rischia di essere, tuttavia, insufficiente e sterile un riordino del Ministero sul piano puramente organizzativo, se non è accompagnato da una adeguata risoluzione del problema relativo alla preparazione del personale, soprattutto delle carriere direttive, e di quello concernente la efficienza tecnico-funzionale degli uffici. Occorre curare maggiormente la qualificazione e la specializzazione dei funzionari, soprattutto di quelli chiamati a ricoprire posti di particolare responsabilità, integrando la loro preparazione prevalentemente giuridica con una adeguata preparazione in campo economico, sociologico e tecnico, a seconda delle diverse mansioni e dei diversi settori di competenza, avendo presente l'obiettivo di suscitare e stimolare in essi un più sensibile e vivo approccio ai problemi della realtà sociale e del mondo del lavoro.

Uno sforzo particolare, dovrà, inoltre, essere effettuato nel campo delle esigenze tecnico-conoscitive della politica sociale e del lavoro. È necessario che il Ministero adegui sempre più, in termini di mezzi e di uomini, gli uffici e gli organismi proposti alla raccolta dei dati e allo studio dei fenomeni della realtà economica e sociale, in modo da avere una conoscenza aggiornata e precisa della evoluzione di tali fenomeni e del loro influsso sulle scelte di politica sociale. In particolare, urge intervenire a programmare razionali interventi su basi realistiche per i lavoratori che si trasferiscono per il lavoro sul piano interno, per le lavoratrici e per i giovani.

## 12. — LE ESIGENZE DI UNA POLITICA INCENTIVATRICE DELL'AUTONOMIA PRIVATO-COLLETTIVA NEL CAMPO DEI RAPPORTI DI LAVORO E SINDACALI

Non vi è dubbio che uno degli aspetti più delicati dell'azione del Ministero riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro e della contrattazione collettiva. Il tema della legislazione sindacale, attorno a cui da 12 anni in Italia si discute e si polemizza, è troppo noto nella sua complessa problematica e nei suoi più recenti sviluppi, perché il relatore qui si dilunghi ad illustrarlo. Ritiene, tuttavia, doveroso non sottacere il problema, non certo con l'intento di indicarne la soluzione, ma per prospettare i vari punti di vista, in relazione anche alle recenti proposte ed iniziative del Ministro del lavoro.

Il relatore ritiene di esprimere il parere della maggioranza della Commissione affermando che nel campo dei rapporti di lavoro e in campo sindacale è saggia politica del Ministero e del Governo cercare di incentivare e di sollecitare, in via primaria, l'azione delle autonomie privato-collettive, intervenendo con strumenti legislativi od amministrativi soltanto là dove tale azione manchi o sia carente. Una vigile azione di stimolo, condotta con prudenza e con sensibilità, non può non porre limiti naturali all'intervento legislativo, quando esso, soprattutto, sia destinato ad operare su fenomeni di carattere privati-collettivo assolutamente non riducibili entro gli schemi di una rigida disciplina legale. Da questo punto di vista è più che mai augurabile che al metodo della negoziazione collettiva si attribuisca sempre più un ruolo di primaria importanza nel campo dei rapporti sindacali e dei rapporti di lavoro in generale. La funzione della legge nel campo dei rapporti di lavoro non deve né sostituire né comprimere l'azione dei sindacati, ma cercare di stimolarla e di assecondarla con opportuni incentivi; è ormai giunto il momento di abbandonare le teorie paternalistiche facenti capo alla considerazione del lavoratore quale soggetto economicamente e socialmente debole e, di conseguenza, bisognoso della protezione tutelatrice della legge e dello Stato. Le evoluzioni del mercato del lavoro, le trasformazioni in atto all'interno dell'impresa, e soprattutto le accresciute possibilità di autotutela dei lavoratori in sede privato-collettiva, non possono non suggerire una diversa o più adeguata considerazione dei problemi relativi alla legislazione del lavoro e dei suoi limiti, senza con ciò negare o mortificare il ruolo che la legge può e deve svolgere nel correggere le anomalie del sistema attuale e, soprattutto, nel prevenire e reprimere determinati abusi, come, ad esempio, per quanto riguarda l'applicazione del contratto di lavoro a termine, di cui sarà bene concluderne presto l'approvazione.

La attuazione legislativa degli articoli 39 e 40 della Costituzione, dopo il parere espresso dal C. N. E. L. e le posizioni divergenti manifestatesi in seno alle varie organizzazioni sindacali, resta un problema aperto e di quanto mai difficile soluzione. Premesso che non si può scindere l'unità organica delle due disposizioni, dando attuazione, come si è chiesto, al solo articolo 39, è opportuno attendere gli sviluppi e i risultati delle iniziative di recente propugnate dal Ministro del lavoro con la convocazione delle varie organizzazioni sindacali, per un incontro, al fine di esaminare congiuntamente la possibilità di regolare, per via contrattuale, le modalità di formazione dei contratti collettivi. È auspicabile che da un tale incontro possa scaturire una piattaforma di accordo fra i vari sindacati che consenta la soluzione, in via pratica e del tutto negoziale, dei problemi connessi alle esigenze di una uniforme procedura di stipulazione dei contratti collettivi.

Anche per quanto riguarda il problema della composizione delle controversie di lavoro, sia in sede processuale sia in sede conciliativa intersindacale, diverse soluzioni sono state proposte sul terreno legislativo. Abbiamo in proposito un disegno del Governo, numerose proposte d'iniziativa parlamentare ed un parere recente del C. N. E. L. Sarà opportuno, anche qui, prima di procedere ad una precipitosa riforma legislativa, valutare appieno il ruolo e le possibilità di azione autonoma del sindacato attraverso il funzionamento di organismi di conciliazione volontaria delle vertenze, sia individuali sia collettive, nonché tramite l'arbitrato volontario. In una materia delicata, quale è quella dei conflitti di lavoro, è bene che l'azione del legislatore si mantenga su un terreno di estrema prudenza e si ispiri, prima di ogni altro espediente, a criteri che consentono la incentivazione e dei metodi e dell'azione privato-negoziale da cui solamente può attendersi un pratico ed efficiente sistema di pacifica composizione delle tensioni e delle frizioni che quotidianamente si verificano nel luogo di lavoro.

Ciò non esclude, evidentemente, la esigenza di mantenere e rafforzare il sistema

di conciliazione davanti a pubblici uffici, quali gli attuali Uffici del lavoro od altri organismi *ad hoc*; lo stesso dicasi della auspicata riforma del processo del lavoro al fine di farne uno strumento agile e svelto di giustizia. Il primo intervento farà sì che le vertenze sindacali si mantengano su di un piano normale senza arrivare alle fasi drammatiche e dolorose che tutti siamo doverosamente tenuti ad evitare e il secondo darà più fiducia ai lavoratori verso gli organi giudiziari.

## 13. — I PROBLEMI ATTUALI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Sui problemi attuali dell'istruzione professionale, il Ministero del lavoro, che ha svolto sempre nel passato una attività, nata dalla emergenza, che si è rivelata molto utile per far fronte alle esigenze straordinarie di qualificazione e di riqualificazione che si presentavano a mano a mano in un mercato del lavoro squilibrato, si trova oggi a valutare e ad affrontare problemi in gran parte di diverso tipo, quali sono i problemi che presenta un mercato del lavoro caratterizzato da una certa tendenza, sia pure disuguale e non uniforme, a una situazione di equilibrio tra la domanda e l'offerta; anzi, per certi aspetti e in certi ambienti, da una sfasatura della offerta rispetto alla domanda, nel senso che per certe qualifiche e in determinati ambienti è proprio la offerta a essere insufficiente o inadeguata rispetto alla domanda. Esiste, inoltre, il nuovo imponente problema, che non può lasciar indifferente nessun ramo dell'Amministrazione e nessuna forza della società, ma meno che mai il Ministero del lavoro, costituito dal passaggio rapido di forze di lavoro rese libere dall'agricoltura all'industria - nella stessa area di origine o in altre regioni del Paese – passaggio che dà un rilievo nuovo alla classica questione delle « migrazioni interne », nonché della mobilità notevole ormai venutasi a creare nella più vasta area della Comunità Economica Europea.

Quali sono le linee di una politica del Ministero del lavoro in questa nuova situazione e di fronte a questi nuovi problemi? È questo il punto a definire il quale la presente discussione potrebbe essere di molta utilità.

Procedendo secondo un criterio di priorità cronologica e logica, il primo problema da affrontare è quello di natura e di portata straordinarie costituito dalla presenza di masse non qualificate o da riqualificare in vista della nuova occupazione industriale. Si tratta, nella gran parte, di una offerta non qualificata e non provvista, talvolta, delle necessarie attitudini per l'impiego, che bisogna cercare di rendere adeguata alle nuove esigenze immediate della domanda. Come far fronte a questo problema? È evidente che occorre pensare a qualcosa di straordinario e di eccezionale, del tipo, per intenderci, di una « Cassa per il progresso professionale » e prevalentemente col metodo « accelerato ». Per realizzare un tale programma occorre mobilitare tutte le energie disponibili, di tutta l'Amministrazione pubblica da una parte, e dei privati dall'altra (imprenditori e sindacati), organizzando però il loro sforzo intorno a un Centro unitario di programmazione e di indirizzo. Il Ministero del lavoro dovrebbe farsi promotore, tenendo conto anche delle conclusioni delle Commissioni all'uopo costituite (alla prossima seconda sessione della Conferenza triangolare fra Governo, imprenditori e sindacati dei lavoratori, la quale avrà per tema specifico, come ha annunciato il Ministro Pella nella sua esposizione finanziaria, l'istruzione professionale), di una iniziativa del genere.

Se ci si deciderà a questo sforzo straordinario per la sua natura e per la sua organizzazione, e si copriranno in tal modo le esigenze più drammatiche e urgenti del brevissimo termine – quelle che, se non soddisfatte, costituiscono a giudizio di tutti oggi la principale strozzatura dello sviluppo – sarà possibile affrontare più serenamente e più distesamente i problemi relativi all'azione ordinaria: quella cioè che si propone, nel lungo termine, di far fronte, sia nell'età non lavorativa, sia nell'età lavorativa, ai problemi dell'istruzione professionale, di orientamento, di apprendistato e di successiva specializzazione. Sarà possibile, allora, vedere con più agio come e fin dove debba operare la scuola – tenendo presente che l'età scolara tende a spostarsi non nel senso della obbligatorietà per legge, ma nel senso della convenienza economico-sociale da parte dell'interessato e da parte della collettività verso il 18° anno di età –; come e per quali esigenze debba invece essere passata la mano alla produzione in quanto tale; e come infine, e per quali esigenze, l'andamento del mercato del lavoro, nelle sue grandi tendenze nazionali, richieda interventi del potere pubblico che correggano o sorreggano le tendenze in atto, nel senso di dare loro uno sbocco conforme alle esigenze dello sviluppo. Per quest'ultimo gruppo di problemi l'iniziativa del Ministero del lavoro, che nasce dalla

esperienza concreta e diretta che esso ha dei problemi della manodopera e dei suoi spostamenti, dovrebbe avere, nel quadro delle iniziative generali, un ruolo di grande rilievo, tenendo conto del fatto che solo nella sede del Ministero del lavoro è possibile vedere i fenomeni del mercato del lavoro nel loro complesso, per grandi tendenze e per grandi spazi.

## 14. — LE MIGRAZIONI INTERNE E I PROBLEMI DELLA MOBILITÀ

La dinamica straordinaria delle migrazioni interne prima richiamata ha aspetti complessi. Abbiamo prima considerato quelli relativi alla preparazione professionale. Altri aspetti di rilievo sono squisitamente sociologici, e toccano i problemi dell'ambiente socio-culturale e della sua trasformazione. Altri aspetti infine stimolano a riconsiderare nel suo insieme il problema del collocamento, non solo con i riordinamenti tecnico-funzionali che sono resi necessari, tra l'altro, dalla eliminazione delle disposizioni restrittive degli spostamenti di manodopera nel mercato interno, ma tenendo conto del carattere solo relativamente individuale, e invece prevalentemente collettivo, degli spostamenti.

Per affrontare una dinamica del genere occorre soprattutto interessarsi di tre momenti della migrazione: quello dell'origine della mobilità, quello del passaggio, quello dell'arrivo. Gli apprestamenti di varia natura, devono riguardare le diverse sedi e i diversi momenti.

Nel luogo di origine, che è molto spesso rappresentato da un ambiente di tipico insediamento rurale, non si può affidare all'esodo incontrollato, ben denominato fuga, il compito di realizzare l'equilibrio per via spontanea e quelli che emigrano e quelli che stanno per emigrare devono essere preparati, anche nel luogo di origine, da un punto di vista globale, mirando soprattutto a sviluppare nuove attitudini e nuovi punti di vista, alla nuova organizzazione economico-sociale che li attende. Occorrerebbe, tenendo conto di questa esigenza, organizzare delle attività con questa visione e corrispondente strumentazione globale del problema: ideali centri di « sistemazione » per quelli che restano, di « avvio » per quelli che si spostano.

Ma in sede di bilancio del lavoro interessano, evidentemente, maggiormente i problemi più strettamente connessi all'impiego. Non sempre, almeno nella fase attuale, allo spostamento da un ambiente caratterizzato dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione a un altro ambiente nel quale esiste una consistente domanda, si accompagna una corrispondenza immediata di occupazione nel senso della disponibilità di un posto opportuno ed adeguato. Questa sfasatura, che entro certi limiti e vista per singoli individui, è in un certo senso da ricondurre agli andamenti fisiologici, diventa grave quando supera determinate dimensioni quantitative, ha caratteristiche di concentrazione nello spazio, e si protrae, qualche volta indefinitivamente, nel tempo. L'attenzione degli Uffici del lavoro, nei centri o nei sobborghi di nuovo insediamento, dovrebbe portarsi, assieme all'attenzione dei sociologi e degli urbanisti, su queste « regioni » nelle quali il passaggio faticosamente e con continue tensioni trova un momento di sosta e di prima organizzazione. Sono questi i « punti dolenti » della espansione industriale italiana: i luoghi dove l'industria e il potere pubblico si esaltano, giustamente, per il sorprendente ritmo col quale avviene la industrializzazione del nostro sistema, ma il luogo altresì dove le tensioni sociali si manifestano con più squilibrio e con più inquietitudine, talvolta anche morali. Dalla capacità di essere presenti, da parte delle pubbliche istituzioni (amministrazione dello Stato ed enti locali) e da parte delle private associazioni – in ispecie i sindacati, come l'unica associazione capace di canalizzare le pressioni e di dar loro uno sbocco positivo ed efficace –, in tali luoghi, dipende, ad avviso del relatore, non solo la possibilità di organizzare al meglio e di seguire i processi di urbanizzazionee di nuovi insediamenti nelle aree industriali, ma, per molti aspetti, anche lo stesso equilibrio dinamico della realtà economico-sociale del nostro Paese. Anche per questi problemi, di loro natura complessi, e che richiedono il concorso e l'apporto di più amministrazioni, la iniziativa del Ministero del Lavoro può avere una funzione di impulso e di coordinamento determinate.

Quando si giunge, infine, al momento dell'assestamento e della integrazione dell'emigrato nel nuovo ambiente, ha inizio il lavoro per così dire di ultima mano, la fecondità del quale dipende però in gran parte dal modo con cui l'immigrato si è modellato al suo primo contatto con la società industriale. Prevalgono, in questa fase, i problemi della preparazione professionale e della specializzazione, fuori e dentro le imprese: ma rimangono ancora vivacissimi, anche in questa fase, i problemi di carattere strettamente sociologico.

## 15. — LA POLITICA SOCIALE NELLE IMPRESE

Si passa così, naturalmente, ai problemi tipici della società industriale più avanzata, per quel tanto che essi non possono essere riversati e risolti nel grande alveo della contrattazione. Di fronte ad essi il legislatore non può fare molto: si tratta, infatti, di questioni inerenti allo stesso modo industriale di produrre e alle stesse prerogative e autonomie imprenditoriali e sindacali. Molto si può fare, come a tutti è noto, per creare un clima favorevole alle buone relazioni sociali, dentro la fabbrica e nell'ambiente esterno alla fabbrica, se si osserva scrupolosamente la legislazione sociale e se si instaurano buone relazioni contrattuali. Qualcosa di più si può fare cercando di eliminare le innumerevoli controversie individuali che mortificano la vita quotidiana della fabbrica e che la adozione di spedite e responsabili procedure di conciliazione e di arbitrato consensuali, che il legislatore potrebbe incentivare nelle loro manifestazioni e ricerche autonome, gioverebbe certo se non a comporle tutte almeno a circoscriverle e a svelenire. Tutte le forme di consultazione, infine, che si adottassero, su base contrattuale, per far partecipare le rappresentanze sindacali dei lavoratori alla trattazione di problemi inerenti alla stessa organizzazione produttiva e alla migliore organizzazione del lavoro favorirebbero nelle rappresentanze dei lavoratori e anche negli imprenditori una attitudine e un abito mentale nuovi: anche se non potrebbero, ovviamente, rimuovere le ragioni di quel contrasto che nasce dalla stessa organizzazione dell'industria. Il legislatore può anche prendere in considerazione l'idea di fissare le forme di tali esperienze di consultazione, ispirandosi anche a soluzioni adottate in altri paesi; ma il punto fondamentale, in ordine alle soluzioni da adottare, non muta: giovano alla migliore sistemazione della vita di relazione della fabbrica quelle soluzioni, anche istituzionali, che sono volute, richieste e accettate dalle parti sociali interessate e in particolare dal sindacato, a coronamento e suggello delle loro politiche liberamente adottate: non giovano, e rimangono vuota forma, priva di un reale contenuto, e sono anzi causa di complicazioni e di confusioni, quelle soluzioni che si propongono di partire dallo schema astratto della bontà di soluzioni di cooperazione e vogliono sovrapporre dall'esterno lo schema a una realtà che è diversa e va per conto suo.

Dalla soluzione che tutti in questo momento cercano – un accordo generale che fissi i principî e il quadro di un ordinato sistema contrattuale – e alla quale il Ministro sta dedicando i suoi sforzi, sia promuovendo incontri collegiali, sia seguendo la strada dei contatti più discreti e più riservati, dipende in modo evidente la possibilità di affrontare con animo più sereno i problemi, quanto mai complessi, delle politiche sociali nelle imprese, per i quali una iniziativa potrebbe essere oggi prematura, mancando, per un chiarimento su tal punto, le stesse premesse di carattere psicologico. Il che, naturalmente, non impedisce che ciascuno – Ministero del lavoro, imprenditori, sindacati – approfitti del tempo di sosta per approfondire e studiare meglio il problema.

## 16. — I PROBLEMI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

Il terreno sul quale il legislatore potrebbe far molto, per non dire tutto, è invece quello relativo alla trasformazione del sistema previdenziale, il quale ha evidentemente necessità di una base legislativa e amministrativa per percorrere la strada della riforma. Ma è proprio su questo terreno che gli ostacoli si sono rivelati maggiori e che la forza dell'inerzia sembra raffrenare anche le volontà meglio disposte.

In questa parte indicativa non possono mancare alcune considerazioni e proposte, anche di metodo, relative al futuro.

Dal punto di vista del metodo ci può essere una contraddizione logica e pratica tra l'impulso che si vuol dare contemporaneamente all'azione di riordino e all'azione di riforma. Vi può essere un'azione di riordino che prepara la riforma e un'azione di riordino, che, sia pure involontariamente, consolida quanto già esiste razionalizzando soltanto taluni aspetti di funzionalità.

L'esperienza fatta quest'anno, trascorso nei vari tentativi di riordino che pure avevano la prospettiva della riforma, rende molto perplessi sulla fecondità del metodo del riordino graduale che prepari il nuovo riorganizzando il vecchio. Forse, senza una legge cornice, di grandi principî e di grandi obiettivi, ispirata senza esitazioni e incertezze alla grande idea della sicurezza sociale (a vantaggio di tutti i cittadini e finanziata da tutti i cittadini), il cammino della riforma verrebbe a mancare, tra l'altro, di quella grande forza di consensi dell'opinione senza la quale anche

la volontà politica dei governanti può arretrare di fronte a resistenze, anche psicologiche, superiori a ogni previsione. Non occorre tanto una legge complessa e macchichinosa che preveda dettagli ed aspetti connessi ai modi e ai tempi di esecuzione: ma, come si è detto, una legge-cornice e di principî, che fissi il terreno sul quale deve muoversi poi l'azione amministrativa. Ma per far questo occorre, come si è detto per altri problemi e come è naturale quando si parla del lavoro, far leva anzitutto sul consenso delle forze organizzate degli interessati. Anche per l'avvio a un sistema di sicurezza sociale il grande problema e il grande obiettivo è, al solito, di far partecipare all'azione di riforma imprenditori e sindacati dei lavoratori, adottando un metodo che la evoluzione storica, in un sistema di libertà, rende ormai non soltanto consigliabile ma indispensabile.

* * *

Con queste considerazioni, il vostro relatore, tenuto conto della positiva attività svolta dal Ministero del lavoro nell'esercizio che si chiude e certo di altri progressi in campo sociale sulla base delle indicazioni scaturite nel corso del dibattito, per il prossimo, vi invita a dare il voto favorevole al disegno di legge.

GITTI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1961-62, in lire 100.000.000.

ART. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1961-62, in lire 8.000.000.000.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1961-62, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro – rubrica Provveditorato generale dello Stato – per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

ART. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfetari ai « Corrispondenti del servizio di collocamento » è fissata, per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire 550.000.000.

## DISEGNO DI LEGGE
### DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*